



**“SOSTEGNI”, “NATALE”, “RISTORI”,  
“AGOSTO”, “RILANCIO”, “LIQUIDITÀ” E  
“CURA ITALIA”**

**LE MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE**

IXª edizione – 1° aprile 2021



## PREMESSA

Da più di un anno ormai il Governo si trova a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, non solo dal punto di vista sanitario ma anche dei conseguenti risvolti sociali ed economici, adottando molteplici interventi urgenti a sostegno, tra l'altro, delle imprese.

La **IXª edizione** della guida operativa e di approfondimento sugli specifici interventi a sostegno del comparto dei Pubblici Esercizi realizzato dalla Fipe - Confcommercio, riepiloga e aggiorna le misure di maggiore interesse adottate nel D.L. n. 18/2020 c.d. **“Cura Italia”** (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020), nel D.L. n. 23/2020 c.d. **“Liquidità”** (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020), nel D.L. n. 34/2020 c.d. **“Rilancio”** (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020), nel D.L. n. 104/2020 c.d. **“Agosto”** (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020), nel D.L. n. 137/2020 c.d. **“Ristori”** (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 176/2020, al cui interno sono confluite anche le disposizioni di cui ai Decreti Legge nn. 149/2020 c.d. **“Ristori-bis”**, 154/2020 c.d. **“Ristori-ter”** e 157/2020 c.d. **“Ristori-quater”**), nel D.L. n. 172/2020 c.d. **“Natale”** (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6/2021), nonché nel D.L. n. 41/2021 c.d. **“Sostegni”** che, ai fini della conversione in Legge, è attualmente in sede di esame presso le Commissioni riunite Vª Bilancio e VIª Finanze e Tesoro del Senato. Come si vedrà, non solo è stato realizzato uno sforzo di sintesi riepilogativa ma, nell'intento di fare chiarezza e di agevolare la ricomposizione di quello che si presenta come un vero e proprio “puzzle” normativo, si è tentato di coordinare le varie modifiche e integrazioni apportate dai diversi provvedimenti con specifica attenzione alle modifiche introdotte, *inter alia*, con Legge 30 dicembre 2020 n. 178 avente ad oggetto il **“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”** e con il D.L. n. 183/2020, c.d. **“milleproroghe”** convertito, con modificazioni, con Legge n.21/2021.

Inoltre, per ogni disposizione d'interesse viene riportata una sintetica descrizione, segnalando se la stessa risulta già operativa (con indicazione dell'eventuale provvedimento che l'ha resa tale), se è cessata ovvero se si è ancora in attesa di un decreto/provvedimento attuativo; nella casella “cosa fare”, invece, sono indicati gli eventuali adempimenti amministrativi necessari per accedere alla misura, con contestuale segnalazione dei collegamenti ipertestuali per scaricare moduli/istanze ecc. o per accedere a ulteriori strumenti informativi esplicativi della misura (es. chiarimenti/ i *focus* FIFE pubblicati sul proprio [sito web](#)).

Trattandosi di materia estremamente complessa e in continua evoluzione, vi invitiamo a segnalarci eventuali integrazioni.





## Sommario

<b>Decreto Legge “SOSTEGNI”</b> .....	12
Art. 1 - commi da 1 a 9 - Contributo a fondo perduto .....	12
Art. 1 - comma 10 - Proroga termini per precompilata IVA .....	13
Art. 2 - Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici .....	13
Art. 4 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi .....	14
Art. 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione.....	15
Art. 6 - commi da 1 a 4 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche.....	16
Art. 6 - commi da 5 a 7 – Riduzione della tariffa del Canone speciale RAI.....	16
Art. 8 - Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale .....	17
Art. 10 - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.....	18
Art. 15 - Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità .....	19
Art. 16 - Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego-NASpl.....	19
Art. 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine.....	20
Art. 26 - Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica .....	20
Art. 27 - Contributo in favore delle Regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni.....	21
Art. 28 - Regime quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza COVID-19 .....	22
Art. 30 - commi 1 e 2 – Esenzione canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e altre agevolazioni per i dehors .....	23
Art. 30 - comma 5 – Disposizioni sulla TARI .....	24
Art. 36 - Rifiinanziamento Fondi emergenza spettacolo .....	24
Art. 37 - Sostegno alle grandi imprese .....	25





<b>Decreto Legge “NATALE” convertito con legge del 29 gennaio 2021 n.6</b> .....	26
Art. 2 - Contributo a fondo perduto per i servizi di ristorazione .....	26
<b>Decreto Legge “RISTORI” convertito con legge del 18 dicembre 2020 n. 176</b> .....	27
Art. 1 - Contributi a fondo perduto .....	27
Art. 1- commi 14 <i>bis</i> e <i>ter</i> - Contributo a fondo perduto per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali.....	28
Art. 1 <i>quater</i> - Fondo perequativo (ex art. 23 del “Ristori <i>quater</i> ”).....	28
Art. 8 - Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda .....	29
Art. 8 <i>ter</i> - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche.....	30
Art. 9 - Cancellazione della seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze .....	31
Art. 9 <i>ter</i> commi da 2 a 8 - Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio.....	32
Art. 9 <i>quinqües</i> – Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale .....	33
Art. 10 <i>bis</i> –Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID 19 .....	33
Art. 12 – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione .....	34
Art. 12 – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione .....	35
Art. 12 <i>bis</i> – Misure in materia di integrazione salariale.....	36
Art. 12 <i>ter</i> – Ulteriori misure in materia di integrazione salariale .....	36
Art. 13 –Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive .....	37
Art. 13 <i>bis</i> - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive .....	37
Art. 13 <i>ter</i> - Sospensione dei versamenti tributari.....	38
Art. 13 <i>quater</i> -Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre .....	39
Art. 13 <i>quinqües</i> -Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP .....	40





Art. 13 <i>sexies</i> - Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP .....	41
Art. 13 <i>septies</i> - Proroga del termine delle definizioni agevolate .....	41
Art. 13 <i>octies</i> - Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini .....	41
Art. 13 <i>novies</i> - Proroga dei termini per i versamenti del PREU.....	42
Art. 13 <i>decies</i> -Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione.....	42
Art. 13 <i>duodecies</i> -Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee.....	43
Art. 13 <i>terdecies</i> - Bonus baby-sitting .....	43
Art. 15 –Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.....	44
Art. 15 – Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo .....	45
Art. 15 <i>bis</i> -Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite nonché disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile .....	46
Art. 15 <i>bis</i> -Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite nonché disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile .....	47
Art. 22 - Scuole e misure per la famiglia.....	48
Art. 22- <i>bis</i> –Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado .....	49
Art. 32 <i>quater</i> - Contributo in favore delle Regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 .....	50
<b>Decreto Legge "AGOSTO" convertito con legge 13 ottobre 2020 n. 126.....</b>	<b>51</b>
Art. 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga .....	51
Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione .....	52
Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato.....	52
Art. 7 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali.....	53
Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione .....	53
Art. 9 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 .....	54





Art. 14 - Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 12 legge n.176/2020 cd. Decreto Ristori)	55
Art. 19 - Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse	56
Art. 21 <i>bis</i> - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici	56
Art. 21 <i>ter</i> - Lavoro agile per genitori con figli con disabilità	57
Art. 26 comma 1 <i>bis</i> - Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena	57
Art. 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19 - Decontribuzione Sud	58
Art. 31 comma 4- <i>ter</i> , credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione ex art. 125 del "Rilancio"	58
Art. 58 - Fondo per la filiera della ristorazione	59
Art. 59 - Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	60
Art. 60 - Rifiinanziamenti di misure a sostegno delle imprese	61
Art. 60, comma 7 <i>sexies</i> - Contributo a fondo perduto per le imprese situate in Comuni colpiti da eventi calamitosi	62
Art. 61 <i>bis</i> - Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30	62
Art. 62 - Aiuti alle piccole e micro imprese	63
Art. 64 - Rifiinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI	63
Art. 64 <i>bis</i> - Calcolo della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI	64
Art. 65 - Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 del D.L. Cura Italia	65
Art. 71 - Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società	66
Art. 73 - Rifiinanziamento <i>Cashback</i>	66
Art. 76 - Sospensione scadenza titoli di credito	67
Art. 77 - Misure urgenti per il settore turistico	67
Art. 78 - Esenzione seconda rata IMU per i settori del turismo e dello spettacolo	68
Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi	69
Art. 98 - Proroga acconto IRAP per i soggetti ISA	70
Art. 98 <i>bis</i> - Regolarizzazione versamenti ISA	70





Art. 99 - Proroga riscossione coattiva.....	71
Art. 100 - Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali .....	72
Art. 108 - Maggiorazione ex Tasi .....	73
Art. 109 - Proroga esonero TOSAP e COSAP.....	74
Art. 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020.....	75
<b>Decreto Legge “RILANCIO” convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77 .....</b>	<b>76</b>
Art. 17 <i>bis</i> - Proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo .....	76
Art. 24 - Cancellazione saldo IRAP 2019 e prima rata 2020 .....	76
Art. 25 - Contributi a fondo perduto .....	77
Art. 25 <i>bis</i> - Contributi per i settori ricreativo e dell’intrattenimento .....	78
Art. 26 <i>bis</i> - Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura .....	78
Art. 26 <i>ter</i> - Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese .....	79
Art. 28 - Credito d'imposta canoni di locazione, canoni relativi contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d'azienda.....	80
Art. 28 <i>bis</i> - Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici .....	81
Art. 30 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche .....	81
Art. 30 <i>bis</i> - Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito .....	82
Art. 31 <i>bis</i> - Confidi .....	82
Art. 43 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa .....	83
Art. 46 <i>bis</i> - Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali .....	83
Art. 51 <i>bis</i> - Modifica al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	84
Art. 54 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o sovvenzioni fiscali .....	85
Art. 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese .....	86
Art. 56 - Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese.....	86
Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 .....	87
Art. 60 <i>bis</i> - Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti .....	88





Art. 61 - Disposizioni comuni.....	89
Art. 68 - Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.....	90
Art. 69 - Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria .....	90
Art. 70 - Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga .....	90
Art. 70 <i>bis</i> - Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale .....	91
Art. 71 - Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale.....	91
Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti.....	92
Art. 73 - Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti <i>ex</i> articolo 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 .....	92
Art. 74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato .....	92
Art. 78 - Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.....	92
Art. 80 - Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo .....	93
Art. 80 <i>bis</i> - Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 .....	93
Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza .....	93
Art. 82 - Reddito di emergenza.....	94
Art. 83 - Sorveglianza sanitaria.....	94
Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.....	94
Art. 90 - Lavoro Agile .....	95
Art. 93 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato.....	96
Art. 95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro .....	96
Art. 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro .....	97
Art. 121 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.....	98
Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.....	99
Art. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa .....	99
Art. 124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.....	100







Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.....101

Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi e incremento del fondo di rotazione vittime reati di tipo mafioso ecc. ....102

Art. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti di cui agli artt. 61 e 62 "Cura Italia" .....102

Art. 128 - Salvaguardia del *bonus* Renzi e del trattamento integrativo di cui all'art. 1 L. n. 21/2020 .....102

Art. 133 - Differimento "Plastic tax" e "Sugar tax" .....103

Art. 136 - Incentivi per gli investimenti nell'economia reale .....103

Art. 139 - Promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti .....104

Art. 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri .....104

Art. 141 - Lotteria dei corrispettivi .....104

Art. 142 - Servizio di elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA .....105

Art. 143 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche.....105

Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni ....105

Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo .....106

Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24.....106

Art. 148 - Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) .....107

Art. 149 - Sospensione versamenti per atti di accertamento .....108

Art. 150 - Ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto .....109

Art. 151 - Sospensione della notifica ed esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività .109

Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni .....110

Art. 153 - Sospensione delle verifiche *ex art. 48-bis* DPR n. 602 del 1973 .....111

Art. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione .....111

Art. 157 - Proroga dei termini concernenti atti di accertamento/contestazione .....112

Art. 159 - Ampliamento platea dei soggetti che possono avvalersi del Modello 730.....113

Art. 177 - Esenzioni IMU stabilimenti balneari.....113

Art. 179 - Promozione turistica in Italia.....113





Art. 181 - Agevolazioni *dehors* per i pubblici esercizi.....114

Art. 182 comma 2 - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico – stabilimenti balneari .....115

Art. 182 comma 2 *bis* - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico – Definizione dei codici ATECO per le attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive nelle aree ad alta densità turistica.....115

Art. 183, comma 2 – Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali.....116

Art. 183, comma 11-*quater* .....116

Art. 227 - Contributo per le imprese operanti nelle c.d. “ZEA” .....117

Art. 245 - “Resto al Sud” .....117

Art. 245 *bis* - Modifiche alla disciplina di “Resto al sud” .....118

Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.....119

**Decreto Legge “LIQUIDITÀ”, convertito con legge 5 giugno 2020, n.40 .....120**

Art. 1- Finanziamenti garantiti da SACE.....120

Art. 1 *bis* - Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti .....121

Art. 1 *bis.1* - Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni.....121

Art. 5 - Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza .....121

Art. 11 - Sospensione termini titoli di credito .....122

Art. 12 - Fondo solidarietà mutui prima casa, c.d. “Fondo Gasparri” .....122

Art. 12 *bis* - Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali.....123

Art. 13- Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia.....124

Art. 13 *bis* - Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura .....125

Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi - PREU .....126

Art. 18 *bis* - Sospensione del versamento dei canoni per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato .....127

Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo .....127

Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti.....128

Art. 22 - Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020.....128





Art. 30 - Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro .....	128
Art. 37 <i>bis</i> - Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie.....	129
Art. 41 - Disposizioni in materia di lavoro .....	129
<b>Decreto Legge "CURA ITALIA", convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27 .....</b>	<b>130</b>
Art. 19 - Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.....	130
Art. 19 <i>bis</i> - Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine.....	131
Art. 22 - Cassa integrazione in deroga.....	131
Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato .....	132
Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti Legge n. 104/1992 .....	132
Art. 26 -Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.....	132
Art. 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.....	133
Art. 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.....	133
Art. 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo .....	134
Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile.....	134
Art. 44 - Indennità per lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 .....	135
Art. 44 <i>bis</i> - Indennità per i lavoratori autonomi nei Comuni ex zona rossa.....	136
Art. 46 - Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.....	136
Art. 49 <i>bis</i> - Fondo di garanzia per le PMI nei Comuni ex "zona rossa" .....	137
Art. 54 - Fondo solidarietà mutui prima casa, cd. 'Fondo Gasparrini'.....	137
Art. 54 <i>quater</i> - Sospensione dei mutui per operatori economici vittime di usura .....	138
Art. 56 - «Moratoria straordinaria» per micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia .....	138
Art. 57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia .....	139
Art. 61 - Sospensione dei versamenti.....	139
Art. 61 <i>bis</i> - Termini relativi alla dichiarazione redditi precompilata 2020.....	140
Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi .....	140





Art. 63 - *Bonus* lavoratori dipendenti .....141

Art. 64 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro .....141

Art. 65 - Credito d'imposta per botteghe e negozi.....142

Art. 68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione .....143

Art. 69 - Proroga versamenti nel settore dei giochi .....144

Art. 72 *bis* - Sospensione pagamenti delle utenze per i Comuni ex "zona rossa" .....144

Art. 72 *ter* -Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati nei Comuni ex "zona rossa" .....145

Art. 73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali .....145

Art. 89 – Fondo emergenze spettacolo, Cinema e audiovisivo .....145

Art. 91 - Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento .....146

Art. 103 - Sospensione termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza .....147

Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società .....148



## Decreto Legge “SOSTEGNI”

Misura	Descrizione	Stato dell’arte	Cosa fare												
<b>Art. 1 - commi da 1 a 9 - Contributo a fondo perduto<sup>1</sup></b>	<p>Beneficiano del contributo i soggetti con partita IVA già attiva alla del 23.03.2021, alla duplice condizione che</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>abbiano conseguito <b>ricavi o compensi non superiori a 10 milioni</b> di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021<sup>2</sup>;</li> <li>l’importo della <b>media mensile</b> del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 sia inferiore <b>almeno del 30%</b> rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019<sup>3</sup>.</li> </ol> <p>L’ammontare del contributo è determinato moltiplicando il “coefficiente di ristoro alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, secondo i valori indicati nella tabella che segue:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Fascia di fatturato anno 2019</th> <th style="text-align: center;">Coefficiente di calcolo da applicare alla perdita mensile media 2020-2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">fino a 100.000 euro</td> <td style="text-align: center;">60%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 100.001 euro a 400.000 euro</td> <td style="text-align: center;">50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 400.001 euro a 1.000.000 euro</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 1.000.001 euro a 5.000.000 euro</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro</td> <td style="text-align: center;">20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>L’importo del contributo <b>non potrà essere superiore a 150.000 euro, né inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per quelle giuridiche<sup>4</sup>.</b></p>	Fascia di fatturato anno 2019	Coefficiente di calcolo da applicare alla perdita mensile media 2020-2019	fino a 100.000 euro	60%	da 100.001 euro a 400.000 euro	50%	da 400.001 euro a 1.000.000 euro	40%	da 1.000.001 euro a 5.000.000 euro	30%	da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro	20%	<p style="text-align: center;"><b>La misura è operativa</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Provvedimento</u> del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23.03.2021</p>	<p>Presentazione della domanda, <b>esclusivamente in via telematica</b> all’Agenzia delle Entrate, <b>a partire dal 30.03.2021 e non oltre il 28.05.2021.</b></p> <p>Nell’istanza dovrà esser precisata la modalità di fruizione del beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mediante <b>accredito su conto corrente</b> intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);</li> <li>mediante riconoscimento di un <b>credito d’imposta</b> di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.</li> </ul> <p>Per saperne di più:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">modello</a> di domanda e <a href="#">istruzioni</a> per la compilazione;</li> <li><a href="#">specifiche tecniche</a>;</li> <li>la <a href="#">guida operativa</a> realizzata dall’Agenzia delle Entrate;</li> </ul>
Fascia di fatturato anno 2019	Coefficiente di calcolo da applicare alla perdita mensile media 2020-2019														
fino a 100.000 euro	60%														
da 100.001 euro a 400.000 euro	50%														
da 400.001 euro a 1.000.000 euro	40%														
da 1.000.001 euro a 5.000.000 euro	30%														
da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro	20%														

<sup>1</sup> Per il finanziamento di tale misura sono stati stanziati 11.150 milioni di euro per il 2021, 280 dei quali erano originariamente destinati alla copertura del contributo a fondo perduto per l’anno 2021, *inter alia*, per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali (stabilito dall’art. 1, comma 14-bis e ter, del “Ristori”), quest’ultima disposizione viene abrogata dall’art. 1, comma 11 del c.d. “Sostegni”.

<sup>2</sup> Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate.

<sup>3</sup> Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1.01.2019, il contributo spetta anche in assenza di questo requisito.

<sup>4</sup> Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1.01.2019, ai fini della media andranno calcolati i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. In questi casi, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 1 - comma 10 - Proroga termini per precompilata IVA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rinvio alle operazioni IVA effettuate dal 1.07.2021 dell'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate;</li><li>• A partire dalle operazioni effettuate dal 1.01.2022, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.</li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 2 - Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici</b>	<p>Istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alle Regioni e alle Province autonome per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni appartenenti a comprensori sciistici e classificati dall'ISTAT<sup>5</sup> nelle categorie turistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• E "Comuni con vocazione montana"</li><li>• H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica".</li></ul>	<b>La misura non è operativa</b>	In attesa di un Decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il MEF e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro il 22.04.2021, che ripartirà le risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei Comuni appartenenti a comprensori sciistici

<sup>5</sup> Cfr. la [nota esplicativa e metodologica ISTAT](#) del 17.09.2020 e le [tavole di classificazione](#) dei Comuni italiani per densità turistica





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 4 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Proroga dal 28.02.2021 al 30.04.2021</b> della data finale del periodo di <b>sospensione dei termini di versamento</b> derivanti da cartelle di pagamento e da atti di accertamento esecutivo, ingiunzioni e altri atti esecutivi emessi dagli enti locali per le entrate tributarie e patrimoniali <sup>6</sup>;</li><li>• <b>Proroga dei termini relativi al "rottamazione ter" e del "saldo e stralcio"</b><sup>7</sup>: in particolare, le rate possono esser saldate, senza che si determini l'inefficacia di tali definizioni<ul style="list-style-type: none"><li>- <u>entro il 31.07.2021</u>, per quanto riguarda le rate in scadenza nel 2020 (il 28.02, il 31.03, il 31.05, il 31.07, e il 30.11);</li><li>- <u>entro il 30.11.2021</u>, per quanto riguarda le rate in scadenza nel 2021 (il 28.02, il 31.03, il 31.05, il 31.07).</li></ul></li><li>• <b>Differimento dal 28.02.2021 al 30.04.2021 del termine finale di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti</b> presso terzi, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di <b>stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro</b> o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di altre indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza <sup>8</sup>;</li><li>• <b>Annullamento automatico</b> di tutti i <b>debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a 5.000 euro</b>, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, <b>iscritti a ruolo dal 1.01.2000 al 31.12.2010, a condizione che il beneficiario sia persona fisica o giuridica</b> che, rispettivamente, nell'anno d'imposta 2019 e nel periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2019, abbia percepito un <b>reddito imponibile fino a 30.000 euro</b>;</li><li>• <b>sospensione</b>, fino alla data che sarà individuata con Decreto del MEF (da adottare entro il 22.04.2021), la riscossione e i relativi termini di prescrizione di tutti i <b>debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a 5.000 euro</b>, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal <b>1.01.2000 al 31.12.2010</b>.</li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>6</sup> Sul punto si veda anche art. 68 del "Cura Italia";

<sup>7</sup> La proroga era stata anticipata con [comunicato stampa](#) del MEF del 27.02.2021. Cfr. *infra* art. 13-septies del "Ristori", e art. 68 del "Cura Italia".

<sup>8</sup> Sul punto si veda anche art. 152 del "Rilancio";





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Possibilità per le partite IVA che abbiano subito una <b>riduzione</b> del volume d'affari dell'anno 2020 superiore al 30% rispetto al dato dell'anno precedente, di accedere a una <b>definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato</b> delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018;</li><li>• <b>Proroga al 30.04.2021 della sospensione della procedura di compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo</b>, già prevista per il 2020 dall'articolo 145 del "Rilancio" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione);</li><li>• <b>Proroga al 31.01.2022 della sospensione della notifica e esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività</b>, già prevista, fino al 31.01.2021, ai sensi dell'art. 151 del "Rilancio" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione);</li><li>• <b>Differimento</b> di un anno della decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dall'Agenzia delle Entrate dall'articolo 15, comma 7, del D.Lgs n. 14/2019, c.d. "Codice della crisi d'impresa", con riferimento alle <b>comunicazioni della liquidazione periodica IVA</b> relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa<sup>9</sup>;</li><li>• <b>Proroga dal 16.02 al 16.05</b> di ciascun anno del termine per il <b>versamento dell'imposta sui servizi digitali</b> di cui all'art. 1, comma 42, della L. n. 145/2018, e <b>dal 31.03 al 30.06</b> di ciascun anno per la presentazione della <b>relativa dichiarazione annuale</b>;</li><li>• Con riferimento alla <b>dichiarazione precompilata, proroga al 31.03.2021</b> dei termini relativi<sup>10</sup>:<ol style="list-style-type: none"><li>a) all'invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche e alla scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;</li><li>b) alla consegna agli interessati, da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche;</li><li>c) alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.</li></ol></li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>9</sup> L'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa è stata differita al 1.09.2021 dall'art. 5 del "Liquidità" (cfr. *infra* relativa sezione)

<sup>10</sup> Viene invece spostato al 10.05.2021 il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.







Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 6 - commi da 1 a 4 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche</b>	<p>Si prevede una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche in bassa tensione, diverse dagli usi domestici, per i mesi di <b>aprile, maggio e giugno 2021</b>.</p> <p>La suindicata riduzione attiene alle voci della bolletta identificate come:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "trasporto e gestione del contatore";</li><li>• "oneri generali di sistema".</li></ul> <p>Per l'attuazione di tale disposizione viene autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021<sup>11</sup>.</p>	<p><b>La misura è stata resa operativa con Delibera ARERA <a href="#">124/2021/R/eeI</a> del 29.03.2021</b></p>	<p>All'azienda non è richiesto alcun adempimento</p> <p>cfr. <a href="#">Focus FIPE</a></p>
<b>Art. 6 - commi da 5 a 7 - Riduzione della tariffa del Canone speciale RAI</b>	<p><b>Riduzione pari al 30% del canone speciale Rai</b> in favore, tra l'altro, delle strutture "di somministrazione e consumo e di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico".</p> <p>In favore dei soggetti interessati che abbiano già provveduto al <b>pagamento del canone anteriormente al 23.03.2021</b>, l'Agenzia delle Entrate riconoscerà un <b>credito d'imposta pari al 30% della somma versata</b><sup>12</sup>.</p>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>La <b>scadenza dei termini per il pagamento del canone speciale</b> è stata prorogata al <b>31.05.2021</b><sup>13</sup></p>

<sup>11</sup> Viene previsto, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse (pari a 180 milioni di euro) originariamente stanziato per la disposizione di cui all'art. 8-ter del "Ristori", che pure aveva disposto una riduzione degli oneri delle bollette elettriche per il 2021 (cfr. *infra* relativa sezione) e che viene espressamente abrogata con la norma in oggetto.

<sup>12</sup> A tal fine è assegnata alla contabilità speciale n. 1178 la somma di 25 milioni di euro.

<sup>13</sup> Cfr. [comunicato stampa](#) RAI del 25.03.2021





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 8 - Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale</b>	<p>I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa possono presentare <b>domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga</b> di cui agli articoli 19 e 22 del D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia" per un massimo di 28 settimane nel periodo che intercorre tra l'1.04.2021 e 31.12.2021<sup>14</sup>.</p> <p>Inoltre, fino al <b>30.06.2021</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. 223/1991;</li><li>• sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020<sup>15</sup>;</li><li>• resta preclusa al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 Legge n. 604/1966 e sono sospese le procedure di cui all'art.7 della medesima Legge.</li></ul> <p>Dal <b>1.07.2021</b> al <b>31.10.2021</b> le sospensioni e le preclusioni appena richiamate operano soltanto nei confronti dei datori di lavoro che <u>sospendono o riducono l'attività lavorativa</u> a seguito dell'emergenza epidemiologica<sup>16</sup>.</p>	<b>La misura è operativa</b>	Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS con causale " <b>COVID 19 - DL 41/21</b> " <sup>17</sup> entro il <b>30.04.2021</b> o comunque entro la <b>fine del mese successivo</b> a quello in cui l'attività è stata ridotta oppure sospesa

<sup>14</sup> I trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS che con le modalità di cui all'art. 7 del D.lgs n. 148 del 2015.

<sup>15</sup> Fatte salve le ipotesi in cui il personale già impiegato e interessato dal recesso sia riassunto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore.

<sup>16</sup> Tuttavia, le suddette preclusioni e sospensioni non trovano applicazione: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività, anche a seguito di messa liquidazione della società senza continuazione dell'attività; nei casi in cui, in sede di liquidazione, non si configuri una cessione di beni e attività tale da costituire un trasferimento di azienda o ramo di essa; nel caso di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nei casi di fallimento quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione; nelle ipotesi di esercizio provvisorio per uno specifico ramo d'azienda, con riferimento ai licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

<sup>17</sup> Messaggio INPS n.1297 del 26.03.2021





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 10 - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport<sup>18</sup></b>	<p>Nei confronti dei soggetti beneficiari dell'indennità di cui agli artt. 15 e 15 <i>bis</i> del D.L. 137/2020 c.d. "Ristori" è erogata una <i>tantum</i> <b>un'indennità pari a 2.400 euro</b>.</p> <p>La medesima indennità onnicomprensiva è riconosciuta altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto lavorativo nel periodo compreso tra l'1.01.2019 e il 23.04.2021, che abbiano svolto l'attività lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e che non siano titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente oppure di NASpl.</li><li>• alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.</li><li>• nei confronti dei lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione operanti in settori diversi da quelli menzionati che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.01.2019 e il 23.04.2021 nonché ai lavoratori intermittenti che vantino 30 giornate lavorative nel medesimo periodo e ai lavoratori autonomi privi di partita IVA non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo di riferimento appena indicato.</li><li>• ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dall'1.01.2019 al 23.03.2021 al medesimo Fondo, con un reddito non superiore a 75.000 euro nell'anno 2019, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</li><li>• Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati tra l'1.01.2019 e il 23.03.2019 con un reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2019.</li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	Le <b>domande devono essere presentate</b> telematicamente all'INPS entro il <b>30.04.2021<sup>19</sup></b>

<sup>18</sup> La norma in questione ripropone il regime indennitario originariamente introdotto con l'art. 9 dell'"Agosto".

<sup>19</sup> Prime indicazioni del Messaggio INPS n. 1275/2021 in attesa delle ulteriori precisazioni procedurali.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 15 - Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità</b>	<p>Modifica l'art. 26 del decreto cd. "Cura Italia" prevedendo che a partire dal <b>1.03.2021 e fino al 30.06.2021</b>, nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa <u><b>non possa essere svolta in modalità agile</b></u>, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero per quei lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dagli organi competenti che attesta la presenza di una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche oppure ancora dallo svolgimento di terapie salvavita (compresi i lavoratori affetti da grave disabilità).</p> <p>I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.</p> <p>A decorrere dal <b>16.10.2020 e fino al 30.06.2021</b> i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile anche essendo adibiti a diversa mansione che tuttavia deve rientrare nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.</p>	<b>La misura è operativa</b>	Presentazione della domanda in via telematica all'INPS
<b>Art. 16 - Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego-NASpl</b>	<p>Per le "Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego" concesse dal 23.03.2021 al <b>31.12.2021</b> non opera il requisito dello svolgimento di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.</p>	<b>La misura è operativa</b>	Non è richiesto alcun adempimento





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine</b>	Fino al <b>31.12.2021</b> e nel limite di durata complessiva di 24 mesi, è ammesso il rinnovo oppure la proroga, per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato <sup>20</sup> anche in assenza di esigenze temporanee oppure oggettive di sostituzione di altri lavoratori oppure ad esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. Non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.	<b>La misura è operativa</b>	
<b>Art. 26 - Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica</b>	Istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemologica, ivi comprese espressamente: <ul style="list-style-type: none"><li>• le imprese esercenti attività commerciale o di <u>ristorazione operanti nei centri storici</u>;</li><li>• le <u>imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati</u>.</li></ul>	<b>La misura <u>non</u> è operativa</b>	Il riparto tra le Regioni e le Province autonome sarà effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto coordinamento, con DPCM, su proposta del MEF, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.  Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>20</sup> La presente norma sostituisce il 1° comma dell'art. 93, del "Rilancio"





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare																																																			
<b>Art. 27 - Contributo in favore delle Regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni</b>	Viene confermata la previsione dell'art. 32- <i>quater</i> del "Ristori" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione), relativa a un contributo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2021 in favore delle Regioni a statuto ordinario, destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, e disponendone il riparto tra le Regioni secondo i valori riportati nella tabella che segue:	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>																																																			
	<table border="1"><thead><tr><th>REGIONE</th><th>PERCENTUALE DI RIPARTO</th><th>RIPARTO CONTRIBUTO 2021</th></tr></thead><tbody><tr><td>Abruzzo</td><td>3,16%</td><td>3.000.000</td></tr><tr><td>Basilicata</td><td>2,50%</td><td>2.750.000</td></tr><tr><td>Calabria</td><td>4,46%</td><td>4.900.000</td></tr><tr><td>Campania</td><td>10,54%</td><td>11.600.000</td></tr><tr><td>Emilia-Romagna</td><td>8,51%</td><td>9.350.000</td></tr><tr><td>Lazio</td><td>11,70%</td><td>12.850.000</td></tr><tr><td>Liguria</td><td>3,10%</td><td>3.400.000</td></tr><tr><td>Lombardia</td><td>17,48%</td><td>19.250.000</td></tr><tr><td>Marche</td><td>3,48%</td><td>3.850.000</td></tr><tr><td>Molise</td><td>0,96%</td><td>1.050.000</td></tr><tr><td>Piemonte</td><td>8,23%</td><td>9.050.000</td></tr><tr><td>Puglia</td><td>8,15%</td><td>8.950.000</td></tr><tr><td>Toscana</td><td>7,82%</td><td>8.600.000</td></tr><tr><td>Umbria</td><td>1,96%</td><td>2.150.000</td></tr><tr><td>Veneto</td><td>7,95%</td><td>8.750.000</td></tr><tr><td><b>TOTALE</b></td><td><b>100,00%</b></td><td><b>110.000.000</b></td></tr></tbody></table>			REGIONE	PERCENTUALE DI RIPARTO	RIPARTO CONTRIBUTO 2021	Abruzzo	3,16%	3.000.000	Basilicata	2,50%	2.750.000	Calabria	4,46%	4.900.000	Campania	10,54%	11.600.000	Emilia-Romagna	8,51%	9.350.000	Lazio	11,70%	12.850.000	Liguria	3,10%	3.400.000	Lombardia	17,48%	19.250.000	Marche	3,48%	3.850.000	Molise	0,96%	1.050.000	Piemonte	8,23%	9.050.000	Puglia	8,15%	8.950.000	Toscana	7,82%	8.600.000	Umbria	1,96%	2.150.000	Veneto	7,95%	8.750.000	<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000.000</b>
	REGIONE			PERCENTUALE DI RIPARTO	RIPARTO CONTRIBUTO 2021																																																	
	Abruzzo			3,16%	3.000.000																																																	
	Basilicata			2,50%	2.750.000																																																	
	Calabria			4,46%	4.900.000																																																	
	Campania			10,54%	11.600.000																																																	
	Emilia-Romagna			8,51%	9.350.000																																																	
	Lazio			11,70%	12.850.000																																																	
	Liguria			3,10%	3.400.000																																																	
	Lombardia			17,48%	19.250.000																																																	
	Marche			3,48%	3.850.000																																																	
	Molise			0,96%	1.050.000																																																	
	Piemonte			8,23%	9.050.000																																																	
	Puglia			8,15%	8.950.000																																																	
Toscana	7,82%	8.600.000																																																				
Umbria	1,96%	2.150.000																																																				
Veneto	7,95%	8.750.000																																																				
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>110.000.000</b>																																																				





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 28 - Regime quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19</b>	<b>Proroga dal 30.06.2021 al 31.12.2021</b> della facoltà per le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio di <b>adottare regimi di aiuti alle imprese</b> secondo i massimali e modalità definiti dal <a href="#">"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"</a> <sup>21</sup> (cfr. <i>infra</i> artt. 54, 55, 56, 60, 60-bis e 61 del "Rilancio" <sup>22</sup> ).	<b>La misura è operativa</b>	L'attuazione è demandata agli enti territoriali, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di conferenza delle Regioni e delle Province a  Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a> autonome

<sup>21</sup> Cfr. la quinta modifica del quadro temporaneo, adottata dalla Commissione UE con la [Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28.01.2021](#).

<sup>22</sup> Trattasi, in particolare, di aiuti sotto forma: (i) di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali; (ii) di garanzie sui prestiti alle imprese; (iii) di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; (iv) di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti; (v) di sostegno a costi fissi non coperti.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 30 - commi 1 e 2 – Esenzione canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e altre agevolazioni per i dehors</b>	<p><b>Proroga fino al 30.06.2021</b> in favore dei Pubblici Esercizi di cui all'art. 5, della Legge n. 287/1991<sup>23</sup> titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dell'<b>esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria</b>, che, a partire dal 2021, sostituisce, <i>inter alia</i>, la <b>TOSAP e la COSAP</b><sup>24</sup>;</p> <p>Inoltre, nei confronti degli stessi soggetti, è disposta la proroga fino al <b>30.12.2021</b> delle <b>agevolazioni per i dehors</b> già previste dall'art. 181 del "Rilancio", dall'art. 109 dell'"Agosto", e dall'art. 9-ter del "Ristori", in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• è prevista una <b>procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse</b>, che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo;</li><li>• al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento, <b>la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili</b> (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), <b>funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali) e 146 (relativo all'autorizzazione paesaggistica) del D. Lgs. n. 42/2004 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001.</b></li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra <a href="#">Associazione territoriale</a> a te più vicina

<sup>23</sup> Articolo 5 della Legge n. 287 del 25 agosto 1991:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

<sup>24</sup> Sull'istituzione del nuovo canone (di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019), in sostituzione di TOSAP, COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade, si veda il Dossier Fipe allegato alla circolare Fipe n. 117/2019.







Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 30 - comma 5 – Disposizioni sulla TARI</b>	<p>Per il solo 2021, in deroga alla normativa vigente<sup>25</sup>, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30.06.2021.</p> <p>Le utenze non domestiche che vogliono conferire la gestione dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono comunicare tale scelta al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, <b>entro il 31.05 di ciascun anno</b><sup>26</sup>.</p>	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra <a href="#">Associazione territoriale</a> a te più vicina
<b>Art. 36 - Rifinanziamento Fondi emergenza spettacolo</b>	<p>È previsto il rifinanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• del <b>fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all'art. 89, del "Cura Italia"</b> a cui vengono attribuiti ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2021;</li><li>• del <b>fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del "Rilancio"</b> per il quale vengono stanziati ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2021.</li></ul>	<b>La misura <u>non</u> è operativa</b>	<p>In attesa che vengano emanate le relative disposizioni attuative del MIC</p> <p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra <a href="#">Associazione territoriale</a> a te più vicina</p>

<sup>25</sup> Ai sensi del dell'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione Per il 2021, termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è fissato al 30.04.2021, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del "Sostegni".

<sup>26</sup> Si consideri che ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs n. 116/2020, tali utenze possono essere escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti al di fuori del servizio pubblico.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 37 - Sostegno alle grandi imprese</b>	<p>Istituzione di un Fondo, presso il MISE, per l'anno 2021, con una dotazione di 200 milioni di euro, finalizzata a fornire un sostegno alle grandi imprese<sup>27</sup> che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria<sup>28</sup> a causa della crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica, prevedendo la diretta concessione di prestiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• da restituire nel termine massimo di 5 anni;</li><li>• nei limiti di quanto previsto dal "<a href="#">Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</a><sup>29</sup>";</li><li>• a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione in scadenza.</li></ul>	<p><b>La misura <u>non</u> è operativa</b></p>	<p>In attesa di un Decreto del MISE, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione che stabilisca i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso all'intervento.</p> <p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla nostra <a href="#">Associazione territoriale</a> a te più vicina</p>

<sup>27</sup> Vale a dire le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

<sup>28</sup> Come espressamente definita dal comma 3 della norma in commento.

<sup>29</sup> Cfr. la quinta modifica del quadro temporaneo, adottata dalla Commissione UE con la [Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28.01.2021](#).



## Decreto Legge “NATALE” convertito con legge del 29 gennaio 2021 n.6

Misura	Descrizione	Stato dell’arte	Cosa fare	
<b>Art. 2 - Contributo a fondo perduto per i servizi di ristorazione</b>	<b>Beneficiari:</b> soggetti <sup>30</sup> che – alla data del 19.12.2020 – hanno la partita IVA attiva e svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di seguito indicati:		<b>MISURA CONCLUSA<sup>32</sup></b>	L’importo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato già erogato il contributo del “Rilancio”
	561011	Ristorazione con somministrazione		
	561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende Agricole		
	561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto		
	561030	Gelaterie e pasticcerie		
	561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti		
	561042	Ristorazione ambulante		
	561050	Ristorazione su treni e navi		
	562100	Catering per eventi, banqueting		
	562910	Mense		
	562920	Catering continuativo su base contrattuale		
	563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina		
<p>Possono accedere alla misura solo i soggetti che abbiano già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del “Rilancio” (cfr. <i>infra</i> relativa sezione)<sup>31</sup>.</p> <p>La misura del contributo è pari al 100% dell’importo già ricevuto dal “Rilancio” e, in ogni caso, non potrà essere superiore a 150.000 euro.</p>				

<sup>30</sup> In base a quanto previsto al comma 6, la disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.

<sup>31</sup> [Rispondendo ad interpello n. 95 dell’8.2.2021](#) l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in assenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, i contributi erogati dalla pubblica amministrazione sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA. In questo caso, non essendo richiesta ai fini della erogazione del contributo alcuna prestazione di dare, fare o non fare in capo al singolo beneficiario, l’esborso pubblico costituisce una operazione non rilevante ai fini IVA qualificandosi come una cessione che ha per oggetto denaro di cui all’art.2, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972. Sul punto vedi la [circolare dell’Agenzia dell’Entrate del 22 novembre 2013, n. 34/E](#).

<sup>32</sup> A copertura della misura sono stati stanziati 645 milioni di euro (455 per il 2020 e 190 per il 2021).

## Decreto Legge “RISTORI” convertito con legge del 18 dicembre 2020 n. 176

Misura	Descrizione			Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 1 - Contributi a fondo perduto<sup>33</sup></b>	<b>Beneficiari:</b> soggetti <sup>34</sup> che – già al 25.10.2020 – hanno la partita IVA attiva e svolgono come attività <u>prevalente</u> una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del provvedimento, tra cui anche:			<b>MISURA CONCLUSA<sup>37</sup></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Per chi abbia già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del “Rilancio”: accreditamento diretto<sup>38</sup></li> <li>Per chi non abbia ricevuto il predetto contributo: occorre <b>presentare domanda via web<sup>39</sup></b> entro il <b>15.01.2021</b> (per tutti i dettagli cfr. <a href="#">focus Fipe</a>).</li> </ol>
	<b>400%</b>	932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili		
	<b>200%</b>	561011	Ristorazione con somministrazione		
		561050	Ristorazione su treni e navi		
		562100	Catering per eventi, banqueting		
		920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (anche sale bingo)		
		932930	Sale giochi e biliardi		
		932990	Altre attività di intrattenimento e divertimento		
	<b>150%</b>	561030	Gelaterie e pasticcerie		
		563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina		
<b>50%</b>	561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto			
<p>E' necessario aver subito nel mese di aprile 2020 una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno 1/3 rispetto al mese di aprile 2019<sup>35</sup>. La misura del contributo viene calcolata per ciascuna categoria applicando lo specifico coefficiente sopra indicato alla somma già corrisposta ai sensi dell'art. 25 del “Rilancio”<sup>36</sup>. Il comma 14 (ex art. 1, comma 2, del “Ristori bis”) prevede un <b>aumento del coefficiente di un ulteriore 50% rispetto alla quota predeterminata</b> per alcune tipologie di aziende (tra cui gelaterie, pasticcerie, bar e altri esercizi senza somministrazione) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree c.d. “rosse” e “arancioni”. E' previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che andrà poi moltiplicato per il coefficiente relativo al settore economico di appartenenza. In ogni caso l'importo non potrà essere superiore a 150.000 euro.</p>					

<sup>33</sup> Sull'irrelevanza del contributo a fondo perduto ai fini IVA si veda la nota relativa all'art. 2 del D.L. Natale.

<sup>34</sup> In base all'art. 13-*duodecies* (cfr. *infra*) la disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.

<sup>35</sup> Non sono invece previsti limiti di fatturato, dunque, a differenza dell'art. 25 del “Rilancio” potranno accedere anche le realtà imprenditoriali con fatturati oltre la soglia di 5 milioni di euro.

<sup>36</sup> Per i soggetti che non abbiano usufruito del contributo a fondo perduto stabilito dal “Rilancio”, contributo sarà determinato sulla base dei criteri stabiliti dai commi 4,5 e 6 dell'art. 25 del D.L. “Rilancio”. Il valore risultante da questo calcolo, sarà poi moltiplicato per il coefficiente relativo al proprio settore di riferimento (400%, 200%,100%).

<sup>37</sup> Con [Provvedimento](#) del 20.11.2020 sono state dettate le modalità operative per presentare istanza di accesso al contributo per coloro che non abbiano presentato l'istanza al precedente contributo previsto dal “Rilancio”.

<sup>38</sup> Sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

<sup>39</sup> Mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell'Agenzia delle Entrate oppure attraverso l'utilizzo di un *software* di compilazione e un successivo invio attraverso l'applicativo “Desktop telematico”.



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
(Segue) <b>Art. 1- commi 14 bis e ter - Contributo a fondo perduto per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali<sup>40</sup></b>	<del><b>Contributo a fondo perduto per l'anno 2021</b>, per gli operatori con attività prevalente di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 (cfr. tabella <i>supra</i>), con sede operativa nei <b>centri commerciali</b> e per quelli delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Esso è determinato entro il 30% del contributo disciplinato dai primi commi della medesima norma e spetta a condizione che nel mese di aprile 2020 si sia registrata una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno 1/3 rispetto al mese di aprile 2019; per coloro che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1.01.2019, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito.</del>	<b>La misura non è operativa</b>	Articolo abrogato
<b>Art. 1 quater - Fondo perequativo (ex art. 23 del "Ristori quater")</b>	Istituzione di un Fondo nello stato di previsione del MEF con una dotazione pari a 5,3 miliardi di euro per l'anno 2021 finalizzato alla perequazione delle misure di sostegno economico (fiscali e di ristoro) varate con i provvedimenti emergenziali adottati nell'ambito dell'emergenza Covid-19 <sup>41</sup> da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive, ma che registrino una significativa perdita di fatturato. Si prevede, in particolare, che per tali soggetti possa esser previsto l'esonero totale o parziale della ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri che saranno individuati con un DPCM, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF e del MISE, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari.	<b>La misura non è operativa</b>	In attesa del DPCM attuativo

<sup>40</sup> I commi in questione sono stati abrogati ai sensi dell'art. 1, comma 11, del "Sostegni". I 280 milioni di euro originariamente stanziati per detta misura sono stati destinati al finanziamento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, del "Sostegni" (cfr. *supra* relativa sezione).

<sup>41</sup> La norma si riferisce espressamente, *inter alia*, ai provvedimenti "Cura Italia", "Liquidità", "Rilancio" e "Agosto", oltre al "Ristori".





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 8 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</b>	<p>Riconoscimento di un <b>credito d'imposta pari al 60%</b> per i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale e pari al <b>30% per i canoni di affitto d'azienda</b> relativi ai <b>mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020</b> in favore delle imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del provv., tra i quali anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 561011 - Ristorazione con somministrazione;</li> <li>• 561030 - Gelaterie e pasticcerie;</li> <li>• 561050 - Ristorazione su treni e navi;</li> <li>• 562100 - Catering per eventi, banqueting;</li> <li>• 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina;</li> <li>• 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;</li> <li>• 932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili;</li> <li>• 932930 - Sale giochi e biliardi;</li> <li>• 932990 - Altre attività di intrattenimento e divertimento.</li> </ul> <p>La nuova misura è applicabile indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente <sup>42</sup>.</p> <p>Rimane, invece, come condizione per l'accesso alla misura, l'aver subito una diminuzione di fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.</p>	<p><b>MISURA CONCLUSA</b> <sup>43</sup></p>	<p><b>Oltre all'utilizzo diretto</b><sup>44</sup>, è possibile optare per la <b>cessione, anche parziale</b>, al locatore (anche in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previa sua accettazione) o a soggetti terzi.</p> <p>Scarica qui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il <a href="#">modello</a><sup>45</sup> per la comunicazione della cessione;</li> <li>• le <a href="#">istruzioni</a> per la compilazione</li> </ul>

<sup>42</sup> Diversamente, i crediti d'imposta sui canoni di locazione e affitto d'azienda di cui all'art. 28 del D.L. "Rilancio" (come modificato dall'art. 77 del DL "Agosto" e, quindi, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020) spettano solo ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020.

<sup>43</sup> È bene precisare che la disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"

<sup>44</sup> Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni

<sup>45</sup> Il modello era stato approvato dapprima con [Provv. n..250739/2020](#) del 1.07.2020 dell'Agenzia delle Entrate, poi aggiornato con [Provv. del 14 dicembre 2020](#), per consentire l'invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario e per recepire le modifiche introdotte con i provvedimenti "Agosto" e "Ristori" e infine nuovamente aggiornato con [Provv.n. 43058 del 12.02.2021](#).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 8 ter - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche<sup>46</sup></b>	<p>Potranno beneficiare della misura tutte le imprese che abbiano partita IVA attiva al 25.10.2020 e dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati del Provvedimento (tra cui anche bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, catering e banqueting, discoteche, sale giochi e sale bingo).</p> <p>A tal fine viene istituito nello stato di previsione del MEF un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato alla riduzione della spesa sostenuta dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.</p>	<b>La misura <u>non</u> è operativa</b>	Articolo abrogato

<sup>46</sup>L'articolo è stato abrogato dall'art. 6, comma 2 del "Sostegni" che ha previsto (cfr. relativa sezione) che per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'ARERA, con propri provvedimenti, disporrà la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come: (i) "trasporto e gestione del contatore"; (ii) "oneri generali di sistema". Si veda anche art. 30 del "Rilancio", con il quale è stata disposta la riduzione degli oneri delle bollette elettriche per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 9 - Cancellazione della seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze<sup>47</sup></b>	<p>Per l'anno 2020 è prevista l'esenzione dal pagamento della <b>seconda rata dell'IMU</b> – in scadenza al 16 dicembre u.s. – concernenti gli immobili e le relative pertinenze nei quali si esercitano le attività indicate all'allegato 1 del Ristori, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 561011 - Ristorazione con somministrazione;</li><li>• 561030 - Gelaterie e pasticcerie;</li><li>• 561050 - Ristorazione su treni e navi;</li><li>• 562100 - Catering per eventi, banqueting;</li><li>• 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina;</li><li>• 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;</li><li>• 932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili;</li><li>• 932930 - Sale giochi e biliardi;</li><li>• 932990 - Altre attività di intrattenimento e divertimento.</li></ul> <p>Per accedere al beneficio occorre che i proprietari dei locali siano anche i gestori delle attività esercitate<sup>48</sup>.</p>	<p><b><u>MISURA</u></b> <b><u>CONCLUSA</u></b><sup>49</sup></p>	<p>All'azienda non è richiesto alcun adempimento</p> <p>Cfr. <a href="#">FAQ</a> pubblicate sul sito del MEF</p>

<sup>47</sup> La norma va coordinata con l'art. 78 del D.L. "Agosto" che ha già previsto l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU, tra gli altri, per discoteche e stabilimenti balneari. Sul tema cfr. anche art. 177 del "Rilancio".

<sup>48</sup> Sul punto è bene precisare che l'art. 9-ter comma 1, del "Ristori", ha previsto che l'esenzione trovi applicazione per tutti i soggetti passivi dell'imposta citata (come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. n. 160/2019) che siano anche gestori delle attività economiche. In altri termini, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'IMU non rileva più che il gestore dell'attività sia anche necessariamente proprietario del locale, bensì è sufficiente che sia il soggetto passivo dell'IMU, e quindi colui che concretamente è obbligato a pagare l'imposta.

<sup>49</sup> Sul punto è bene considerare che la **Legge di bilancio per l'anno 2021** (art. 1, commi 599 e ss.) ha previsto anche l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU del 2021 per alcune tipologie di imprese, tra cui stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, discoteche, sale da ballo, night club e simili – sul punto cfr. dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020.







Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p><b>Art. 9 ter commi da 2 a 8 - Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio</b></p>	<p><b>Fino al 30.06.2021<sup>50</sup></b> in favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, della Legge n. 287/1991<sup>51</sup> è previsto l'<b>esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria</b>, che, a partire dal 2021, sostituisce, <i>inter alia</i>, la <b>TOSAP e la COSAP<sup>52</sup></b>;</p> <p>Inoltre, nei confronti degli stessi soggetti, è disposta la proroga fino al <b>30.12.2021<sup>53</sup></b> delle <b>agevolazioni per i de hors</b> già previste dall'art. 181 del "Rilancio" e dall'art. 109 dell'"Agosto"<sup>54</sup>, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è prevista una <b>procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse</b>, che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo;</li> <li>• al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento, <b>la posa in opera</b> temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali de hors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, <b>non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali) e 146 (relativo all'autorizzazione paesaggistica) del D. Lgs. n. 42/2004 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001.</b></li> </ul>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p>

<sup>50</sup> Termine così prorogato dall'art. 30, comma 1, lett. a) del "Sostegni". Il termine originariamente era stato fissato al 31.10.2020 dall'art. 181 del "Rilancio", poi al 31.12.2020 dall'art. 109 dell'"Agosto" e successivamente al 31.03.2021 dall'art. 9 ter, commi 2 e 3 del "Ristori".

<sup>51</sup> Articolo 5 della Legge n. 287 del 25 agosto 1991:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

<sup>52</sup> Sull'istituzione del nuovo canone (di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019), in sostituzione di TOSAP, COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade, si veda il Dossier Fipe allegato alla circolare Fipe n. 117/2019.

<sup>53</sup> Termine così prorogato dall'art. 30, comma 1, lett. b) del "Sostegni". Il termine originariamente era stato fissato al 31.10.2020 dall'art. 181 del "Rilancio", poi al 31.12.2020 dall'art. 109 dell'"Agosto" e successivamente al 31.03.2021 dall'art. 9 ter, commi 4 e 5 del "Ristori".

<sup>54</sup> La norma, infine, apporta modifiche all'art. 10, comma 5, del D.L. n. 76/2020, c.d. "Semplificazioni", convertito, con modificazioni dalla L. n. 120/2020 (cfr. circolari Fipe nn. 115 e 138 del 2020) che ha previsto che non sia subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs n. 42/2004, la posa in opere di elementi e strutture amovibili in pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, fatta eccezione per quelle incidenti su piazze, vie ecc. adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico. Le modifiche apportate con il Decreto in commento mirano a chiarire che le eccezioni debbano riguardare gli spazi prospicienti (in luogo di "adiacenti") i siti archeologici o altri beni di eccezionale (in luogo di "particolare") valore storico o artistico.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 9 quinquies – Estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale<sup>55</sup></b>	<p>La norma prevede che la <b>proroga al 30.04.2021</b> relativa ai soggetti ISA<sup>56</sup> del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi o dell'IRAP prevista dall'art. 98, comma 1 dell'8 Agosto<sup>57</sup> si applichi indipendentemente dal requisito della diminuzione del fatturato, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per tutte le <b>aziende con uno dei codici ATECO indicati all'Allegato 1</b> (tra cui, bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, catering per eventi, banqueting, discoteche, sale giochi e biliardi), che <b>abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle "aree rosse"</b>;</li><li>• e, solo con riferimento agli <b>"esercenti l'attività di gestione di ristoranti"</b>, anche nelle <b>"aree arancioni"</b>.</li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 10 bis – Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID 19</b>	<p>Le indennità di qualsiasi natura erogate in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diverse da quelle esistenti prima della medesima emergenza spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e la non rilevanza ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR di cui al DPR n. 917/1986</p>	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>55</sup> Si ricorda che il MEF con [Decreto del 02.02.2021](#) ha specificato che per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 gli ISA, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano, tra l'altro, nei confronti dei servizi di ristorazione con codice ateco 56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 56.10.41, 56.10.42, 56.21.00, 56.30.00.

<sup>56</sup> Per la proroga per i soggetti non ISA cfr. *infra* art. 13-quinquies del "Ristori".

<sup>57</sup> Originariamente la proroga era stata prevista per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 12 – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</b>	<p>I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa possono presentare domanda di assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021.</p> <p>I datori di lavoro che presentano domanda per le citate sei settimane versano un contributo aggiuntivo determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;</li><li>b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;</li><li>c) contributo aggiuntivo non è previsto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.</li></ul>	<p><b><u>MISURA CONCLUSA</u></b></p>	<p>La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale INPS</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
(Segue) <b>Art. 12 – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</b>	<p>Resta precluso, fino al <b>31.01.2021</b><sup>58</sup>, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Fino alla stessa data è preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.</p> <p>Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di ammortizzazione sociale è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.</p> <p>I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale. È prevista la possibilità di esercitare tale facoltà anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.</p>	<b>MISURA CONCLUSA</b>	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale INPS

<sup>58</sup> Tali preclusioni vengono prorogate, fino al 30.06.2021 ai sensi dell'art. 8 del D.L. c.d. "Sostegni" il quale, inoltre, proroga ulteriormente suddetto termine fino al 31.10.2021 soltanto nei confronti dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica. In precedenza il termine era stato prorogato al 31 marzo 2021 dall'art. 1 commi da 309 a 311 legge 30 dicembre 2020, n. 178.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 12 bis – Misure in materia di integrazione salariale</b>	Sono fissati al <b>15.11.2020</b> i termini decadenziali di <b>invio delle domande</b> di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione in deroga e fondo d'integrazione salariale) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che si collocano tra il 1° e il 30.09.2020. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 12 sopra illustrato sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9.11.2020	<b>MISURA CONCLUSA</b>	
<b>Art. 12 ter – Ulteriori misure in materia di integrazione salariale</b>	I trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 dell'Agosto sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9.11.2020.	<b>MISURA CONCLUSA</b>	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale INPS





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 13 –Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive</b>	Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO dell'Allegato 1 al "Ristori" (cfr. tabella <i>supra</i> ) e hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.	<b>MISURA CONCLUSA</b>	I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione <b>entro il 16.03.2021</b> o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata <b>entro il 16.03.2021</b>
<b>Art. 13 bis - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive</b>	Sono sospesi i versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 del "Ristori".  È sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità (area "rossa") e da un livello di rischio alto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del "Ristori".	<b>MISURA CONCLUSA</b>	I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione <b>entro il 16.03.2021</b> o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata <b>entro il 16.03.2021</b>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 13 ter - Sospensione dei versamenti tributari</b>	<p>Sospensione, <i>inter alia</i>, per le attività dei servizi di ristorazione che abbiano domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree “arancioni” o “rosse”, dei termini in scadenza nel <b> mese di novembre 2020</b> relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta<sup>59</sup></li><li>• ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto.</li></ul>	<b>MISURA CONCLUSA</b>	<p>I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione <b>entro il 16.03.2021</b> o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la data prima indicata.</p>

<sup>59</sup> Sono conseguentemente regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le Regioni e i Comuni.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 13 quater - Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre</b>	<p>Sospensione dei termini che scadono nel <b>mese di dicembre 2020</b> relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Sono conseguentemente regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le Regioni e i Comuni;</li><li>ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;</li><li>ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.</li></ul> <p>La misura opera per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i soggetti <i>(i)</i> con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 30.11.2020 e che <i>(ii)</i> abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020;</li><li>i soggetti che abbiano intrapreso l'attività d'impresa, di arte o professione in data successiva al 30.11.2019;</li><li>a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di cui sopra, tra l'altro, ai soggetti che esercitano:<ul style="list-style-type: none"><li>le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 3.11.2020 (cfr. circolare Fipe n. 168/2020), con domicilio fiscale, sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (quindi anche "aree gialle");</li><li>le attività dei servizi di ristorazione (quindi tutte quelle attività con codice ATECO 56) che abbiano domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree "arancioni" o "rosse", come individuate alla data del 26.11.2020;</li></ul></li></ul>	<p><b>MISURA CONCLUSA</b></p>	<p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione <b>entro il 16.03.2021</b> o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la data prima indicata.</p> <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato</p> <p>cfr. <a href="#">focus Fipe</a>.</p>







Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 13 quinquies - Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP</b>	<p>Proroga del termine di versamento del secondo acconto<sup>60</sup> delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30.11.2020 <b>fino al 10.12.2020</b>, per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato<sup>61</sup>.</p> <p>Lo stesso termine viene tuttavia <b>prorogato al 30.04.2021</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 30.11.2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;</li><li>• <b>a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi</b>, per (i) i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici <b>individuati nell'Allegato 1</b> e nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "aree rosse", ovvero, (ii) con esclusivo riferimento ai <b>servizi di ristorazione</b>, anche nelle c.d. "aree arancioni", come individuate alla data del 26.11.2020.</li></ul>	<p><b>La misura è in parte operativa</b></p>	<p>Nei casi di proroga al <b>30.04.2021</b> i versamenti sospesi dovranno esser effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro tale data.</p> <p>Non si farà luogo al rimborso di quanto già versato</p>

<sup>60</sup> Con riferimento al saldo 2019, e al primo acconto 2020, cfr. *infra* art. 24 del "Rilancio".

<sup>61</sup> Restano ferme le norme di *favor* già previste per i soggetti ISA (cfr. *infra* art. 98 dell'"Agosto e *supra* art. 9-quinquies del "Ristori").





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 13 sexies - Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP</b>	Proroga al <b>10.12.2020</b> del termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui al D.P.R. n. 322/1998, originariamente in scadenza il 30.11.2020.	<b>MISURA CONCLUSA</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 13 septies - Proroga del termine delle definizioni agevolate</b>	Proroga al <b>31.07.2021</b> <sup>62</sup> per le rate in scadenza nel 2020 e al 30.11.2021 per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021 del termine di versamento previsto per la c.d. «rottamazione ter» e per il c.d. «saldo e stralcio».	<b>La misura è operativa</b>	All'impresa non è richiesta alcuna operazione
<b>Art. 13 octies - Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini</b>	Proroga fino al <b>8.04.2022</b> del termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa c.d. Fondo Gasparrini, anche se in ammortamento da meno di un anno <sup>63</sup> . La norma, inoltre, proroga al <b>31.12.2021</b> (rispetto al previgente termine del 31.12.2020) il termine entro cui la banca è tenuta alla sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento.	<b>La misura è operativa</b>	Per richiedere la sospensione delle rate è necessario presentare alla propria banca il relativo <a href="#">modulo di richiesta</a> . Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>62</sup> Si veda l'art. 68, comma 3 del "Cura Italia" che prevedeva quale scadenza originaria quella del 10.12.2020, successivamente prorogata al 1.03.2021 dalla presente norma e da ultimo, ulteriormente prorogata nei termini indicati dal D.L. "Sostegni". Si ricorda inoltre che, ancor prima dell'emanazione del "Sostegni", il [MEF con comunicato n. 36 del 27.02.2021](#) enunciava che era in corso di redazione il provvedimento che avrebbe prorogato il termine del 1°.03.2021 per il pagamento delle rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio". Il Ministero precisava che la proroga avrebbe riguardato il versamento delle rate del 2020 – non ancora versate- cui si sarebbe aggiunta la prima rata del 2021 della rottamazione-ter e che, anche qualora il provvedimento fosse entrato in vigore successivamente al 1°.03.2021, i pagamenti anche se non intervenuti entro tale data, sarebbero stati considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento in seguito disposto.

<sup>63</sup> Si ricorda che già l'articolo 12, comma 2, del Liquidità (cfr. *infra* relativa sezione), aveva prorogato il termine fino al 9.01.2021. Sul punto cfr. anche art. 54 "Cura Italia" (*infra* relativa sezione).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 13 novies - Proroga dei termini per i versamenti del PREU</b>	<p>Il saldo del PREU sugli apparecchi c.d. AWP e VLT (art. 110, comma 6, lett. a) e b) del R.D. n. 773/1931) e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 dovrà essere effettuato entro il 18.12.2020, in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre.</p> <p>Il restante <b>80% del dovuto</b>, potrà esser versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno con le seguenti modalità:</p> <p><b>1° rata entro il 22.01.2021, le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo, l'ultima entro il 30.06.2021.</b></p>	<b>La misura è in parte operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 13 decies - Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione</b>	<p>Introdotte alcune modifiche all'istituto della rateazione concessa dall'agente della riscossione, di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 602/1973, tra le quali si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alla presentazione della richiesta di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo da parte del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive;</li><li>• per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene aumentata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione;</li><li>• i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.</li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 13 duodecies - Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee</b>	Istituzione di un fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e 190,1 milioni di euro per l'anno 2021, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui al "Ristori" in conseguenza del susseguirsi delle Ordinanze del Ministero della Salute, inerenti la collocazione delle Regioni nelle diverse aree di rischio <sup>64</sup> .	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgetevi alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 13 terdecies - Bonus baby-sitting<sup>65</sup></b>	I genitori lavoratori alternativamente, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e solo nel caso in cui nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore: <ul style="list-style-type: none"><li>• limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità (area "rossa") e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;</li><li>• in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.</li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale INPS

<sup>64</sup> La disposizione, inoltre, prevede che alcune delle disposizioni contenute nel "Ristori", tra cui, per quel che più interessa il settore rappresentato, anche quella di cui all'art. 1 (cfr. *supra*) si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni.

<sup>65</sup> Sul punto interviene l'art. 2 del D.L. n.30/2021 che non limita l'ambito di applicazione della misura a seconda della fascia di rischio regionale e muta la disciplina previgente disponendo che per i **figli minori di anni 14** i genitori lavoratori possono richiedere la corresponsione di uno o più bonus baby-sitting nel limite massimo di **100 euro settimanali** per far fronte alle prestazioni rese nei periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, in quelli di durata dell'infezione da Covid-19 oppure di durata della quarantena del figlio e in mancanza della possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 15 –Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo</b>	<p>Ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del Decreto-Legge 5 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ("Agosto") <b>la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.</b></p> <p>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.</p> <p>La stessa indennità è riconosciuta, con le stesse modalità, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, e ai lavoratori intermittenti.</p> <p>Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità, pari a 1000 euro.</p> <p>È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:</p>	<p><b>MISURA CONCLUSA<sup>66</sup></b></p>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p>

<sup>66</sup> Suddetta disposizione è stata prorogata dall'art. 10 del D.L. c.d. "Sostegni" che introduce un'indennità di importo pari a 2.400 euro (vedi *supra* relativa sezione).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
(Segue) <b>Art. 15 – Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;</li><li>• lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;</li><li>• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto in commento;</li><li>• lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguenti: titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del decreto in commento, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.</li></ul>	<b>MISURA CONCLUSA<sup>67</sup></b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>67</sup> Suddetta disposizione è stata prorogata dall'art. 10 del D.L. c.d. "Sostegni" che introduce un'indennità di importo pari a 2.400 euro(vedi *supra* relativa sezione).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 15 bis - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite nonché disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile</b>	<p>È riconosciuta un'indennità pari a ulteriori 1000 euro oltre a quella già prevista dai decreti "Agosto" e "Ristori" per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.</p> <p>L'<b>indennità, pari a 1.000 euro</b> è destinata alle seguenti categorie di lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in commento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.</li><li>• lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:<ul style="list-style-type: none"><li>- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;</li><li>- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;</li><li>- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.</li></ul></li></ul>	<p><b>La misura relativa alle indennità per i lavoratori è <u>CONCLUSA</u><sup>68</sup>.</b></p> <p><b>La decontribuzione in favore dei datori di lavoro in caso di assunzioni con apprendistato di "primo livello" <u>non</u> è operativa</b></p>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p>

<sup>68</sup> Suddetta disposizione è stata prorogata dall'art. 10 del D.L. c.d. "Sostegni" che introduce un'indennità di importo pari a 2.400 euro (vedi *supra* relativa sezione).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p>(Segue)</p> <p><b>Art. 15 bis - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite nonché disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:<ul style="list-style-type: none"><li>- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;</li><li>- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei settori citati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;</li><li>- assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.</li></ul></li><li>• lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione della relativa indennità di disponibilità</li><li>• lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.</li></ul> <p>Per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, il riconoscimento ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</p>	<p><b>La misura relativa alle indennità per i lavoratori è <u>CONCLUSA</u><sup>69</sup>.</b></p> <p><b>La decontribuzione in favore dei datori di lavoro in caso di assunzioni con apprendistato di "primo livello" non è operativa</b></p>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p>

<sup>69</sup> Suddetta disposizione è stata prorogata dall'art. 10 del D.L. c.d. "Sostegni" che introduce un'indennità di importo pari a 2.400 euro (vedi *supra* relativa sezione).







Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 22 - Scuole e misure per la famiglia</b>	<p>In materia di lavoro agile<sup>70</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fino all'età di sedici anni del figlio convivente, il genitore lavoratore dipendente ha il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica;</li><li>• l'astensione dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori, è consentita anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;</li><li>• per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure che consentono lo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni sedici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure dell'articolo in questione.</li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

<sup>70</sup> Sul punto è intervenuto l'art. 2 del D.L. n. 30/2021 a dettare una disciplina parzialmente distinta dalla precedente disponendo che il genitore di figlio convivente **under 16** può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per il periodo di durata della DAD del figlio, dell'infezione da Covid-19 oppure ancora per il periodo di durata della quarantena del minore. È confermato inoltre che in caso di figli minori di **età compresa tra i 14 e 16** anni uno dei genitori, qualora l'attività non possa essere svolta in modalità agile, può astenersi dal lavoro senza che sia riconosciuta la relativa retribuzione (compresa quella figurativa) oppure altra indennità con **divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro**.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 22-bis –Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado<sup>71</sup></b>	<p>È riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa comprensiva della relativa contribuzione figurativa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità (area “rossa”) e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza;</li><li>• ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.</li></ul>	<b>MISURA CONCLUSA</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>71</sup> Sul punto è intervenuto l'art. 2 del D.L. n. 30/2021 a dettare una disciplina solo parzialmente distinta dalla precedente non operando una distinzione per fasce di rischio e mantenendo l'impostazione secondo la quale qualora l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio **minore di anni 14**, nonché il genitore di figli in situazione di grave disabilità, può astenersi dal lavoro per un periodo di tempo pari a quelli sopra indicati e, per il periodo di astensione, gli viene **riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa comprensiva della retribuzione figurativa**.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 32 quater - Contributo in favore delle Regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19</b>	Assegnati alle Regioni ordinarie: <ul style="list-style-type: none"><li>un contributo, pari a 250 milioni di euro, per l'anno 2020, per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, stabilendo che i conseguenti risparmi siano destinati al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;</li><li>un contributo, pari a 110 milioni di euro, per l'anno 2021, da destinare direttamente al ristoro delle richiamate categorie.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Contributo per l'anno 2020: le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato possono essere stabilite dalle Regioni sino al 31.12.2020 con delibera della giunta.</li><li>Contributo per il 2021: la ripartizione del contributo<sup>72</sup> è contenuta nell'art. 27 del D.L. c.d. "Sostegni".</li></ul>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>72</sup> La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 21.01.2021 aveva proposto al MEF di prevedere il suddetto riparto tramite apposita disposizione di legge, secondo l'accordo raggiunto all'unanimità dalla Conferenza stessa ([atto n.7/CSR](#)). Questa proposta è poi stata poi recepita nell'art. 27 del "Sostegni" (cfr. *supra* relativa sezione).





## Decreto Legge “AGOSTO” convertito con legge 13 ottobre 2020 n. 126

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga</b>	<p>Possono essere richiesti trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di 18 settimane collocate nel periodo ricompreso tra il 13.07.2020 e il 31.12.2020.</p> <p>I datori di lavoro che fanno richiesta delle “seconde” 9 settimane devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;</li><li>- il contributo addizionale sarà pari al 9% della per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;</li><li>- il contributo addizionale sarà pari al 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.</li></ul> <p><sup>73</sup>I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, per una durata massima di dodici settimane che devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.</p>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS</p>

<sup>73</sup> Art. 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sul punto interviene anche l'art. 8, comma 2, del D.L. c.d. “Sostegni” disponendo che i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa possono presentare domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per un massimo di 28 settimane nel periodo che intercorre tra l'1.04.2021 e 31.12.2021. Al fine di coordinare quanto previsto dalle due disposizioni appena richiamate, l'INPS con [messaggio n.1297 del 26.03.2021](#) precisa che nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 31.12.2021 i datori di lavoro hanno disposizione 40 settimane di trattamenti evidenziando tuttavia che le 12 settimane previste dalla Legge di bilancio per l'anno 2021 devono collocarsi **entro e non oltre il 30.06.2021**.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 12 legge n.176/2020 cd. Decreto Ristori)</b>	<p>Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti d'integrazione salariale del "decreto agosto" e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale (decreti "Cura Italia" e "Rilancio") è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.</p> <p>I datori di lavoro che richiedono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale. Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.</p> <p><sup>74</sup>Ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti d'integrazione salariale è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.</p>	<b>MISURA CONCLUSA</b>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a><sup>75</sup></p>
<b>Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato</b>	<p>Fino al 31 dicembre 2020, ai datori che assumono, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, è riconosciuto, ai sensi del l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.</p> <p>L'esonero di cui al comma è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.</p>	<b>MISURA CONCLUSA</b>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p>

<sup>74</sup> Art. 1 commi 306-307 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

<sup>75</sup> Circolare INPS n.30/2021





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 7 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali</b>	Fino al 31 dicembre 2020, ai datori che assumono, lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuto, ai sensi del l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione<sup>76</sup></b>	<p>Fino al <b>31 marzo 2021</b>, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.</p> <p>Fino al <b>31 marzo 2021</b> possono essere stipulati contratti di somministrazione tra agenzia e utilizzatore a tempo determinato per i quali lo stesso utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, assunto a tempo indeterminato dall'agenzia.</p> <p>Tale fattispecie non determina in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.</p>	<b>La misura è operativa</b>	

<sup>76</sup> Art. 1 comma 279 legge 30 dicembre 2020 n.178. Suddetto termine è stato prorogato al 31.12.2021 dall'art. 17 del D.L. c.d. "Sostegni" (vedi *supra* relativa sezione)





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p><b>Art. 9 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19</b></p>	<p><b>Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, e quelli impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali</b> che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.</p> <p>È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali</b> che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;</li> <li>• <b>lavoratori intermittenti</b> che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;</li> <li>• <b>lavoratori autonomi, privi di partita IVA</b>, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.</li> </ul> <p>È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;</li> <li>• ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.</li> </ul> <p><b>Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;</li> <li>• b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;</li> <li>• c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.</li> </ul>	<p><b>MISURA CONCLUSA<sup>77</sup></b></p>	<p>Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p><b>Art. 14 - Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo</b> (art. 12 legge n.176/2020 cd. Decreto Ristori)</p>	<p>Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali introdotti dall'art. 3 del decreto "agosto":</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223) e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;</li><li>• è preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604 e restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604.</li></ul> <p>Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.</p> <p>I divieti di licenziamento non si applicano nelle ipotesi di:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di Naspi.</li><li>2. fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.</li></ol>	<p><b><u>MISURA CONCLUSA</u></b></p>	

<sup>77</sup> Sul punto è intervenuto l'art. 10 del D.L. c.d. "Sostegni" il quale ha introdotto un'indennità di importo pari a 2.400 euro (vedi *supra* relativa sezione).







Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 19 - Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse</b>	<p>I datori di lavoro che nell'anno 2020 hanno sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID19, possono presentare domanda dei trattamenti di integrazione salariale con specifica causale "COVID 19 – Obbligo permanenza domiciliare".</p> <p>Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità citati, fino a un massimo di 4 settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.</p>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	
<b>Art. 21 bis - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici</b>	<p><del>Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi:</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>• all'interno del plesso scolastico;</del></li><li><del>• nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;</del></li><li><del>• all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.</del></li></ul> <p><del>In alternativa, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, percependo un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.</del></p> <p><del>Il beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.</del></p> <p><del>Si rinvia all'art. 22 del "Ristori"</del></p>	<b>La misura è operativa</b>	<p>Lo svolgimento in modalità avviene previa presentazione telematicamente sul portale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.</p> <p>Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 21 ter - Lavoro agile per genitori con figli con disabilità<sup>78</sup></b>	Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.	<b>La misura è operativa</b>	Lo svolgimento in modalità avviene previa presentazione telematicamente sul portale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
<b>Art. 26 comma 1 bis - Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena<sup>79</sup></b>	<p>Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria</p> <p>È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.</p> <p>A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.</p>	<b>La misura è operativa</b>	Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS

<sup>78</sup> La presente disposizione è stata inserita in occasione della conversione in Legge del D.L. n.104/2020 c.d. "Agosto".

<sup>79</sup> Sostituzione del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Relativamente all'anno 2021, dapprima, la Legge di bilancio per l'anno 2021 con l'art.1, comma 481, prorogava il termine fino al 28 febbraio 2021, successivamente interveniva l'art.19, comma 1, del D.L. c.d. "milleproroghe" (conv. in L. 21/2021) disponendo la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) ed infine, l'art. 15 del D.L. c.d. "Sostegni", intervenendo sull'art. 26 del D.L. c.d. "Cura Italia", dispone un'ulteriore proroga fino al 30.06.2021.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19 - Decontribuzione Sud<sup>80</sup></b>	<p>È riconosciuta una agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai datori di lavoro che instaurano rapporti di lavoro subordinato, purché la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Per sede di lavoro, infatti, si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.</p> <p>L'agevolazione si applica fino al 31 dicembre 2029, modulata come segue:</p> <p>a) in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025; b) in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; c) in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.</p>	<b>La misura è operativa</b>	<p>I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020, i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento &lt;Imponibile&gt; e l'elemento &lt;Contributo&gt; della sezione &lt;DenunciaIndividuale&gt;</p>
<b>Art. 31 comma 4-ter, credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione ex art. 125 del "Rilancio"</b>	<p>Previsto un incremento pari a 403 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del "Rilancio" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione)<sup>81</sup></p>	<b>La misura è operativa</b>	<p>cfr. sezione "Rilancio" art. 125</p>

<sup>80</sup> Modificato da art. 1 commi da 161 a 168 della legge 30 dicembre n. 178/2020.

<sup>81</sup> Con [Provvedimento](#) dell'Agenzia dell'Entrate del 16.12.2020 è stata determinata la nuova percentuale di fruizione del credito, alla luce delle nuove risorse stanziare con la misura in oggetto.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 58 - Fondo per la filiera della ristorazione</b>	<p>Istituzione di un fondo nello stato di previsione del MIPAAF con una dotazione di 450 milioni (250 per il 2020 e 200 per il 2021)<sup>82</sup>, specificamente finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti<sup>83</sup>, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., tra le altre, alle imprese, già in attività alla data del 15.08.2020 con codice ATECO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 56.10.11 ("ristorazione con somministrazione");</li><li>• 56.29.10 ("mense");</li><li>• 56.21.00 ("catering per eventi, banqueting")<sup>84</sup></li><li>• 56.29.20 ("catering continuativo su base contrattuale");</li></ul> <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore al 75% dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei corrispondenti mesi del 2019<sup>85</sup>.</p> <p>Il beneficiario è tenuto ad acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale. L'ammontare del contributo va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro, IVA esclusa.</p>	<p><b>MISURA CONCLUSA</b></p> <p><b>(D. interm. del 27.10.2020 e avviso del 25.11.2020)</b></p>	<p>Occorre presentare domanda <b>entro il 15.12.2020</b><sup>86</sup>, secondo 2 modalità alternative:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. via web accedendo alla pagina dedicata c.d. <a href="#">portale della ristorazione</a>. Il richiedente (vale a dire il rappresentante legale dell'impresa) deve fare accesso tramite lo SPID a lui intestato e dovrà seguire la procedura guidata (consulta le <a href="#">istruzioni alla presentazione della domanda tramite web</a>);</li><li>2. consegnando il plico in busta chiusa contenente tutta la documentazione, tra cui il <a href="#">modulo di domanda</a> compilato, presso l'Ufficio postale (consulta le <a href="#">istruzioni alla presentazione della domanda tramite Ufficio Postale</a>).</li></ol> <p>Per ulteriori dettagli cfr. <a href="#">Focus Fipe</a></p>

<sup>82</sup> La dotazione del Fondo è stata modificata con l'art. 31-*decies* del "Ristori". La dotazione originaria era pari a 600 milioni per il 2020.

<sup>83</sup> Scarica la [tabella dei prodotti acquistabili](#)

<sup>84</sup> Tali imprese sono state inserite, su espressa istanza della Federazione, con la legge di conversione.

<sup>85</sup> Per le imprese che abbiano avviato l'attività a decorrere dal 1.01.2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito della perdita di fatturato (sul punto cfr. [Focus Fipe](#))

<sup>86</sup> Il termine originariamente fissato al 28.11.2020 dall' [Avviso n. 9310308](#) del 12.11.2020 del MIPAAF è stato poi prorogato al 15.12.2020 con l'art. 31-*decies* del "Ristori".





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 59 - Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici</b>	<p>Riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone "A" o equipollenti (centri storici) dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato un certo numero di presenze turistiche di cittadini residenti in Paese esteri<sup>87</sup>.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi (realizzato nelle predette zone) riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e quello del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:</p> <p>a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro<sup>88</sup>;</p> <p>b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro<sup>89</sup>;</p> <p>c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro<sup>90</sup>.</p> <p>E' comunque previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per gli altri soggetti e detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.07.2019. In ogni caso l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.</p> <p>Il contributo in oggetto non è cumulabile con quello di cui al precedente art. 58.</p>	<p><b>MISURA CONCLUSA</b></p> <p>(Prov. AdE <a href="#">prot. n. 0352471/2020</a>)</p>	<p>Occorre compilare e trasmettere l'istanza <b>a partire dal 18.11.2020 e non oltre il 14.01.2021</b>, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate (cfr. <a href="#">Focus Fipe</a>).</p> <p>Scarica qui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il <a href="#">modello</a> dell'istanza;</li><li>• le <a href="#">istruzioni</a> per la compilazione;</li><li>• la <a href="#">guida</a> dell'AdE;</li></ul>

<sup>87</sup> Si tratta delle seguenti città **Agrigento, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Como, Firenze, Genova, La Spezia, Lucca, Matera, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Ragusa, Ravenna, Rimini, Roma, Siena, Siracusa, Torino, Urbino, Venezia, Verbania, Verona.**

<sup>88</sup> nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 15.08.2020 (i.e. entrata in vigore del decreto in commento).

<sup>89</sup> nel medesimo periodo d'imposta di cui alla nota precedente.

<sup>90</sup> nel medesimo periodo d'imposta di cui alle note precedenti.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 60 - Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese</b>	<p>Rifinanziamento di una pluralità di misure a sostegno delle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 64 milioni di euro per il 2020 per la c.d. “nuova Sabatini”<sup>91</sup> (art. 2, D.L. n. 69/2013, convertito con L. n. 98/2013) – finanziamenti agevolati per le PMI per investimenti in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo;</li><li>- 500 milioni di euro per il 2020 per lo strumento dei contratti di sviluppo<sup>92</sup> (art. 43, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008)<sup>93</sup>;</li><li>- 200 milioni di euro per il 2020 per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa di cui all'art. 43 del “Rilancio” (cfr. <i>infra</i> relativa sezione)<sup>94</sup>, la cui dotazione per il 2020, quindi, passa da 100 (dotazione iniziale) a 300 milioni;</li><li>- 50 milioni di euro per il 2021 per il Fondo per il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese di cui all'art. 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145<sup>95</sup>;</li><li>- 10 milioni di euro per il 2020 per il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del D.L. n. 83/2012, convertito, con L. n. 124/2012;</li><li>- 950 milioni di euro per l'anno 2021 per il Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, volto a dare sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.</li></ul>	<b>MISURA CONCLUSA</b>	Per maggiori informazioni rivolgetevi alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>91</sup>Con [circolare del MISE n.434 del 10.02.2021](#) sono state chiarite le modifiche introdotte alla c.d. “Nuova Sabatini” dalla Legge di bilancio 2021 e relative alla erogazione del contributo in un'unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1.01.2021. In allegato alla circolare è presente il [modulo di richiesta della erogazione](#) che sostituisce quello di cui alla [circolare n.14036 del 15 febbraio 2017](#) (cfr. Dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020, art. 1, commi 95 e 96).

<sup>92</sup> Sul tema dei contratti di sviluppo è intervenuta anche la Legge di bilancio per l'anno 2021 (cfr. Dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020, art. 1, commi da 84 e 86).

<sup>93</sup> Attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo si intende sostenere investimenti di grande dimensione, ed in particolare, programmi di sviluppo:

- industriale: finalizzati alla produzione di beni e servizi;
- di attività turistiche: finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica, con possibilità di includere investimenti relativi ad attività commerciali (max 20 % del totale);
- di tutela ambientale: finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente.

<sup>94</sup> Tale disposizione prevede l'istituzione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del D.Lgs n. 30/2005, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. È bene inoltre segnalare che vengono previste ulteriori modifiche all'art. 43 del “Rilancio”, al quale viene introdotto il comma 2 *bis* volto a estendere l'operatività del fondo a copertura dei costi relativi alla proroga di 6 mesi della cassa integrazione (cfr. *infra* sezione “Rilancio”).

<sup>95</sup> Il comma 228 della legge di bilancio 2019 prevede un contributo a fondo perduto per le micro e le piccole imprese, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 60, comma 7 sexies<sup>96</sup> - Contributo a fondo perduto per le imprese situate in Comuni colpiti da eventi calamitosi</b>	<p>Istituzione di un Fondo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, per consentire l'accesso al contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del "Rilancio", anche alle imprese con domicilio fiscale o sede operativa in determinati Comuni colpiti da eventi calamitosi.</p> <p>La domanda può essere presentata solo dai soggetti che non abbiano già richiesto il predetto contributo a fondo perduto e che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31.01.2020;</li><li>• tali Comuni devono essere (i) classificati "totalmente montani", di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT, oppure, (ii) ricompresi nella Circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e (iii) non inseriti nell'elenco dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni (cfr. pag. 7) pubblicate con provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020;</li><li>• abbiano compensi o ricavi (relativi al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020) non superiori a 5 milioni di euro;</li><li>• abbiano una partita IVA con data di inizio attività non successiva al 30.04.2020.</li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	<p>Occorre compilare e trasmettere l'istanza a partire dal 10.02.2021 e non oltre il 24.02.2021, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (cfr. <a href="#">Focus Fipec</a>).</p> <p>Scarica qui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il <a href="#">modulo</a> relativo all'istanza;</li><li>• le <a href="#">istruzioni</a> per la compilazione</li></ul>
<b>Art. 61 bis - Semplificazione burocratica amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30</b>	<p>La norma prevede che lo Stato, al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo o professionale.</p>	<b>La misura non è operativa</b>	<p>In attesa di un Decreto del MISE, sentito il MEF – da adottare entro il 12 gennaio 2021 – con cui saranno individuate le misure di attuazione della norma in commento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>

<sup>96</sup> Per la determinazione del contributo trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 25, comma 5, del "Rilancio" (cfr. [Faq Fipec n. 4](#) – art. 25 Rilancio).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 62 - Aiuti alle piccole e micro imprese</b>	<p>La norma modifica l'art. 61 del "Rilancio" (cfr. relativa sezione), disponendo che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del provvedimento prima citato, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31.12.2019, purché le stesse:</p> <p>a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure</p> <p>b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure</p> <p>c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.</p>	<b>La misura è operativa</b>	Cfr. sez. Rilancio art. 61
<b>Art. 64 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI<sup>97</sup></b>	<p>Incremento di 7 miliardi e 335 milioni di euro<sup>98</sup> per il triennio 2023 - 2025 del Fondo Centrale di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della L. n. 662/1996<sup>99</sup>.</p> <p>La Legge di conversione ha previsto l'estensione delle garanzie concesse dal Fondo anche per le imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà, a condizione che le stesse imprese rispettino i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, lett. g-bis), g-ter) e g-quater<sup>100</sup>.</p>	<b>La misura è operativa</b>	Cfr. sez. Liquidità art. 13

<sup>97</sup> La legge di conversione, inoltre, ha previsto delle modifiche alla disciplina delle garanzie straordinarie che possono essere concesse da SACE S.p.A. (cfr. infra sez. "Liquidità" art. 1).

<sup>98</sup> In particolare, 3,1 miliardi per l'anno 2023, 2,635 miliardi per il 2024 e 1,6 miliardi per il 2025

<sup>99</sup> Come noto, il Fondo, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso. Sul punto cfr. *infra* sezione "Liquidità" art. 13, ai sensi del quale è stato previsto, fino al 31.12.2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (sul tema si veda anche Circolare Fipe n. 121/2020), che ora vede un regime premiante nel caso di imprese del Mezzogiorno.

<sup>100</sup> Deve dunque trattarsi di imprese che:

- in data precedente al 31.01.2020, non hanno esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate";
- le cui esposizioni già classificate come deteriorate prima del 31.01.2020 e oggetto di misure di concessione, non sono più classificabili, alla data del 9.04.2020, come deteriorate e non presentino importi in arretrato dopo le misure di concessione, per cui si può ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Le imprese che si trovano in tale condizione non possono avere accesso alla garanzia sui finanziamenti con rinegoziazione del debito pregresso;







Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 64 bis – Calcolo della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI</b>	La disposizione – introdotta in sede di conversione – interviene sulla disciplina di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del "Liquidità" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione) che fino al 31.12.2020 consente l'accesso agli interventi relativi al Fondo di Garanzia per le PMI alle imprese con un numero di dipendenti non superiori a 499. Ai sensi della disposizione in commento, viene chiarito che il numero di 499 dipendenti è determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019.	<b>La misura è operativa</b>	Cfr. sezione "Liquidità"

• ovvero, che, successivamente al 31.12.2019 sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, purché, al 9.04.2020, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e la banca possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 65 - Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 del D.L. Cura Italia</b>	<p>La disposizione ha disposto la proroga della moratoria straordinaria di cui all'art. 56 del "Cura Italia"<sup>101</sup> che, per effetto dell'art. 1, comma 248 della Legge di bilancio per l'anno 2021<sup>102</sup>, avrà valenza fino al <b>30.06.2021</b><sup>103</sup>.</p> <p>Inoltre, viene prevista una proroga fino al 31.01.2021 (anziché 30.09.2020) della sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie di cui art. 37 <i>bis</i> del "Liquidità"<sup>104</sup>.</p>	<b>La misura è operativa</b> <sup>105</sup>	<p>Per le imprese già ammesse al <b>15.08.2020</b> alle misure di sostegno previste dall'art. 56 del "Cura Italia", la <b>proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte del beneficiario</b>, da far pervenire al finanziatore entro il 30.09.2020.</p> <p>Viene altresì specificato che nei confronti delle imprese che già abbiano avuto accesso alle citate misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al comma 8 del richiamato art. 56, decorre dal 31.01.2021</p>

<sup>101</sup> Cfr. *infra* sezione "Cura Italia", art. 56.

<sup>102</sup> Cfr. dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020

<sup>103</sup> La disposizione in oggetto aveva previsto la proroga fino al 31.01.2021.

<sup>104</sup> Cfr. *infra* sezione "Liquidità", art. 37 *bis*.

<sup>105</sup> La Commissione Europea, con Decisione [SA.57717](#), ha dato il via libera alla proroga (sul punto cfr. anche [comunicato](#) del MEF del 29.09.2020)





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 71 - Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società</b>	Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 31.07.2021 <sup>106</sup> , viene riconosciuto l'esercizio delle facoltà già previste dall'art. 106, commi da 2 a 6, del "Cura Italia" <sup>107</sup> , al fine di contenere sia il rischio sanitario, sia i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure.	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgeti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 73 - Rifinanziamento Cashback</b>	Incrementa la dotazione del fondo per il finanziamento delle misure premiali circa l'uso di pagamenti elettronici previste dalla legge di bilancio 2020 <sup>108</sup> . In estrema sintesi, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato aderenti al programma e che effettueranno almeno 50 transazioni con strumenti elettronici per ciascun semestre <sup>109</sup> riceveranno un rimborso pari al 10% dell'importo versato (fino a un massimo di 150 euro) <sup>110</sup> .	<b>La misura è operativa</b> <b>(Decreto MEF 24 novembre 2020 n. 156)</b>	Per maggiori informazioni rivolgeti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>106</sup> Il termine fissato dalla norma in esame al 15.10.2020 è stato prorogato al 31.12.2020 con il D.L. n. 125/2020 convertito con L. n. 159/2020, poi ulteriormente prorogato al 31.03.2021 dal D.L. n. 183/2020 c.d. "milleproroghe" e infine, in sede di conversione di quest'ultimo, differito al 31.07.2021.

<sup>107</sup> Cfr. *infra* sezione "Cura Italia", art. 106.

<sup>108</sup> Cfr. art. 1, comma 288 della legge di bilancio 2020.

<sup>109</sup> La misura del rimborso è determinata con riferimento ai seguenti periodi: a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021; b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021; c) 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022. È previsto anche un periodo sperimentale nel mese di dicembre 2020.

<sup>110</sup> È previsto anche un rimborso speciale (pari a 1.500 euro) per i primi 100.000 aderenti che in ciascun semestre abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 76 - Sospensione scadenza titoli di credito</b>	<p>Modifica dell'art. 11 del "Liquidità" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione), disponendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>la sospensione dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, abbia luogo fino al 31.08.2020<sup>111</sup>;</li><li>che gli assegni portati all'incasso, a prescindere dalla data di emissione, non sono protestabili fino 31.08.2020<sup>112</sup></li></ul>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Per maggiori informazioni rivolgitte alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 77 - Misure urgenti per il settore turistico<sup>113</sup></b>	<p>Modifica l'art. 28 del "Rilancio" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione, e "focus Rilancio" – Circolare Fipe n. 116/2020), in materia di <b>credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ampliando la platea dei beneficiari del suddetto credito d'imposta, inserendo anche le strutture termali;</li><li>estendendo il periodo per il quale far valere il credito d'imposta, <b>includendovi anche il mese di giugno<sup>114</sup></b> (oltre a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio), mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, il periodo da prendere in considerazione deve ora comprendere, oltre a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, anche il mese di luglio<sup>115</sup>.</li></ul>	<b><u>MISURA CONCLUSA<sup>116</sup></u></b>	Cfr. <i>infra</i> sez. "Rilancio" art. 28

<sup>111</sup> Il termine di sospensione è stato ulteriormente prorogato al 31.01.2021 dall'art.1, comma 207, della Legge di Bilancio per l'anno 2021.

<sup>112</sup> Viene inoltre previsto che le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli art. 2 e 5 della L. n. 386/1990 e la penale, pari al 10% della somma dovuta e non pagata di cui all'art. 3 della medesima legge si applicano in misura dimezzata se il traente, entro il 30.10.2020, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

<sup>113</sup> In sede di conversione in legge è stata introdotta la modifica dell'art. 1-bis del D.L. Liquidità (prestiti garantiti da SACE). Cfr. *infra* sezione liquidità

<sup>114</sup> L'art. 8 del "Ristori" (cfr. *supra* relativa sezione) ha previsto, in favore, tra le altre, delle imprese del comparto della ristorazione, l'estensione del credito d'imposta anche con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

<sup>115</sup> La norma, inoltre, proroga sino al 31.03.2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista dall'art. 56 del "Cura Italia" per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30.09.2020. Come esplicitato dalla Legge di conversione, occorre fare riferimento solo alle imprese individuate dall'art.61, comma 2, lett. a), l), m) e r), del "Cura Italia", vale a dire: i) le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; ii) le aziende termali di cui alla L. n. 323/2000, e centri per il benessere fisico; iii) i soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici; iv) i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

<sup>116</sup> La Commissione Europea ha dato il via libera alla disposizione con le decisioni [SA.57429](#), [SA.58159](#) e [SA.58159](#).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 78 - Esenzione seconda rata IMU per i settori del turismo e dello spettacolo</b>	<p>La norma prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU<sup>117</sup> per alcune categorie di immobili, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;</li><li>- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;</li><li>- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate<sup>118</sup>;</li><li>- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate<sup>119</sup>.</li></ul>	<p><b><u>MISURA CONCLUSA</u></b><sup>120</sup></p>	<p>All'azienda non è richiesto alcun adempimento</p>

<sup>117</sup> La norma va coordinata con l'art. 177 del "Rilancio" (cfr. *infra* relativa sezione) che ha sancito per alcune categorie di immobili (tra i quali anche quelli adibiti a stabilimenti balneari) l'esenzione dalla prima rata dell'IMU. Si ricorda inoltre che l'art. 9 del "Ristori" (cfr. *supra* relativa sezione) ha previsto anche l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU, per alcune categorie di aziende, tra cui anche quelle della ristorazione. In ordine al tema in commento cfr. anche [Decreto](#) del MEF del 10.06.2020. Sul punto è bene considerare che la **Legge di bilancio per l'anno 2021** (art. 1, commi 599 e ss.) ha previsto anche l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU del 2021 per alcune tipologie di imprese, tra cui stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, discoteche, sale da ballo, night club e simili – sul punto cfr. dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020.

<sup>118</sup> Per questa tipologia di immobili l'esenzione è prevista anche per gli anni 2021 e 2022, condizionata tuttavia all'autorizzazione della Commissione Europea ex art. 108, par. 3 TFUE);

<sup>119</sup> Sul punto è bene precisare che l'art. 9-ter, comma 1, del "Ristori", ha previsto che l'esenzione trovi applicazione per tutti i soggetti passivi dell'imposta citata (come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. n. 160/2019) che siano anche gestori delle attività economiche. In altri termini, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'IMU non rileva più che il gestore dell'attività sia anche necessariamente proprietario del locale, bensì è sufficiente che sia il soggetto passivo dell'IMU, e quindi colui che concretamente è obbligato a pagare l'imposta.

<sup>120</sup> Salvo quanto riportato nella nota precedente.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi</b>	La disposizione opera nei confronti dei <b>versamenti tributari e contributivi già sospesi fino al 16.09.2020 ad opera degli artt. 126<sup>121</sup> e 127<sup>122</sup> del Rilancio</b> (cfr. <i>infra</i> relativa sezione), prevedendo la possibilità di beneficiare di <b>un'ulteriore rateizzazione</b> (cfr. colonna "cosa fare").	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	<p>Gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata <b>entro il 16.01.2021<sup>123</sup></b>.</p> <p>La disposizione precisa altresì che non verranno rimborsate somme eventualmente già versate.</p>

<sup>121</sup> L'art. 126 del Rilancio, richiama l'art. 18 commi 1-6 del "Liquidità" [quindi si tratta dei versamenti (i) in autoliquidazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, (ii) in autoliquidazione dell'IVA, (iii) dei contributi previdenziali e assistenziali, (iv) dei premi per l'assicurazione obbligatoria] e l'art. 19 del "Liquidità" concernente le ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari.

<sup>122</sup> L'art. 127 del Rilancio, richiama gli artt. 61 e 62 del "Cura Italia", il primo attiene a tutti i versamenti confluiti nell'art. 18 del "Liquidità", il secondo invece a tutti gli "adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale".

<sup>123</sup> Con il Messaggio n. 102 del 13.01.2021 l'INPS comunica che anche se non eseguito entro il 16.01.2021, il pagamento della prima rata del restante 50% sarà considerato validamente intervenuto anche se versato entro il 31.01.2021.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 98 - Proroga acconto IRAP per i soggetti ISA<sup>124</sup></b>	<p>Proroga al 30.04.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice<sup>125</sup>.</p> <p>La proroga è limitata ai soli contribuenti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente<sup>126</sup>.</p>	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 98 bis - Regolarizzazione versamenti ISA</b>	<p>Riconosce ai soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la possibilità di regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30.10.2020 i versamenti dovuti e non versati, con la maggiorazione dello 0,8%.</p> <p>In ogni caso, non si fa luogo alla restituzione degli importi eventualmente già versati.</p>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>124</sup> Ai fini della individuazione delle attività a cui non si applicano gli ISA si veda la nota relativa all'art. 9 *quinquies* del DL Ristori.

<sup>125</sup> Il secondo periodo del comma 1, estende la platea dei beneficiari dell'agevolazione anche ai contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale (art. 1, comma 2, [DPCM 27 giugno 2020](#)). Sul punto cfr. anche sezione "Rilancio" art. 148.

<sup>126</sup> La norma va coordinata con l'art. 9-*quinquies* del "Ristori" (ex art. 6 del "Ristori *bis*" (cfr. *supra* relativa sezione) secondo cui la proroga si applica **indipendentemente dal requisito della diminuzione del fatturato sopra citata** per (i) i soggetti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del "Ristori", aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "aree rosse", ovvero, (ii) con esclusivo riferimento agli "esercenti l'attività di gestione di ristoranti", anche nelle c.d. "aree arancioni".





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 99 - Proroga riscossione coattiva</b>	<p>Proroga dal <b>31.08.2020 al 15.10.2020</b> i termini di sospensione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) dei versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali di cui all'art. 68, commi 1 e 2 <i>ter</i> del "Cura Italia" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione);</li><li>2) degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del termine di sospensione, dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione o indennità analoghe o di assegni di quiescenza (cfr. <i>infra</i> sezione "Rilancio" art. 152).</li></ol>	<p><b><u>MISURA</u></b> <b><u>CONCLUSA</u></b></p>	<p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione.</p>







Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 100 - Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali<sup>127</sup></b>	<p>La norma detta una serie di disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, tra le quali si stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della Legge di bilancio 2019, relative alla durata quindicennale delle concessioni demaniali, si applicano, tra l'altro, anche alle concessioni lacuali e fluviali, e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione;</li><li>dal 01.01.2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro;</li><li>nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi, <b>sono sospesi fino al 15.12.2020 i procedimenti amministrativi pendenti al 15.08.2020 e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni</b>, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni per le concessioni indicate, e le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto<sup>128</sup>;</li><li>che i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti al 15.08.2020, concernenti il pagamento dei canoni, <b>possono essere definiti<sup>129</sup></b>, previa <u>domanda<sup>130</sup></u> all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, <b>mediante versamento:</b><ul style="list-style-type: none"><li>i- <b>in un'unica soluzione di un importo pari al 30% delle somme richieste</b> (dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo);</li><li>ii- <b>rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60% delle somme richieste.</b></li></ul></li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	<p>Per accedere alla sanatoria, occorre presentare apposita domanda entro il 15.12.2020. Entro il <b>30.09.2021</b> dovrà essere versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.</p> <p>La presentazione della domanda nel termine indicato sospende i relativi procedimenti giudiziari o amministrativi, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato, mentre il mancato pagamento di una rata entro 60 giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.</p>

<sup>127</sup> Sui medesimi profili cfr. anche *infra* sezione "Rilancio", art. 182.

<sup>128</sup> Le disposizioni su sospensione e inefficacia non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

<sup>129</sup> Anche questa disposizione non trova applicazione nei casi indicati alla nota precedente.

<sup>130</sup> Circa i termini per la presentazione della domanda cfr. colonna "cosa fare"





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 108 - Maggiorazione ex Tasi</b>	Modifica l'art. 1, comma 755 della Legge di bilancio 2020, chiarendo che la <b>maggiorazione dell'IMU</b> sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i Comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08% <sup>131</sup> .	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>131</sup> Sul punto è bene ricordare che la Legge di bilancio 2020 ha riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L'aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai Comuni a determinate condizioni. In particolare, con deliberazione del consiglio comunale, i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. In tale ambito, già nella disciplina previgente veniva concesso ai Comuni di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14% (quindi aumento pari allo 0,08), in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Con la modifica in esame si precisa che la maggiorazione dell'aliquota non può eccedere l'aliquota massima aggiuntiva dello 0,08%, con lo scopo, quindi, di definire puntualmente la quota aggiuntiva della maggiorazione. La norma previgente – definendo la maggiorazione come aliquota massima complessiva dell'1,14 (cioè 10,6 più 0,08%) – poteva ingenerare confusione rispetto alla facoltà attribuita ai Comuni di manovrare tale maggiorazione, qualora non sia stata definita l'aliquota massima del 10,6 ma si intenda comunque applicare la predetta maggiorazione.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 109 - Proroga esonero TOSAP e COSAP<sup>132</sup></b>	<p>Modifica i commi 1, 2 e 3 dell'art. 181 del "Rilancio" (cfr. relativa sezione) prorogando di 2 mesi (dal 31.10.2020 al 31.12.2020) le agevolazioni <i>dehors</i> per i pubblici esercizi ivi previste.</p> <p>Dunque, <b>dal 01.05.2020 al 31.12.2020<sup>133</sup></b>, i pubblici esercizi di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991<sup>134</sup>, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono <u>esonerati dal pagamento della TOSAP e del COSAP</u>;</li><li>• è prevista una <u>procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni</u> per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e non è dovuta l'imposta di bollo;</li><li>• al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali <i>dehors</i>, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, <u>non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali) e 146 (relativo all'autorizzazione paesaggistica) del D.Lgs. n. 42/2004 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001.</u></li></ul>	<b>MISURA CONCLUSA</b>	Per maggiori informazioni rivolgitte alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>132</sup> La legge di conversione ha previsto (introducendo un nuovo comma 5-bis all'art. 64), che il Decreto di riparto del fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero del pagamento di TOSAP e COSAP (ai sensi dell'art. 181 del D.L. Rilancio) sia adottato entro il 14.12.2020;

<sup>133</sup> L'art. 30, comma 1, del "Sostegni" ha prorogato ulteriormente, fino al 30.06.2021, l'esonero dal pagamento di Tosap e Cosap e, fino al 31.12.2021, le agevolazioni *dehors* per i pubblici esercizi. (cfr. *supra* relativa sezione). Inizialmente il termine era stato fissato al 31.10.2020 dall'art.181 del "Rilancio", poi prorogato al 31.12.2020 dalla presente norma, ancora prorogato al 31.03.2021 dall'art.9 *ter* del "Ristori" e successivamente dal "Sostegni" nei termini sopra indicati.

<sup>134</sup> Articolo 5 della Legge del 25 agosto 1991, n. 287:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020</b>	La disposizione prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati dall'azienda al lavoratore, elevandolo da 258,23 a <b>516,46 euro</b> <sup>135</sup> .	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>135</sup> Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile.





## Decreto Legge “RILANCIO” convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 17 bis - Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo</b>	La disposizione interviene in modifica dell'art. 103 del Cura Italia (cfr. sezione Cura Italia), prorogando la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, fino al 31.12.2020 (in luogo del 01.09.2020). Il termine è stato ulteriormente prorogato fino al <b>30.06.2021</b> ai sensi dell'art. 13, comma 13, del D.L. n. 183/2020, c.d. “milleproroghe”.	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 24 - Cancellazione saldo IRAP 2019 e prima rata 2020<sup>136</sup></b>	<p>Le imprese con un volume di ricavi <u>non superiore a 250 milioni<sup>137</sup></u>, e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, non sono tenute al versamento del saldo dell'IRAP per il 2019, né della prima rata pari al 40% dell'acconto per il 2020.</p> <p>Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.</p> <p>La norma non si applica alle banche e agli altri enti e società finanziari nonché alle imprese di assicurazione, Amministrazioni ed Enti pubblici.</p>	La misura è operativa AdE <a href="#">circolare n°27/E</a> e <a href="#">circolare 25/E</a>	All'azienda non è richiesto alcun adempimento

<sup>136</sup> La norma va coordinata con l'art. 13-*quinquies* del “Ristori” (cfr. *supra*, relativa sezione) con il quale è stata disposta la proroga, dal 30.11.2020 al 10.12.2020, del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. È stato inoltre prevista la proroga al 30.04.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, per: (i) i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 30.11.2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; (ii) a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti individuati negli Allegati 1 e 2 del “Ristori” aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. “aree rosse”, ovvero, (ii) con esclusivo riferimento ai servizi di ristorazione, anche nelle c.d. “aree arancioni”, come individuate alla data del 26.11.2020.

<sup>137</sup> Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 25 - Contributi a fondo perduto<sup>138</sup></b>	<p>Le imprese con compensi o ricavi (relativi al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020) <u>non superiori a 5 milioni di euro e che abbiano subito una riduzione di almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019<sup>139</sup></u>, possono presentare istanza per accedere ad un contributo a fondo perduto. Il <i>quantum</i> del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020;</li><li>15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020;</li><li>10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020.</li></ol> <p>È previsto un <u>contributo minimo</u> di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p>	<p><b>MISURA CONCLUSA</b></p> <p><b>La misura è stata resa operativa con <u>Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10.06.2020</u></b></p> <p>vedi <b><u>Focus FIPE</u></b></p> <p>Per alcune categorie di imprese è stata prevista la riapertura dei termini per fare domanda (cfr. sez. "Agosto" art. 60, comma 7-sexies)</p>	<p><u>A partire dal 15.06.2020 e non oltre il 13.08.2020</u> può essere inviata telematicamente l'istanza all'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25.06.2020 e non oltre il 24.08.2020<sup>140</sup>.</p> <p>Scarica qui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">il modulo dell'istanza</a></li><li>• le <a href="#">istruzioni</a> per la compilazione;</li><li>• le <a href="#">specifiche tecniche</a> per la predisposizione e trasmissione telematica delle Istanze;</li><li>• la <a href="#">Guida esplicativa</a> della misura;</li><li>• i <a href="#">chiarimenti AdE</a> (Circolare n. 15/E) cfr. <a href="#">Focus FIPE</a>;</li><li>• gli ulteriori chiarimenti Ade forniti con <a href="#">Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020</a></li></ul> <p>Consulta anche le <a href="#">FAQ</a> predisposte dalla Federazione</p>

<sup>138</sup> Sulla irrilevanza del contributo a fondo perduto ai fini IVA si veda la nota relativa all'art. 2 del D.L. Natale.

<sup>139</sup> Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti del calo di fatturato/corrispettivi per: i) i soggetti che hanno iniziato l'attività tra il 1.01.2019 e il 30.04.2020; (ii) i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31.01.2020





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 25 bis <sup>141</sup>- Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento</b>	<del>Prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie. Saranno privilegiate le imprese che presentino una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari ad almeno il 50% rispetto a quello del 2019.</del>	<b>La misura non è operativa</b>	<b>Articolo abrogato</b>
<b>Art. 26 bis - Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura</b>	La disposizione incrementa di 10 milioni di euro <sup>142</sup> , per l'esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (di cui all'art. 15 della L. n. 108/1996) <sup>143</sup> , con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti al rischio dell'usura.	<b>La misura è operativa</b>	Le imprese in difficoltà possono rivolgersi ai Confidi (ovvero consorzi di imprese) e alle Associazioni e Fondazioni per la lotta all'usura accreditate presso il Mef che valuteranno i casi e potranno decidere di concedere garanzie per prestiti e finanziamenti da parte di istituti bancari e intermediari finanziari. L'elenco completo è consultabile nella <a href="#">Brochure del Fondo</a>

<sup>141</sup> La disposizione è stata abrogata ai sensi dell'art. 1, comma 13 del "Ristori" (cfr. *supra* relativa sezione)

<sup>142</sup> Tale nuovo stanziamento si aggiunge a quello già previsto dall'art. 13-bis del "Liquidità" (cfr. *infra* relativa sezione), che, sempre per il 2020, ha previsto la riassegnazione al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura del 20% dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà alle vittime dell'usura.

<sup>143</sup> È bene ricordare che il suindicato Fondo è volto a rendere maggiormente accessibile il finanziamento alle imprese e alle famiglie in difficoltà economica, prevenendo così la possibilità che questi soggetti possano rivolgersi agli usurai.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 26 ter - Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese</b>	<p>La norma prevede l'estensione delle misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall'articolo 56 del "Cura Italia", anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.</p> <p>Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restano a carico dell'impresa richiedente.</p>	<b>La misura è operativa</b>	Domanda alla banca/intermediario finanziario tramite pec







Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 28 - Credito d'imposta canoni di locazione, canoni relativi contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d'azienda</b>	<p>Riconoscimento di un credito d'imposta nella <u>misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno</u><sup>144</sup> per immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi <u>non superiori a 5 milioni di euro</u> nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una <u>diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%</u> nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta <u>nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda</u>, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. La Legge di conversione ha apportato alcune modifiche alla disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• è stato specificato che, in caso di locazione, al conduttore è consentito cedere il credito d'imposta al locatore, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, purché il locatore vi abbia previamente acconsentito;</li><li>• è stato previsto che possano accedere al credito d'imposta, seppur in misura minore, anche le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020<sup>145</sup>;</li><li>• è stato eliminato il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (di almeno il 50%), per le imprese che hanno avviato l'attività a partire dal 01.01.2019, e per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.</li></ul>	<p><b>MISURA CONCLUSA</b></p> <p>La <a href="#">Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E</a> fornisce i chiarimenti sull'utilizzo della misura agevolativa</p>	<p>Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, con il codice tributo "6920" da indicare nel modello F24 (cfr. <a href="#">Risoluzione</a> n. 32/E dell'Agenzia delle entrate del 06.06.2020).</p> <p>È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale del credito al locatore o a soggetti terzi. Sul punto, Con <a href="#">Provvedimento n. 43058/2021 del 12.02.2021</a> del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato previsto che la comunicazione dell'avvenuta cessione dovrà essere effettuata a partire dal 13.07.2020 e fino al 31.12.2021, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet compilando apposito <a href="#">modello</a><sup>146</sup> e seguendo le <a href="#">istruzioni</a> per la compilazione.</p> <p>Non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 65 del Cura Italia (cfr. sezione Cura Italia). Cfr. <a href="#">FAQ FIPE</a></p>

<sup>144</sup> L'estensione dell'operatività del credito anche per il mese di giugno è stata prevista con l'art. 77 del D.L. "Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione). L'art. 8 del D.L. "Ristori" (cfr. *supra* relativa sezione) ha previsto, in favore, tra le altre, delle imprese del comparto della ristorazione, l'estensione del credito d'imposta anche con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. In merito al credito in commento, cfr. anche le risposte dell'Agenzia delle Entrate n. 440 e n. 442 del 5 ottobre 2020 con riferimento, tra l'altro, alle modalità per calcolare la riduzione del fatturato, quale condizione per accedere alla misura.

<sup>145</sup> In particolare, in questi casi, per quel che concerne i canoni di locazione spetta un credito d'imposta pari al 20% e, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, in misura pari al 10%.

<sup>146</sup> Il modello era stato previsto dapprima con [Prov. n. 250739/2020](#) del 1.07.2020 dell'Agenzia delle Entrate, poi aggiornato con [Prov. del 14 dicembre 2020](#), per consentire l'invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario e per recepire le modifiche introdotte con i provvedimenti "Agosto" e "Ristori" e infine nuovamente aggiornato nei termini sopra indicati.






Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 28 bis - Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici</b>	Con riferimento ai contratti di appalto e di concessione aventi a oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici, universitari e le amministrazioni pubbliche, che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltatore, in presenza di un calo del fatturato del concessionario superiore al 33% (nei mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) <sup>147</sup> , è disposto che debba essere attivata la procedura di revisione del piano economico finanziario. Detta procedura dovrà esser volta a rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dall'emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgetevi alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 30 - Riduzione<sup>148</sup> degli oneri delle bollette elettriche</b>	Per i mesi di <u>maggio, giugno e luglio 2020</u> , l'ARERA dispone la riduzione della spesa sostenuta per le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".  La misura porterà a un sensibile risparmio per le imprese interessate, stimato in circa 70 euro al mese per le imprese con contratto con potenza pari a 15 kW.	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b> <b>La misura è stata resa operativa con <a href="#">Delibera</a> ARERA 190/2020/R/eel del 26.05.2020</b>	All'azienda non è richiesto alcun adempimento  Cfr. <a href="#">Focus FIPE</a>

<sup>147</sup> La norma specifica che il calo del fatturato, conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, deve risultare dai dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate.

<sup>148</sup> La disposizione va coordinata con l'art. 8 *ter* del "Ristori" in cui si prevedeva che per l'anno 2021 operasse la riduzione delle spese sostenute dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, che avessero determinati requisiti (partita IVA attiva al 25.10.2020 e dichiarazione di svolgimento come attività prevalente di una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati del "Ristori"). Quest'ultima disposizione è stata successivamente abrogata ai sensi dell'art. 6 del "Sostegni" il quale, al contempo, dispone che per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 operi la relativa riduzione (cfr. relativa sezione).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 30 bis - Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito<sup>149</sup></b>	<p>Nello stato di previsione del MEF, viene istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per i pagamenti effettuati con carte di credito o di debito, a decorrere dal 19.07.2020 e fino al 31.12.2020.</p> <p>È inoltre previsto che gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivano protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.</p>	<b>La misura <u>non</u> è operativa</b>	<p>In attesa di un Decreto del MEF che disciplinerà l'utilizzo del fondo – si evidenzia che, allo stato, non è previsto alcun termine per l'emanazione dello stesso - in relazione al volume di affari degli esercenti, in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro.</p>
<b>Art. 31 bis - Confidi</b>	<p>La norma prevede che<sup>150</sup> i Confidi iscritti all'albo, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, possano concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del TUB, eliminando il riferimento al limite massimo stabilito dalla Banca d'Italia (previsto, invece, nella disciplina previgente).</p>	<b>La misura è operativa</b>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>.</p>

<sup>149</sup> Vale la pena ricordare che, con riferimento al medesimo tema, ai sensi dell'art. 22, del D.L. n. 124/2019, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate in relazione alle operazioni effettuate a far data dal 1.07.2020. In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la [Risoluzione n. 48/E](#), relativa all'istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito.

<sup>150</sup> La disposizione interviene in modifica dell'art. 112 del testo unico in materia bancaria e creditizia, del quale viene integralmente sostituito il comma 6.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 43 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa<sup>151</sup></b>	Viene istituito, nello stato di previsione del MISE, un Fondo specificamente dedicato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (iscritte nel registro di cui all'art. 185 <i>bis</i> del D.Lgs n. 30/2005) e delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico finanziaria, come sarà descritto nel Decreto attuativo del MISE.	<b>La misura è operativa</b>	Decreto <a href="#">MISE 29 ottobre 2020</a> reca le definizioni dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa".  Con ulteriore <a href="#">Decreto MISE 20 gennaio 2021</a> sono state introdotte le nuove modalità di accesso al Fondo. Occorre presentare la domanda di accesso a decorrere dalle ore 12 del 2 febbraio 2021 utilizzando la <a href="#">procedura informatica online</a>
<b>Art. 46 bis - Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali</b>	La norma incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse destinate al credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali previsto dall'art. 49 del D.L. n. 34/2019. Le somme aggiuntive così stanziare sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia <sup>152</sup> .	<b>La misura <u>non</u> è operativa</b>	In attesa di un Decreto del MISE che attui la disposizione di cui all'art. 49 del D.L. n. 34/2019 (che si sarebbe dovuto adottare entro il 30.06.2019)

<sup>151</sup> La disposizione è stato oggetto di alcune modifiche ad opera dell'art. 60 dell'"Agosto", ai sensi del quale, tra l'altro, è stato previsto un incremento della dotazione per l'anno 2020 da 100 a 300 milioni di euro. Inoltre, è stato introdotto il comma 2-*bis* volto a estendere l'operatività del fondo a copertura dei costi relativi alla proroga di 6 mesi della cassa integrazione.

<sup>152</sup> Ai sensi dell'art. 12-*bis* del "Liquidità" (cfr. *infra* relativa sezione), il suddetto credito è stato esteso, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 51 bis - Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14</b> <sup>153</sup>	Allo scopo di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19, viene posticipato ai bilanci relativi al 2021 (in luogo del 2019) l'obbligo delle S.r.l. e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle modifiche apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs n. 14/2019 (cfr. Circolare Fipe n. 34/2019) <sup>154</sup> .	<b>La misura è operativa</b>	All'azienda non è richiesto alcun adempimento

<sup>153</sup> Cfr. *infra* sezione "Liquidità", art. 5, che ha posticipato l'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) al 1.09.2021 (in luogo del 15.08.2020).

<sup>154</sup> È bene ricordare che l'art. 2477 c.c. – così come modificato dall'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – stabilisce che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti. Tali limiti (i quali sono stati modificati anche dal D.L. n. 32/2019 cd. "Sblocca-Cantieri") (cfr. Circolare Fipe n. 60/2019) consistono in:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.





Misura	Descrizione	Stato Dell'Arte	Cosa fare
<b>Art. 54 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o sovvenzioni fiscali</b>	<p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare, a valere sulle proprie risorse, misure di aiuto sotto forma di <b>sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni</b>, fino a un importo di <b>1,8 milioni</b> di euro<sup>155</sup> per impresa.</p> <p>Suddetti aiuti sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della <a href="#">Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final</a>- “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid -19”</p> <p>Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere <b>convertite</b> in altre forme di aiuto (quali ad esempio, le sovvenzioni) nel rispetto della sez. 3.1 della Comunicazione ed <b>entro il 31.12.2022</b><sup>156</sup>.</p>	<b>La misura è operativa</b>	<p>L’attuazione è demandata agli enti territoriali citati, anche promuovendo azioni di coordinamento in sede di conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>Gli aiuti sono concessi entro il 31.12.2021<sup>157</sup></p>

<sup>155</sup> Il massimale originariamente fissato a 800.000 euro dalla disposizione in oggetto è stato così innalzato dall’art. 28 del “Sostegni” (cfr. *supra* relativa sezione).

<sup>156</sup> La possibilità di convertire le misure è stata introdotta dall’art. 1, comma 627, della Legge di bilancio per l’anno 2021.

<sup>157</sup> Il termine inizialmente fissato al 31.12.2020 dalla presente disposizione è stato così prorogato dall’art. 28 del “Sostegni” (vedi *supra* relativa sezione).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese</b>	<p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di <u>garanzie sui prestiti alle imprese</u>, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID-19.</p> <p>Tali garanzie possono <u>operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia</u>, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della <u>Comunicazione</u> della Commissione europea C (2020) 1863 final – “<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</i>” e successive modificazioni.</p>	<b>La misura è operativa</b>	<p>L'attuazione è demandata agli enti territoriali citati, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le Garanzie sono concesse entro il 31.12.2021<sup>158</sup> per una durata massima di sei anni.</p> <p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p>
<b>Art. 56 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese</b>	<p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di <u>prestiti a tasso agevolato</u> alle imprese ai sensi della sezione 3.3 della <u>Comunicazione</u> della Commissione europea C (2020) 1863 final – “<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</i>” e successive modificazioni.</p> <p>Gli aiuti possono essere <u>attribuiti in modalità diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia</u>.</p> <p>Si esclude l'applicabilità degli aiuti di cui all'articolo in questione a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6.05.2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.</p>	<b>La misura è operativa</b>	<p>L'attuazione è demandata agli enti territoriali citati, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. I contratti di prestito devono essere firmati entro il 31.12.2021<sup>159</sup> e sono limitati ad un massimo di 6 anni.</p> <p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p>

<sup>158</sup> Termine, inizialmente fissato al 31.12.2020, è stato così prorogato ai sensi dell'art. 28 del “Sostegni”

<sup>159</sup> Termine, inizialmente fissato al 31.12.2020, è stato così prorogato ai sensi dell'art. 28 del “Sostegni”





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19</b>	Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, sottoforma di <u>sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti</u> ai sensi della sezione 3.10 della <a href="#">Comunicazione</a> della Commissione europea C (2020) 1863 final – “ <i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19</i> ” e successive modificazioni, a condizione che i beneficiari continuino a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante il periodo in cui viene concesso l’aiuto.	<b>La misura è operativa</b>	L’attuazione è demandata agli enti territoriali citati, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.  Gli aiuti sono concessi entro il 31.12.2021.  Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>







Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 60 bis- Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti<sup>160</sup></b>	<p>Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adottare misure di aiuto, ai sensi della <a href="#">sezione 3.12</a> della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final- "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid -19", per contribuire ai costi fissi non coperti<sup>161</sup>, fino ad un massimo di 10 milioni di euro per impresa.</p> <p>Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'aiuto è concesso entro il 31.12.2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti tra l'1.03.2020 e il 31.12.2020<sup>162</sup> (periodo ammissibile);</li><li>• È richiesto che l'impresa abbia subito, nel periodo anzidetto, un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019<sup>163</sup>;</li><li>• La misura dell'aiuto non può superare il 70% dei costi fissi non coperti registrati nel periodo ammissibile. Per le micro e piccole imprese<sup>164</sup> il limite previsto è del 90%;</li><li>• L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti.</li></ul>	La misura è operativa	<p>L'attuazione è demandata agli enti territoriali citati, anche promuovendo azioni di coordinamento in sede di conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti per gli stessi costi concessi per gli stessi costi</p>

<sup>160</sup> Questa misura è stata introdotta dall'art. 1, comma 627, della Legge di bilancio per l'anno 2021 a seguito dell'inclusione di suddetta forma di sostegno nell'ambito del regime di aiuti ammessi dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid -19" di cui alla [Comunicazione della Commissione europea C \(2020\) 1863 final](#) come modificata con l'approvazione della [Comunicazione C \(2020\) 7127 final](#) che, tra le altre cose, inserisce la sezione 3.12.

<sup>161</sup> per costi fissi non coperti si intendono i costi sostenuti indipendentemente dal livello di produzione che non sono coperti dai ricavi registrati nel periodo ammissibile-considerati al netto dei costi variabili- né da altre fonti (ad esempio aiuti di Stato, assicurazioni e altri sostegni).

<sup>162</sup> Il termine è stato così prorogato dall'art. 28 del D.L. c.d. "Sostegni" (vedi *supra* relativa sezione), in precedenza era stato fissato al 30.06.2021 dall'art.1, comma 627, Legge di bilancio per l'anno 2021.

<sup>163</sup> Il periodo di riferimento è relativo all'anno 2019, nonostante che il periodo ammissibile (vedi *supra*) ricada negli anni 2020 e 2021.

<sup>164</sup> Ai sensi dell'art. 2, Allegato I, Regolamento UE 651/2014, si definisce piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e microimpresa quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 61 - Disposizioni comuni</b>	<p>L'articolo detta disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto disciplinati, tra gli altri, agli artt. 55, 56 e 60, tra le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gli aiuti sono concessi entro il 31.12.2021<sup>165</sup>;</li><li>• sono escluse dall'ambito di applicazione della norma le imprese che erano già in difficoltà alla data del 31.12.2019<sup>166</sup>;</li><li>• per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020 e all'annualità 2021;</li><li>• la concessione degli aiuti è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea;</li><li>• gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi di tali articoli verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite.</li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	All'azienda non è richiesto alcun adempimento

<sup>165</sup> Termine così prorogato ai sensi dell'art. 28 del "Sostegni".

<sup>166</sup> In base al nuovo comma 1-bis, introdotto dall'art. 62 dell'"Agosto", gli aiuti di cui sopra possono essere concessi alle piccole e micro imprese che già alla data del 31.12.2019 risultavano in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, purché le stesse:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 68 - Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</b>	<p><b>La domanda di integrazione salariale</b>, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione e di riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande sono fissati al 17.07.2020.</p> <p>Il termine di presentazione delle domande per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15.07.2020.</p>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Il <b>datore di lavoro</b> è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale
<b>Art. 69 - Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria</b>	Modifiche all'art. 20 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Cfr. Sezione Cura Italia
<b>Art. 70 - Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga</b>	<p><b>La domanda di integrazione salariale</b>, deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione e di riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande sono fissati al 17.07.2020.</p> <p>Il termine di presentazione delle domande per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15.07.2020.</p>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Il <b>datore di lavoro</b> è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 70 bis - Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale</b>	Per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito sospeso/ridotto l'attività fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di <b>ulteriori quattro settimane</b> anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, <b>fermo restando la durata massima di diciotto settimane</b> (Decreto Legge n. 52/2020).	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale INPS
<b>Art. 71 - Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale Trattamento d'Integrazione Salariale in deroga "Emergenza Covid-19" all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</b>	<p>In sede di prima applicazione, il termine di presentazione è fissato al <b>17.07.2020</b> se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.</p> <p>Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al <b>15.07.2020</b>.</p> <p>L'Inps <b>autorizza l'accoglimento della domanda</b> e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento <b>entro 15 giorni</b> dal ricevimento delle domande.</p> <p>Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi <b>rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente</b>.</p>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	<p>Il <b>datore di lavoro</b> è obbligato in ogni caso, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti</b>	<p>Viene esteso sino al <b>31 agosto 2020</b> (a decorrere dal 5 marzo), per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, il diritto per i genitori lavoratori di fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.</p> <p>I periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti.</p>	<b>MISURA INTEGRATA da art. 22bis decreto Ristori</b>	La domanda deve essere presentata telematicamente dal lavoratore sul portale INPS
<b>Art. 73 - Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104</b>	Modifiche all' art. 24 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Cfr. Sezione Cura Italia
<b>Art. 74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</b>	Modifiche all' art. 26 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda) <sup>167</sup> .	<b>La misura è operativa</b>	Cfr. Sezione Cura Italia
<b>Art. 78 - Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19</b>	Modifiche all' art. 44 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda) <sup>168</sup> .	<b>La misura è operativa</b>	Cfr. Sezione Cura Italia

<sup>167</sup> Sul punto è intervenuto l'art.15 del D.L. c.d. "Sostegni" (vedi *supra* la relativa sezione).

<sup>168</sup> Sul punto interviene l'art. 13 del D.L. c.d. "Sostegni" che incrementa il Fondo per un importo pari a 10 milioni di euro.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 80 - Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo</b>	Fino al 17 agosto 2020 la procedura di "Trasferimento d'azienda" di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, <b>non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.</b>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	
<b>Art. 80 bis - Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81</b>	Il licenziamento non è compreso tra tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, ma si intendono come compiuti o ricevuti dal <b>soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.</b>	<b>La misura è operativa</b>	
<b>Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</b>	Modifiche all' art. 103 del Cura Italia (Cfr. relativa scheda).	<b>La misura è operativa</b>	





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 82 - Reddito di emergenza</b>	Le domande sono presentate entro il termine del <b> mese di luglio 2020</b> .	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale INPS
<b>Art. 83 - Sorveglianza sanitaria<sup>169</sup></b>	<p>Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (<b>30 aprile 2021</b>), ai datori di lavoro viene imposto di garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di fattori d'età, di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.</p> <p>Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, ma può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.</p>	<b>La misura è operativa</b>	
<b>Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 Indennità lavoratori da Fondo per il reddito di ultima istanza</b>	L'indennità viene ora prevista anche per i <b>lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo</b> , che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale e che, si ricorda, abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020.	<b><u>MISURA CONCLUSA<sup>170</sup></u></b>	La domanda deve essere presentata telematicamente dal lavoratore sul portale INPS

<sup>169</sup> Art. 19 del decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183.

<sup>170</sup> In materia è intervenuto l'art. 10 del D.L. c.d. "Sostegni" (vedi *supra* la relativa sezione)





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 90 - Lavoro Agile<sup>171</sup></b>	<p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (<b>30 aprile 2021</b>)<sup>172</sup>, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p> <p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (<b>30 aprile 2021</b>), il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.</p> <p>i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>	<b>La misura è operativa</b>	La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

<sup>171</sup> Art. 19 del decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183

<sup>172</sup> Il termine è stato introdotto in sede di conversione in Legge del D.L. c.d. "Milleproroghe" (art. 19).







Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 93 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato<sup>173</sup></b>	<p>In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 marzo 2021<sup>174</sup>, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.))</p> <p><del>Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</del></p>		Articolo abrogato
<b>Art. 95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro</b>	<p><del>È prevista la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.</del></p>	<b>Fondi trasferiti al credito di Imposta Sanificazione di cui all'art 125</b>	Al fine di attuare i relativi interventi, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse necessarie per l'erogazione dei contributi alle imprese.

<sup>173</sup> La disposizione è stata abrogata dall'art. 8 del d.l. "Agosto"

<sup>174</sup> Termini prorogati da art. 1 comma 279 della legge 30 dicembre n. 178/2020, nonché art. 17 del decreto legge n. 41/2021





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</b>	<p>Riconoscimento del <u>credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020</u> in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati <u>nell'allegato 2</u> del Provvedimento (tra cui, bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, alberghi, teatri e cinema).</p> <p>Tale credito è concesso con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>interventi edilizi</u> necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;</li><li>• l'acquisto di <u>arredi di sicurezza</u>;</li><li>• <u>investimenti di carattere innovativo</u> (es. sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa);</li><li>• l'acquisto di <u>apparecchiature per il controllo della temperatura</u> dei dipendenti e degli utenti.</li></ul>	<p><b>La misura è operativa</b></p> <p>La <a href="#">Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E</a> fornisce i <b>chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo</b></p>	<p>Il credito d'imposta è fruibile dal <b>01.01.2021</b> fino al <b>30.06.2021</b><sup>175</sup>.</p> <p>Gli interessati dovranno indicare all'Agenzia delle Entrate, con apposita <a href="#">comunicazione</a> da trasmettere telematicamente, l'ammontare delle spese per le quali si richiede il credito.</p> <p>Consulta qui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le <a href="#">istruzioni</a> per la compilazione della comunicazione,</li><li>• <a href="#">Focus Fipe</a>).</li></ul> <p>In luogo dell'utilizzo diretto, è possibile optare, fino al <b>30.06.2021</b><sup>176</sup>, per la cessione anche parziale del credito ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari).</p>

<sup>175</sup> Termine modificato con l'art. 1, commi 1098-1100 della Legge di bilancio per l'anno 2021 (cfr. Dossier Fipe allegato alla circolare n. 212/2020)

<sup>176</sup> Termine così modificato (il termine originario era il 31.12.2021) dall'art. 1, comma 1099 della Legge di bilancio per l'anno 2021 (cfr. Dossier Fipe allegato alla circolare n. 212/2020)





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 121 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali</b>	<p>La disposizione, introduce in via sperimentale - per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 - la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali<sup>177</sup> in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti d'imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti<sup>178</sup>.</p> <p>In particolare, l'avente diritto può optare, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;</li><li>• per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà anche di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.</li></ul>	<p><b>La misura è stata resa operativa con <a href="#">Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8.08.2020</a><sup>179</sup></b></p>	<p>Scarica qui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il <a href="#">modello</a> per la comunicazione dell'opzione;</li><li>• le <a href="#">istruzioni</a> per la compilazione</li></ul>

<sup>177</sup> Le detrazioni in parola sono indicate al comma 2 della disposizione:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986;
- efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90/2013;
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90/2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90/2013.

<sup>178</sup> Con la Legge di conversione sono state apportate le seguenti modifiche:

- è stato precisato che il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cfr. comma 1, lett. a);
- è stato previsto che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti (cfr. comma 1, lett. b);
- è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (cfr. comma 1-bis);
- sono stati precisati gli interventi per cui spetta l'agevolazione nel caso di restauro delle facciate (cfr. comma 2, lett. d);
- nel caso di trasformazione in crediti di imposta, è stato previsto che non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (cfr. comma 3);
- per l'esercizio dell'opzione è possibile avvalersi dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, individuati dall'art. 3, comma 3, DPR n. 322 del 1999, tra i quali, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, le associazioni sindacali di categoria, centri di assistenza fiscale ecc. (cfr. comma 7).

<sup>179</sup> Il termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per le detrazioni relative alle spese sostenute nell'anno 2020, originariamente fissato al 16.03.2021 è stato prorogato al 31.3.2021 con [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 51374 del 2021](#).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19</b>	<p>Fino al 31.12.2021 possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta di cui all'elenco che segue di <u>optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti</u>, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La legge di conversione ha apportato alcune modifiche, precisando che la cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.</p> <p>I crediti d'imposta in parola sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del "Cura Italia"</u> (cfr. relativa sezione);</li><li>• <u>credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 di questo provvedimento;</u></li><li>• <u>credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 di questo provvedimento;</u></li><li>• <u>credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 di questo provvedimento.</u></li></ul>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>Con <a href="#">Provvedimento n. 43058/2021 del 12.2.2021</a> del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato previsto che la comunicazione dell'avvenuta cessione dovrà essere effettuata a partire dal 13.07.2020 e fino al 31.12.2021, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet compilando apposito <a href="#">modello</a> e seguendo le <a href="#">istruzioni</a> per la compilazione.</p>
<b>Art. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa</b>	<p><u>Soppressione definitiva delle c.d. "clausole di salvaguardia"</u> che, a decorrere dal 01.01.2021, prevedevano automatiche variazioni in aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.</p>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>All'azienda non è richiesto alcun adempimento</p>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19</b>	<p>Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, fino al 31.12.2020, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale <u>sono esenti da IVA</u> con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.</p> <p><u>A decorrere dal 01.01.2021 troverà applicazione l'aliquota IVA al 5%.</u></p>	<b>La misura è operativa</b>	All'azienda non è richiesto alcun adempimento





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</b>	<p><u>Fino al 31.12.2020 riconoscimento</u>, anche nei confronti degli esercenti attività d'impresa, <u>di un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute</u><sup>180</sup>, fino all'importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di <b>403 milioni di euro</b> per l'anno 2020<sup>181</sup>, per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la <u>sanificazione</u> degli ambienti e degli strumenti di lavoro;</li><li>• l'<u>acquisto di dispositivi di protezione individuale</u> (DPI), conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;</li><li>• l'acquisto di <u>prodotti detergenti e disinfettanti</u>;</li><li>• l'acquisto e l'installazione di <u>dispositivi di sicurezza</u> diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;</li><li>• l'acquisto e l'installazione di dispositivi atti a garantire la <u>distanza di sicurezza interpersonale</u>, quali barriere e pannelli protettivi.</li></ul>	<p><b>MISURA CONCLUSA</b></p>	<p>A partire dal 20.07.2020 e fino al 07.09.2020 gli interessati dovranno indicare all'Agenzia delle Entrate con apposita <u>comunicazione</u> l'ammontare delle spese già sostenute fino al mese precedente della sottoscrizione della comunicazione e gli eventuali costi che prevedono di affrontare entro il 31.12.2020 (consulta qui: (i) <u>Provvedimento n. 259854/2020</u> dell'Agenzia delle Entrate; (ii) le <u>istruzioni</u> per la compilazione della comunicazione; (iii) il relativo <u>Focus FIPE</u>).</p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa</li><li>- in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997</li></ul> <p>Fino al 31.12.2021 è possibile optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari). In questo caso occorrerà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuta cessione<sup>182</sup> con le funzionalità rese disponibili <u>nell'area riservata</u> del sito web dell'Agenzia (il cessionario è tenuto, conseguentemente, a comunicare l'accettazione del credito).</p>

<sup>180</sup>Tuttavia, è bene precisare che ai fini del rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro, l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 302831/2020 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, aveva stabilito che la concreta misura del credito d'imposta fruibile in oggetto fosse pari al credito d'imposta richiesto (60% delle spese complessive risultanti nella comunicazione validamente presentata entro lo scorso 7 settembre) moltiplicato per la percentuale pari al 15,64233. Con Risoluzione n. 52/E del 14.09.2020 è stato istituito il relativo codice tributo. Successivamente, l'originario limite di spesa (pari a 200 milioni di euro) è stato incrementato di 403 milioni di euro (portato quindi a 603 milioni) ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter dell'"Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione). Conseguentemente, con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16.12.2020, è stata determinata la nuova percentuale di fruizione del credito, ora prevista al 47,1617%.

<sup>181</sup> Limite di spesa così incrementato (originariamente era pari a 200 milioni di euro) ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter dell'"Agosto" (cfr. nota precedente).

<sup>182</sup> La comunicazione dell'avvenuta cessione potrà avvenire a decorrere dal 12.09.2020.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi e incremento del fondo di rotazione vittime reati di tipo mafioso ecc.</b>	<p>L'articolo proroga al 16.09.2020<sup>183</sup> i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19 del "Liquidità" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione).</p> <p>Nel corso dell'esame parlamentare, inoltre, è stato inserito il comma 1-<i>bis</i> che incrementa di 4 milioni di euro annui, per l'anno 2020, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici, al dichiarato fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa del COVID-19 e che sono vittime di richieste estorsive.</p>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Cfr. sezione "Liquidità" artt. 18 e 19 e sezione "Agosto" art. 97
<b>Art. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti di cui agli artt. 61 e 62 "Cura Italia"</b>	<p>Proroga al 16.09.2020<sup>184</sup> del termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi degli artt. 61 e 62 "Cura Italia" (cfr. <i>infra</i> relativa sezione).</p>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Cfr. sezione "Cura Italia" artt. 61 e 62
<b>Art. 128 - Salvaguardia del bonus Renzi e del trattamento integrativo di cui all'art. 1 L. n. 21/2020</b>	<p>Per l'anno 2020, il cd. Bonus Renzi (80 euro) e il trattamento integrativo di cui all'art. 1 L. n. 21/2020, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>	<b>La misura è operativa</b>	Cfr. sezione "Cura Italia" artt. 61 e 62 e sezione "Agosto" art. 97

<sup>183</sup> Sul punto vedi anche *supra* sezione "Agosto" art. 97, ai sensi del quale è stato previsto che gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021. La disposizione precisa altresì che non verranno rimborsate somme eventualmente già versate

<sup>184</sup> Cfr. nota precedente.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 133 - Differimento "Plastic tax" e "Sugar tax"</b>	<p><u>Differimento allo 01.01.2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>della c.d. <b>"plastic tax"</b> (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego) di cui ai commi 634-658 della L. n. 160/2020 (legge di bilancio 2020), che è stata poi <b>ulteriormente differita al 01.07.2021</b> ai sensi dell'art. 1, comma 1084 della Legge di bilancio per l'anno 2021<sup>185</sup>;</li><li>della c.d. <b>"sugar tax"</b> (imposta sul consumo delle bevande edulcorate) di cui ai commi 661-676 della L. n. 160/2020 (legge di bilancio 2020) che è stata poi <b>ulteriormente differita al 01.01.2022</b> ai sensi dell'art. 1, comma 1086 della Legge di bilancio per l'anno 2021<sup>186</sup>;</li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	All'azienda non è richiesto alcun adempimento
<b>Art. 136 - Incentivi per gli investimenti nell'economia reale</b>	<p>Potenziamento della capacità dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) - introdotti dalla legge di bilancio 2017 - di convogliare risparmio privato <u>verso il mondo delle imprese di minori dimensioni</u>, affinché l'investimento sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di PMI non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid.</p> <p>Previsto inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>un vincolo di concentrazione degli investimenti pari al 20%;</li><li>limiti all'entità degli investimenti pari a 150 mila euro all'anno e a 1 milione e 500 mila euro complessivamente.</li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>185</sup> Cfr. dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020

<sup>186</sup> Cfr. nota precedente







Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 139 - Promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti</b>	Al fine di promuovere la <i>compliance</i> volontaria da parte dei contribuenti, si prevede che le convenzioni fra MEF e Agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, prevedano specifici obiettivi volti a ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza - anche <i>online</i> - offerti ai contribuenti, volti a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali, anche nell'ottica di favorire l'adempimento spontaneo.	La misura è operativa (per la completa attuazione della norma occorre che nelle prossime convenzioni triennali vengano inseriti detti specifici obiettivi)	All'azienda non è richiesto alcun adempimento
<b>Art. 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri</b>	Prorogata fino al 01.01.2021 l'inapplicabilità delle sanzioni per gli operatori con volume di affari pari o inferiore a 400.000 euro per mancata ottemperanza agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, <u>sempreché i dati vengano trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</u> , fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto (cfr. Circolari Fipe n. 63 e 65/2019) <sup>187</sup> .	<b>MISURA CONCLUSA</b> Con <a href="#">Provvedimento n. 248558/2020</a> , dell'Agenzia dell'Entrate, è stata disposta la modifica dei precedenti Provvedimenti (del 28.10.2016 e del 31.10.2019) che disciplinano gli aspetti più tecnici dell'obbligo in questione, al fine di renderli compatibili con la novella normativa (cfr. <a href="#">Focus FIPE</a> ) <sup>188</sup> .	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 141 - Lotteria dei corrispettivi</b>	<u>Differimento al 01.01.2021<sup>189</sup> dell'entrata a regime della lotteria dei corrispettivi di cui all'art. 1, comma 540, L. n. 232/2016 (Circolare Fipe n. 102/2019).</u>	La misura è operativa	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>187</sup> Sul tema è intervenuta anche la legge di bilancio per l'anno 2021 (cfr. Dossier Fipe allegato alla circolare n. 212/2020, art. 1, commi da 1109 a 1115), che, *inter alia*, limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che effettuino acquisti di beni o servizi con sistemi di pagamento elettronico.

<sup>188</sup> Cfr. anche il Provvedimento dell'11.11.2020 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha previsto ulteriori modifiche al Provv. del 31.10.2020. Con il [Prov. n. 83884/2021](#), in considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria e considerato che l'art. 1, comma 10, del "Sostegni" ha prorogato i termini entro cui l'Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA le bozze dei registri, delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA (cfr. *supra* relativa sezione), con il presente provvedimento viene prorogata dal 1.04.2021 al 1.10.2021 la data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Vengono infine adeguati al 30.09.2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle entrate.

<sup>189</sup> Sul punto è bene considerare che l'art.3, commi 9 e 10, del D.L. n. 183/2020, c.d. "Milleproroghe", ha previsto un ulteriore differimento dell'avvio della c.d. "lotteria degli scontrini". In particolare, è stato previsto che entro e non oltre il 1.02.2021 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, d'intesa con l'Agenzia dell'Entrate, dovrà adottare il provvedimento recante le disposizioni necessarie per rendere operativa la suindicata lotteria. Inoltre,





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 142 - Servizio di elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA</b>	L'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate è <u>rinviate alle operazioni IVA effettuate dal 01.01.2021.</u>	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 143 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</b>	Differita al <u>01.01.2021</u> l'applicazione delle disposizioni che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni</b>	<p>I <u>versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici<sup>190</sup>, dei controlli formali<sup>191</sup>, anche per le rateazioni in corso<sup>192</sup>, in scadenza tra l'8.03.2020 e il 18.05.2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.09.2020.</u></p> <p>La norma prevede anche la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19.05.2020 e il 31.05.2020.</p>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	<p>I versamenti sospesi possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.</p> <p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>

viene posticipata al 1.03.2021 la possibilità per i consumatori di segnalare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il rifiuto da parte dell'esercente di acquisire il codice lotteria (cfr. anche focus Fipe legge di bilancio – art. 1, comma 1095);

<sup>190</sup> Art. 2 D.Lgs n. 462/1997;

<sup>191</sup> Art. 3 D.Lgs n. 462/1997;

<sup>192</sup> Art. 3 bis D.Lgs n. 462/1997.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo</b>	Per l'anno 2020 e fino al <b>30.04.2021</b> <sup>193</sup> , in sede di erogazione dei rimborsi, <u>non</u> verrà applicata ai contribuenti la procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo prevista dall'art. 28 <i>ter</i> del DPR n. 602/1973.	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Sarà possibile ottenere un rimborso fiscale senza che venga attuata la procedura di compensazione.  Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24</b>	Per l'anno <u>2020</u> , è elevato da 700 mila euro <u>a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili ovvero rimborsabili in conto fiscale.</u>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>193</sup> Termine prorogato ai sensi dell'art. 5 del "Sostegni".





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 148 - Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)<sup>194</sup></b>	<p>La norma prevede alcune misure finalizzate ad adeguare la normativa in materia di ISA al contesto emergenziale da Covid-19.</p> <p>Per i periodi d'imposta 2020 e 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale;</li><li>• sono spostati i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.</li></ul> <p>Inoltre, si prevede che nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'art. 9 <i>bis</i> del D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, con L. n. 96/2017, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengano conto anche del <u>livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta in corso al 31.12.2019</u>.</p> <p>Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2020, si dovrà tener conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.</p>	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>194</sup> Ai fini della individuazione delle attività a cui non si applicano gli ISA si veda la nota relativa all'art. 9 quinquies del c.d. "Ristori".





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 149 - Sospensione versamenti per atti di accertamento</b>	<p><u>Proroga al 16.09.2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento, accordi conciliativi, mediazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione<sup>195</sup>. Tale disposizione si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9.03.2020 e il 31.05.2020.</u></p> <p>Inoltre, è fissata la <u>proroga al 16.09.2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie</u> per i suddetti atti. Vengono altresì prorogate alla stessa data le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal c.d. "Decreto fiscale 2019", i cui termini scadono tra il 9.03.2020 e il 31.05.2020.</p>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Versamenti in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili).

<sup>195</sup> In particolare, è prevista la sospensione di:

- a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 218/1997;
- b) accordo conciliativo ai sensi degli artt. 48 e 48 *bis* del D.Lgs n. 546/1992;
- c) accordo di mediazione ai sensi dell'art. 17 *bis* del D.Lgs n. 546/1992;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 70/1988, convertito con L. n. 154/1988, e dell'art. 52 del DPR n. 131/1986, e dell'art. 34, commi 6 e 6 *bis* del D.Lgs n. 346/1990;
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli artt. 10, 15 e 54 del DPR n. 131/1986;
- f) atti di recupero ai sensi dell'art. 1, comma 421 della Legge n. 311/2004;
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento:
  - dell'imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986;
  - dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1 *bis*, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con D.Lgs n. 346/1990;
  - dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico;
  - dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al DPR n. 601/1973;
  - dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla Legge n. 1216/1961.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 150 - Ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto</b>	<p>Viene previsto che le <u>somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta</u> operata al momento dell'erogazione, fermo restando la modalità di restituzione al lordo stabilite da TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.</p> <p>Inoltre, al sostituto d'imposta, che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, <u>spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute.</u></p>	<b>La misura è operativa</b>	<p><u>Il credito è utilizzabile in compensazione "senza limiti di importo"</u>; tale credito d'imposta rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.</p> <p>La disposizione si applica alle somme restituite a partire dal 1.01.2020.</p>
<b>Art. 151 - Sospensione della notifica ed esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività</b>	<p><u>Differimento dal 31.05.2020 al 31.01.2022<sup>196</sup></u> della sospensione (di cui all'art. 67, comma 1, del "Cura Italia") concernente, tra gli altri, i termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositori (tra cui anche quelli relativi alla notifica dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni).</p> <p>Il differimento <u>non</u> si applica nei confronti di coloro che commettono, successivamente al 19.05.2020, determinate violazioni<sup>197</sup>.</p>	<b>La misura è operativa</b>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p>

<sup>196</sup> L'originario termine di scadenza previsto al 31.01.2021, è stato prorogato ai sensi dell'art. 5 del "Sostegni" (cfr. *supra* relativa sezione).

<sup>197</sup> La norma si riferisce ad anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall'art. 12, comma 2 e comma 2 *sexies*, del D.Lgs n. 471/1997 o una delle tre previste dal comma 2 *quinqies* del medesimo articolo (obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all'articolo 74, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni</b>	<p><u>Sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19.05.2020 e il 30.4.2021<sup>198</sup>, degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima di tale ultima data, dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 446/1997<sup>199</sup> aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione o indennità analoghe o di assegni di quiescenza.</u></p> <p>Nello stesso periodo dette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, consentendo al terzo, anche in caso di assegnazione disposta dal giudice dell'esecuzione, di metterle a disposizione del debitore esecutato.</p> <p>Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19.05.2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 446/1997.</p>	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>198</sup> Termine così prorogato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del "Sostegni". Il termine originario era stato fissato al 31.08.2020, e poi prorogato dapprima al 15.10.2020 (art. 99 dell'"Agosto"), successivamente fino al 31.12.2020 (art. 1-bis, comma 2, del D.L. n. 125/2020) ancora fino al 31.01.2021 (art. 1, comma 3 del D.L. n. 3/2021, c.d. "rottamazioni") e successivamente al 28.02.2021 dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 7/2021. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1.01.2021 al 15.01.2021 (data di entrata in vigore del "rottamazioni"). Si ricorda che nella Legge di conversione del D.L. c.d. Milleproroghe confluiscono il DL 3/2020 e il DL 7/2021 che, di conseguenza, sono stati espressamente abrogati.

<sup>199</sup>Tra questi soggetti figurano anche quelli iscritti all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973</b>	Nel periodo intercorrente tra l'8.03.2020 e il 31.08.2020 <sup>200</sup> è sospeso l'obbligo previsto per le PP.AA. di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5 mila euro.	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Per maggiori informazioni rivolgit alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione</b>	Modifiche all'art. 68 del "Cura Italia" (Cfr. relativa sezione).	<b>La misura è operativa</b>	Cfr. sezione "Cura Italia" art. 68

<sup>200</sup> Cfr. sezione "Cura Italia" art.68, commi 1 e 2-bis.







Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 157 - Proroga dei termini concernenti atti di accertamento/contestazione</b>	<p>Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte <u>i cui termini di decadenza scadono tra l'8.03.2020 e il 31.12.2020, sono emessi entro il 31.12.2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1.03.2021 e il 28.02.2022</u><sup>201</sup>.</p> <p>Inoltre, si dispone che non si procede agli invii di una serie di atti, comunicazioni e inviti<sup>202</sup>, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31.12.2020<sup>203</sup>.</p> <p>L'articolo stabilisce, infine, che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni<sup>204</sup> sono prorogati di quattordici mesi<sup>205</sup>.</p>	<p><b>A partire dal 1.03.2021 possono essere notificati i relativi atti</b></p>	<p>In attesa di uno o più Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate che individui le modalità di applicazione.</p> <p>Tuttavia, cfr. <a href="#">Circolare 25/E</a> dall'Agenzia delle Entrate che chiarisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma.</p> <p>Consulta le <a href="#">FAQ</a> Agenzia delle Entrate sulle misure introdotte in materia di riscossione.</p>

<sup>201</sup> Termine così prorogato, da ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 7/2021 (originariamente era stato previsto che gli atti fossero notificati nel periodo compreso tra il 1.01.2020 e il 31.12.2021; era poi intervenuta una proroga ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 3/2021, c.d. "rottamazioni"). Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1.01.2021 al 15.01.2021 (data di entrata in vigore del "rottamazioni"). Si ricorda che le disposizioni del D.L. n. 7/2021 e del D.L. n. 3/2021 sono confluite nel "Milleproroghe", con la conversione in legge di quest'ultimo provvedimento.

<sup>202</sup> Trattasi in particolare dei seguenti atti:

- comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
- atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641;

<sup>203</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 7/2021, è stato previsto che tali atti siano notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 01.03.2021 e il 28.02.2022. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1.01.2021 al 15.01.2021 (data di entrata in vigore del "rottamazioni").

<sup>204</sup> Trattasi in particolare delle seguenti dichiarazioni:

- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

<sup>205</sup> Termine così prorogato dal D.L. n. 7/2021. Originariamente il termine era stato fissato in tredici mesi dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 3/2021, c.d. "rottamazioni" mentre in precedenza era stata prevista la proroga di un anno. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1.01.2021 al 15.01.2021 (data di entrata in vigore del c.d. "rottamazioni"). Si ricorda che le disposizioni del D.L. n. 7/2021 e del D.L. n. 3/2021 sono confluite nel "Milleproroghe", con la conversione in legge di quest'ultimo provvedimento.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 159 - Ampliamento platea dei soggetti che possono avvalersi del Modello 730</b>	Con riferimento al periodo d'imposta 2019, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con il c.d. 730, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.	<b>MISURA CONCLUSA</b>	Per maggiori informazioni rivolgeti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 177 - Esenzioni IMU stabilimenti balneari</b>	<u>Esenzione dalla prima rata IMU<sup>206</sup> relativa all'anno 2020</u> (in scadenza al 16.06.2020), tra gli altri, per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) e per gli stabilimenti termali.	<b>MISURA CONCLUSA</b>	All'azienda non è richiesto alcun adempimento
<b>Art. 179 - Promozione turistica in Italia</b>	<p>Istituito il <i>"Fondo per la promozione del turismo in Italia"</i>, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale.</p> <p>La disposizione, inoltre, apporta modifiche alla disciplina relativa alla <i>governance</i> dell'ENIT – Agenzia nazionale del Turismo – stabilendo, tra l'altro, che il CDA dell'ente sia composto dal Presidente, da un membro nominato dal MIBACT, con funzioni di amministratore delegato, per la cui nomina la Legge di conversione ha introdotto l'obbligo di sentire le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato sempre dal MIBACT su designazione della Conferenza Stato-Regioni.</p>	<b>La misura è stata attuata con <a href="#">Decreto del MIBACT 11.08.2020</a></b>	Le risorse saranno destinate alla realizzazione di iniziative promozionali, anche rivolte all'estero, da parte di privati che operano nell'ambito delle attività di comunicazione concernenti la creazione e la pianificazione di campagne promozionali e il posizionamento di campagne pubblicitarie nonché nel marketing turistico e di promozione del territorio. Sarà la Direzione Generale del Turismo, anche avvalendosi dell'ENIT, a individuare le specifiche linee di intervento e le modalità di erogazione delle risorse.

<sup>206</sup> L'art. 78 dell'"Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione) ha disposto l'esenzione anche per la seconda rata IMU. Successivamente, l'art. 9 del "Ristori" (cfr. *supra* relativa sezione) ha previsto anche l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU, per alcune categorie di aziende, tra cui anche quelle della ristorazione. Infine, il comma 599 della L.178/2020 (Legge di bilancio per l'anno 2021) ha disposto l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2021, tra gli altri, anche per gli stabilimenti balneari.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 181 - Agevolazioni <i>dehors</i> per i pubblici esercizi<sup>207</sup></b>	<p>Dal 1.05.2020 al <b>30.10.2020</b> i pubblici esercizi<sup>208</sup> titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono esonerati dal pagamento della TOSAP e del COSAP</li><li>• è prevista una <u>procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni</u> per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e non è dovuta l'imposta di bollo;</li><li>• la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, <u>non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali) e 146 (relativo all'autorizzazione paesaggistica) del D.Lgs. n. 42/2004 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001.</u></li></ul>	<b>MISURA CONCLUSA<sup>209</sup></b>	<p>Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p> <p>Cfr. <a href="#">Focus FIPE</a></p>

<sup>207</sup> La legge di conversione dell' "Agosto" ha previsto (introducendo un nuovo comma 5-bis all'art. 64) che il Decreto di riparto del fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero del pagamento di TOSAP e COSAP sia adottato entro il 14.12.2020.

<sup>208</sup> Con le modifiche introdotte con la Legge di conversione è stato previsto che anche i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al D.Lgs. n. 114/1998) sono esonerati – ma solo dallo 01.03.2020 fino al 30.04.2020 - dal pagamento della TOSAP e del COSAP. Inoltre, sono state introdotte ulteriori modifiche concernenti le concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche, disponendo che quelle aventi scadenza entro il 31.12.2020 – se non già riassegnate – siano rinnovate per la durata di dodici anni. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all'esito dei procedimenti, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.

<sup>209</sup> L'art. 30, comma 1, del "Sostegni" ha prorogato ulteriormente, fino al 30.06.2021, l'esonero dal pagamento di Tosap e Cosap e, fino al 31.12.2021, le agevolazioni *dehors* per i pubblici esercizi (cfr. *supra* relativa sezione). In precedenza, il termine di cui alla presente norma era stato prorogato al 31.12.2020 dall'art.109 del c.d. "Agosto", poi al 31.03.2021 dall'art.9 *ter* del c.d. "Ristori" e successivamente dal "Sostegni" nei termini appena indicati.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 182 comma 2 - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico – stabilimenti balneari<sup>210</sup></b>	Con riferimento agli <b>stabilimenti balneari</b> , l' <b>art. 182</b> stabilisce che le amministrazioni competenti non possano avviare o proseguire a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o l'assegnazione, con pubblica evidenza, delle aree oggetto di concessione alla data del 19.07.2020. L'utilizzo dei beni oggetto di tali procedimenti amministrativi è confermato a fronte del pagamento del canone previsto dalla concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni.	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgetevi alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 182 comma 2 bis - Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico – Definizione dei codici ATECO per le attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive nelle aree ad alta densità turistica</b>	Con riferimento alle aree ad alta densità turistica <sup>211</sup> , si prevede che l'ISTAT definisca, entro il 17.09.2020, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. La disposizione, in considerazione della crisi delle attività economiche operanti nel settore del turismo, è volta a consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese più duramente colpite dalla prolungata riduzione dei flussi turistici.	<b>La misura è operativa</b>	E' possibile consultare la classificazione accedendo alla <a href="#">sezione dedicata</a> del sito Istat

<sup>210</sup> Sui medesimi profili, cfr. anche *supra* sezione "Agosto", art. 100.

<sup>211</sup> Per l'individuazione di tali aree dovrà tenersi conto:

- della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 del Decreto MEF 26.02.2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore;
- delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quali il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
- delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai predetti criteri.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 183, comma 2 – Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali</b>	<p>Istituzione di un Fondo destinato, tra l'altro, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi<sup>212</sup> e mostre.</p> <p>Tra i potenziali beneficiari figurano anche gli organizzatori di concerti di musica che abbiano dovuto cancellare, annullare o rinviare, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid19, almeno uno spettacolo programmato in Italia, per un pubblico di almeno 1.000 persone se all'aperto e di 200 persone se al chiuso, nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 30.09.2020.</p>	<p><b>MISURA CONCLUSA<sup>213</sup></b></p> <p>La misura è stata resa operativa con <a href="#">DM MIBACT del 10.08.2020</a></p>	<p>Domanda entro le ore 16.00 del 23.09.2020, secondo le modalità previste <a href="#">nell'Avviso pubblico</a> dell'8.09.2020</p>
<b>Art. 183, comma 11- quater</b>	<p>Istituzione di un Fondo per il sostegno dei soggetti che producono e distribuiscono spettacoli di musica, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a partire dal 19.07.2020 al 31.12.2020<sup>214</sup></p>	<p><b>MISURA CONCLUSA</b></p> <p>La misura è stata resa operativa con <a href="#">DM MIBACT del 29.10.2020</a></p>	<p>Domanda entro le ore 16:00 del 12.12.2020, secondo le modalità previste <a href="#">nell'avviso pubblico</a> del 2.12.2020</p>

<sup>212</sup> L'art. 36 del "Sostegni ha ha disposto il rifinanziamento del fondo per l'anno 2021 per l'importo di 120 milioni di euro e, al contempo, ha espunto il riferimento alle fiere e a i congressi.

<sup>213</sup> L'art. 6 bis del "Ristori" ha incrementato il suindicato Fondo di ulteriori 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021, specificando tuttavia che i primi sono destinati al ristoro delle fiere e dei congressi

<sup>214</sup> Tra i possibili beneficiari figurano anche le attività di proprietà e gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo, a condizione di disporre di un locale con una zona palco ed impianto audio permanenti e avere almeno il 50% della programmazione artistica incentrata sulla musica dal vivo, di cui l'80% composta da musica originale e l'aver organizzato e/o ospitato nel 2019 un minimo di 30 eventi





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 227 - Contributo per le imprese operanti nelle c.d. "ZEA"</b>	<p><u>Contributo a fondo perduto straordinario</u>, per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro, in favore, tra l'altro, delle micro e piccole imprese che operano nelle c.d. zone economiche ambientali (parchi nazionali)<sup>215</sup> o all'interno di un'area marina protetta, ripartito in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 da ciascuna impresa richiedente<sup>216</sup>.</p>	<p><b>La misura è stata resa operativa con</b></p> <p><a href="#">DM Min. Ambiente 27.11.2020</a> <b>(pubblicato in GU il 15.01.2020)</b></p>	<p>Occorre presentare domanda, in via telematica, accedendo al <a href="#">portale dedicato</a>, a partire dal 15.02.2021 e fino al 14.04.2021<sup>217</sup>.</p> <p>Il contributo sarà erogato mediante accredito sul conto corrente indicato in domanda, intestato o cointestato al soggetto beneficiario.</p> <p>Per maggiori informazioni, consulta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il <a href="#">bando</a>;</li><li>• il <a href="#">focus Fipe</a></li></ul>
<b>Art. 245 - "Resto al Sud"</b>	<p>I fruitori della misura agevolativa "Resto al Sud"<sup>218</sup> possono accedere a un <u>contributo a fondo perduto</u> a copertura del fabbisogno di capitale circolante, da erogarsi soltanto a seguito del completamento dei programmi di spesa già agevolati e a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regime di aiuto, in misura pari a:</p> <p>a) 15 mila euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;</p> <p>b) 10 mila euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40 mila euro per ogni impresa.</p>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>Il contributo è erogato in un'unica soluzione da INVITALIA a seguito delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti e contestualmente all'erogazione della quota a saldo prevista dall'articolo 11, comma 5, del D.M. n. 174/2017, ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.</p> <p>Clicca qui per scaricare la <a href="#">documentazione</a>.</p> <p>Per maggiori informazioni consulta le <a href="#">FAQ</a> predisposte da INVITALIA.</p>

<sup>215</sup> Cfr. art. 4-ter, commi 1 e 2, del D.L. n. 111/2019, convertito, con modificazioni, con L. n. 141/2019.

<sup>216</sup> Cfr. circolare FIPE n. 19/2021

<sup>217</sup> Il termine è stato così prorogato con [Provvedimento](#) del Ministero della Transizione Ecologica, originariamente era stato fissato al 15.03.2021 dal [bando](#) emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare .

<sup>218</sup> Cfr. art. 1 del D.L. n.91/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 123/2017; alla data del 14.04.2020 risultano approvate più di 5.200 iniziative imprenditoriali, a cui si aggiungono circa 12.500 domande in corso di valutazione e più di 15.000 in corso di compilazione sulla piattaforma informatica.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 245 bis - Modifiche alla disciplina di "Resto al sud"</b>	<p>Vengono apportate una serie di modifiche alla disciplina della misura denominata "Resto al Sud" (art. 1, del D.L. n. 91/2017<sup>219</sup>), al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove <i>startup</i> nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p> <p>In particolare, la misura viene così rimodulata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il finanziamento massimo erogabile è elevato da 50.000 a 60.000 euro;</li><li>• la quota di finanziamento erogato sotto forma di contributo a fondo perduto è elevata dal 25% al 50% e, correlativamente, la rimanente quota di finanziamento erogata sotto forma di prestito a tasso zero viene ridotta dal 65% al 50%.</li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	<p>Per maggiori informazioni rivolgetevi alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p>

<sup>219</sup> In materia si segnala che l'art. 1, comma 170 della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio per l'anno 2021) modifica il comma 2 dell'art 1 del D.L.n. 91/2017 elevando da 45 a 55 anni l'età massima dei soggetti beneficiari.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p><b>Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi</b></p>	<p>La misura introduce alcune disposizioni tese ad <u>accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi</u>, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19. Alcune misure hanno un'efficacia limitata al 31.12.2020 e riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'ampliamento dei casi in cui cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia (lett. a));</li><li>• la limitazione dei poteri di autotutela delle P.A. attraverso l'annullamento d'ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA (lett. b), c) e d));</li><li>• l'obbligo di adottare entro trenta giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni (lett. e);</li><li>• semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria (lett. f). Un secondo gruppo di disposizioni modifica alcune norme del Testo unico di documentazione amministrativa (DPR n. 445 del 2000), prevedendo un <u>incremento dei controlli ex post sulle dichiarazioni sostitutive</u> ed un inasprimento delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci (comma 2, lett. a). Con ulteriori modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82 del 2005) si interviene in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (comma 2, lett. b) e c). Infine, nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la P.A. <i>"non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione"</i>. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PP.AA. (comma 2, lettera d).</li></ul>	<p><b>La misura <u>non</u> è operativa</b></p>	<p>Le PP.AA. dovranno predisporre accordi quadro volti ad assicurare la fruizione dai dati in possesso delle stesse (cfr. art. 50, comma 2-ter, del D.Lgs n. 82/2005).</p>







## Decreto Legge “LIQUIDITÀ”, convertito con legge 5 giugno 2020, n.40

Misura	Descrizione	Stato dell’arte	Cosa fare
<b>Art. 1<sup>220</sup> - Finanziamenti garantiti da SACE<sup>221</sup></b>	<p>Fino al <u>30.06.2021<sup>222</sup></u> SACE concede garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui <u>almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI che abbiano esaurito la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI</u>. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e coprirà l’importo del finanziamento, per capitale, interessi e oneri accessori, nella misura del 90% per le aziende con meno di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato, dell’80% per le aziende con più di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi e 70% per le più grandi.</p> <p>Condizioni:</p> <p>(i) niente dividendi nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento;</p> <p>(ii) accordi sindacali finalizzati alla gestione dei livelli occupazionali;</p> <p>(iii) finanziamenti solo per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.</p>	<b>La misura è operativa</b>	<p>Occorre presentare richiesta alla banca di un finanziamento con garanzia dello Stato. Il soggetto finanziatore verificherà poi i criteri di eleggibilità, effettuerà l’istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo, inserirà la richiesta di garanzia nel portale <i>online</i> di SACE. SACE processerà la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, assegnerà un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emetterà la garanzia. Infine, il soggetto finanziatore erogherà al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE, controgarantita dallo Stato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulta le <a href="#">FAQ</a> predisposte dal MEF</li> </ul>

<sup>220</sup> Nell’*iter* di conversione in Legge del “Liquidità”, è stato introdotto il comma 1 *bis* che estende l’accesso alle suindicate garanzie anche alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate a favore di banche e intermediari finanziari dopo il 7.06.2020 (cfr. Circolare Fipe 86/2020). Le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali sono escluse dalle garanzie SACE (comma 1-ter). E sono stati previsti tra i costi ammissibili al finanziamento garantito anche i canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda (comma 2, lett. n).

<sup>221</sup> La legge di conversione dell’“Agosto” ha apportato delle modifiche all’art. 64 dello stesso, che ha previsto la facoltà di accedere alle misure previste dalla norma in commento anche per le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o che hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza ai sensi del Reg. UE n. 575/2013. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.

<sup>222</sup> Termine così prorogato ai sensi dell’art. 1, comma 206, della Legge di bilancio per l’anno 2021 (il termine originario era fissato al 31.12.2020). Per le altre modifiche all’articolo introdotte con tale Legge, cfr. il Dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020. In sede di conversione del D.L. n. 183/2020 c.d. “milleproroghe” è stato prorogato al 30.06.2021 il termine di cui all’art.14-*bis* del D.L. c.d. “Liquidità” fino al quale è previsto che la SACE, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia (diverse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito) concede garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui è attribuita un *rating* pari a BB o equivalente.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 1 bis<sup>223</sup> - Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti</b>	Le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all'art. 1, devono essere integrate da <u>una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</u> , ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà dichiarare, tra l'altro, che l'attività di impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; le disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate tramite il Fondo di Garanzia per le PMI.	<b>La misura è operativa</b>	Compilare modulistica fornita dalla banca di riferimento <sup>224</sup>
<b>Art. 1 bis.1 - Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni<sup>225</sup></b>	Dal 1.03.2021 e fino al 30.06.2021, la SACE rilascia le garanzie di cui all'art. 1 (cfr. <i>supra</i> ), alle medesime condizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c) (Fondo di garanzia PMI, cfr. <i>infra</i> art. 13), e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti erogati con il Fondo di garanzia PMI, <b>in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499<sup>226</sup></b> .	<b>La misura è operativa</b>	Compilare modulistica fornita dalla banca di riferimento
<b>Art. 5 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</b>	L'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) viene <u>posticipata al 1.09.2021</u> (in luogo del 15.08.2020) <sup>227</sup> .	<b>La misura è operativa</b>	All'azienda non è richiesto alcun adempimento

<sup>223</sup> Il presente articolo è stato introdotto in sede di conversione in Legge del "Liquidità".

<sup>224</sup> Ai sensi di quanto previsto dalla conversione in legge dell' "Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione, art. 77) l'operatività sul conto corrente sul quale saranno accreditati i finanziamenti è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione "Sostegno ai sensi del Decreto-legge n. 23 del 2020".

<sup>225</sup> La disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 209 della Legge di bilancio per l'anno 2021 (cfr. Dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020).

<sup>226</sup> Il numero è determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

<sup>227</sup> Cfr. anche *supra* sezione "Rilancio", art. 51-bis che ha posticipato ai bilanci relativi al 2021 (in luogo del 2019) l'obbligo delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 11 - Sospensione termini titoli di credito</b>	<p>La disposizione, anche per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 76 dell' "Agosto" (cfr. <i>supra</i> relativa sezione), prevede la sospensione fino al <b>31.08.2020</b> dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva pagamento dei titoli di credito. La norma precisa che la <u>sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente</u>. È inoltre previsto che gli assegni portati all'incasso, a prescindere dalla data di emissione, non sono protestabili fino 31.08.2020. Si stabilisce infine che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9.03.2020 fino al <b>31.08.2020</b><sup>228</sup> non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio<sup>229</sup>; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.</p>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	All'azienda non è richiesto alcun adempimento
<b>Art. 12 - Fondo solidarietà mutui prima casa, c.d. "Fondo Gasparrini"</b>	<p>La disposizione modifica la norma di cui all'art. 54 del "Cura Italia", in ordine all'accesso al c.d. "Fondo Gasparrini" (cfr. sezione "Cura Italia"), prevedendo la proroga fino al 8.01.2021<sup>230</sup> del termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa c.d. Fondo Gasparrini, anche se in ammortamento da meno di un anno.</p>	<b>La misura è operativa</b>	Cfr. sezione "Cura Italia" art. 54

<sup>228</sup> Termine differito in sede di conversione in Legge del "Liquidità" (il termine originario era fissato al 9.04.2020).

<sup>229</sup> Oltre alle Camere di commercio si aggiungono, in sede di conversione in Legge del "Liquidità", "industria, artigianato e agricoltura".

<sup>230</sup> Cfr. *supra* art. art. 13-*octies* del "Ristori", che ha prorogato il termine fino al **8.04.2022**.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 12 bis<sup>231</sup> - Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali</b>	<p>Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza da Covid- 19.</p> <p>Trattasi di un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro.</p>	<b>La misura <u>non</u> è operativa</b>	In attesa di un Decreto del MISE che attui la disposizione di cui all'art. 49 del D.L. n. 34/2019 (che si sarebbe dovuto adottare entro il 30.06.2019, vale a dire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.).

<sup>231</sup> Cfr. *supra* sezione "Rilancio", art. 46-bis che ha incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse destinate a suddetto credito d'imposta.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<p><b>Art. 13<sup>232</sup> - Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia<sup>233</sup></b></p>	<p>Fino al <b>30.06.2021<sup>234</sup></b>, in deroga alla disciplina ordinaria<sup>235</sup>, viene introdotto un potenziamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese <u>con estensione dei soggetti beneficiari</u> (anche imprese con numero di dipendenti non superiore a 499<sup>236</sup>) e <u>l'innalzamento dei livelli di garanzia</u> come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria;</li> <li>• per le imprese che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la suddetta garanzia potrà esser cumulata con un'ulteriore garanzia concessa dai Confidi con possibilità di arrivare quindi ad una garanzia che copra l'intero finanziamento (90% statale + 10% confidi). Detta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario<sup>237</sup>;</li> <li>• per i finanziamenti fino al 25% del fatturato e comunque fino a 30.000 euro<sup>238</sup>, è prevista una garanzia del fondo a copertura del 100% (il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo).</li> </ul>	<p><b>La misura è operativa</b></p> <p>Cfr. <a href="#">news</a> Fipe</p>	<p>Richiesta diretta alla banca o per il tramite di un consorzio di garanzia fidi oppure rivolgiti <a href="#">all'Associazione territorialmente a te più vicina</a></p> <p>Se vuoi saperne di più, consulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la <a href="#">guida operativa</a> per i finanziamenti fino a 30 mila euro;</li> <li>• la <a href="#">guida operativa</a> per le altre linee di finanziamento;</li> <li>• le <a href="#">FAQ</a> pubblicate sul sito web del Fondo centrale di garanzia;</li> <li>• la <a href="#">modulistica</a> per accedere al finanziamento garantito</li> <li>• Le <a href="#">FAQ</a> pubblicate sul sito del MEF</li> </ul>

<sup>232</sup> In sede di conversione in Legge del "Liquidità" è stato introdotto un comma *m-bis*) in base al quale per i finanziamenti indicati nel comma m) - d'interesse per le categorie rappresentate - già concessi fino al 6.06.2020 è possibile chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento alle nuove condizioni.

<sup>233</sup> L'art. 64 dell'"Agosto" ha previsto un incremento di 7 miliardi e 335 milioni di euro per il triennio 2023 - 2025 del Fondo Centrale di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della L. n. 662/1996.

<sup>234</sup> Termine così prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 244 della Legge di bilancio per l'anno 2021, il termine originario era fissato al 31.12.2020 (cfr. Dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020). È bene sottolineare che ai sensi del comma successivo (245) è previsto che per l'impresa con numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, la disciplina in deroga del Fondo si applica fino al 28.02.2021.

<sup>235</sup> In sede di conversione in legge del D.L. Agosto, è stata approvata una modifica all'art. 64 dello stesso, con la quale è stata prevista l'estensione delle garanzie del Fondo anche per le imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà, a condizione che le stesse imprese rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lett. *g-bis*), *g-ter*) e *g-quarter*) (cfr. Focus Fipe allegato alla Circolare Fipe n. 154/2020);

<sup>236</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 245 della Legge di bilancio per l'anno 2021, tali garanzie sono concesse in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fino al 28.02.2021 (cfr. Dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020). La legge di conversione dell'"Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione) ha introdotto l'art. 64-*bis* che ha chiarito che il numero di 499 dipendenti deve esser determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019.

<sup>237</sup> In sede di conversione in Legge del "Liquidità" è stato introdotto il riferimento agli "importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)" del medesimo art. 13, per cui l'importo non deve essere superiore al doppio della spesa salariale annua del beneficiario ovvero al 25% del fatturato totale del beneficiario come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione prodotta.

<sup>238</sup> In sede di conversione in Legge del "Liquidità" il tetto massimo di importi finanziabili è stato aumentato fino a 30.000 euro (in luogo dell'iniziale tetto massimo di 25.000 euro) e la **durata del rimborso è stata estesa**, dapprima, **fino a 10 anni** (e non più 6 anni, come previsto originariamente), e **successivamente**, con l'art. 1, comma 216, della Legge di bilancio per l'anno 2021, **fino a 15 anni**. L'art. 1, comma 217, della medesima Legge, permette ai beneficiari dei finanziamenti già concessi alla data della data del 1.01.2021), di chiedere il prolungamento fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente "Rendistato" del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento (cfr. Dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 13 bis - Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura</b>	Viene destinato al Fondo di prevenzione dell'usura il 20% dell'attivo del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (art. 14 L. n. 108/1996). La norma opera per l'esercizio 2020 e in relazione all'attivo di esercizio risultante al 30.09.2020 <sup>239</sup> .	<b>La misura è operativa</b>	Le imprese in difficoltà possono rivolgersi ai Confidi (ovvero consorzi di imprese) e alle Associazioni e Fondazioni per la lotta all'usura accreditate presso il MEF che valuteranno i casi e potranno decidere di concedere garanzie per prestiti e finanziamenti da parte di istituti bancari e intermediari finanziari. L'elenco completo è consultabile nella <a href="#">Brochure del Fondo</a>

<sup>239</sup> Cfr. anche *supra* sezione "Rilancio", art. 26-bis.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contributivi - PREU</b>	<p>Per le imprese <u>con ricavi non superiori a 50 milioni di euro<sup>240</sup></u>, che abbiano subito nei mesi di <u>marzo e aprile una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%</u> (rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente) <u>ovvero con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro ma con diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50%</u> è prevista la sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi ai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• versamenti in autoliquidazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;</li><li>• versamenti in autoliquidazione dell'IVA<sup>241</sup>;</li><li>• contributi previdenziali e assistenziali;</li><li>• premi per l'assicurazione obbligatoria.</li></ul> <p>In sede di conversione in Legge è stato introdotto il comma <i>8-bis</i>) in base al quale i termini per il versamento <b>del prelievo erariale unico (PREU)</b> sugli apparecchi da intrattenimento (<i>videolottery e news/lot</i> di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del TULPS) e del relativo canone concessorio, in scadenza entro il 30.08.2020 sono stati prorogati al 22.09.2020, con possibilità di avvalersi della rateizzazione, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno<sup>242</sup>.</p>	<p><b>MISURA CONCLUSA</b></p>	<p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 dell'“Agosto” (cfr. <i>supra</i> relativa sezione) gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non verranno rimborsate somme eventualmente già versate<sup>243</sup>.</p> <p>Quanto al PREU, pagamento entro il 22.09.2020, anche a rate di pari importo fino al 18.12.2020 (la prima rata deve essere versata entro il 22.09.2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18.12.2020).</p>

<sup>240</sup> Le sospensioni dei termini dei citati versamenti è stata riconosciuta anche ai soggetti economici che abbiano intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31.03.2020.

<sup>241</sup> Per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è disposta la sospensione dei versamenti IVA a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi.

<sup>242</sup> Cfr. anche sezione “Cura Italia” art. 69.

<sup>243</sup> Cfr. anche art. 126 co. 1 del “Rilancio”.



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 18 bis<sup>244</sup> - Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato</b>	Sospensione del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1.03.2020 al 31.07.2020 per l'uso di beni immobili dello Stato in regime di concessione o di locazione, per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza sanitaria.	<b>MISURA CONCLUSA</b>	Il <u>pagamento dei canoni sospesi dovrà esser effettuato, senza applicazione di interessi, entro e non oltre il 31.10.2020, secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente.</u>
<b>Art. 19 - Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo</b>	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi <u>non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</u> I contribuenti che si avvalgono della opzione citata rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione <u>entro il 16.09.2020 (in luogo del 31.07.2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16.09.2020<sup>245</sup>.</u>	<b>MISURA CONCLUSA</b>	Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – <a href="#">Risoluzione n. 9/E</a>

<sup>244</sup> Disposizione introdotta nell'iter di conversione in Legge del "Liquidità".

<sup>245</sup> Ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 dell'"Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione) gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non verranno rimborsate somme eventualmente già versate. Cfr anche art. 126, co.2 del "Rilancio".





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti</b>	La disposizione consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle PP.AA. aventi scadenza il 16.03.2020 (prorogati al 20.03.2020 dal "Cura Italia" <sup>246</sup> ), se eseguiti entro il 16.04.2020.	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	All'azienda non è richiesto alcun adempimento
<b>Art. 22 - Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020</b>	Per l'anno 2020 il termine di rilascio della Certificazione Unica è prorogato al 30.04.2020 e la sanzione connessa alla tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche non si applica se queste sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il suddetto termine del 30.04.2020.	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 30<sup>247</sup> - Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro</b>	<del>Il credito d'imposta (pari al 50% su un massimo di 20.000 euro) introdotto con l'art. 64 del D.L. Cura Italia (vedi sopra) per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro <b>viene esteso anche alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale</b> e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.</del>	La misura <u>non</u> è operativa	Articolo abrogato

<sup>246</sup> Art.60 del "Cura Italia".

<sup>247</sup> **Articolo abrogato** ex art. 125 co. 5 del "Rilancio". Per i sostegni economici relativi a questo tema cfr. artt. 120 e 125 del "Rilancio".





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 37 bis - Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie</b>	Sospensione fino al 31.01.2021 <sup>248</sup> delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia <sup>249</sup> e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure agevolative di natura creditizia previste dall'art. 56 del "Cura Italia" <sup>250</sup> . Come chiarito espressamente dalla norma, la sospensione decorre dal momento di concessione delle misure agevolative.	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 41 - Disposizioni in materia di lavoro</b>	Estesa la possibilità del riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, nonché di assegno ordinario – concessi, a determinate condizioni, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 – ai lavoratori assunti fra il 24.02.2020 e il 17.03.2020. Si prevede che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica) siano esenti da imposta di bollo.	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	<a href="#">Istruzioni INPS</a>

<sup>248</sup> La disposizione è stata modificata dall'art. 65 dell'"Agosto", che ha prorogato la sospensione fino al 31.01.2021, in luogo del 30.09.2020.

<sup>249</sup> Si ricorda che la Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d'Italia, è una base dati sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. Essa è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari. È prevista una soglia di rilevazione: il cliente è segnalato se l'importo che deve restituire all'intermediario è pari o superiore a 30.000 euro; questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente è in sofferenza. Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in CR quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito. La Banca d'Italia comunica agli intermediari partecipanti l'indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento che hanno ricevuto e la regolarità o meno dei loro pagamenti.

<sup>250</sup> Cfr. *Infra* sezione "Cura Italia", art. 56.





## Decreto Legge “CURA ITALIA”, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27

Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 19 - Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</b>	<p>Il Fondo d'Integrazione Salariale, per i lavoratori dipendenti da imprese con almeno 5 dipendenti, eroga un'integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23.02.2020, per una durata massima di 9 settimane, entro il 31.08.2020.</p> <p>Per datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. ex “zona rossa”<sup>251</sup> sono previste 9 settimane + 13 settimane.</p> <p>L'art. 68 D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio prevede ulteriori 5 settimane per datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso.</p> <p>Alle menzionate 14 settimane se ne aggiungono ulteriori 4 anche continuativamente per periodi precedenti al 1.09.2020.</p>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b> <sup>252</sup>	Le domande devono essere presentate telematicamente all'INPS <sup>253</sup>

<sup>251</sup> Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.

<sup>252</sup> L'art. 8 del D.L. c.d. “Sostegni” ha introdotto la possibilità di presentare domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per un massimo di 28 settimane nel periodo che intercorre tra l'1.04.2021 e 31.12.2021, in precedenza, la legge di bilancio 2021 n. 178/2020 prevedeva che i datori di lavoro potessero presentare domanda per una durata massima di dodici settimane che devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario.

<sup>253</sup> Le ulteriori settimane introdotte dalla legge di Bilancio 2021 possono essere richieste seguendo le indicazioni previste dal messaggio INPS n. 406/2021 e dalla Circolare INPS n. 28/2021





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 19 bis - Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine</b>	I datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali per emergenza Coronavirus possono rinnovare o prorogare, fino al 30.08.2020, i contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti <sup>254</sup> .	<b>Norma superata dall'articolo 93 del decreto Rilancio (decreto Legge 34/2020)</b>	
<b>Art. 22 - Cassa integrazione in deroga</b>	<p>Per i lavoratori dipendenti da imprese fino a 5 dipendenti è prevista un'integrazione salariale in deroga per periodi dal 23.02.2020, per una durata massima di nove settimane, fino al 31.08.2020.</p> <p>9 settimane + 13 settimane, per datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della cd. ex "zona rossa"<sup>255</sup> o dipendenti ivi residenti o domiciliati.</p> <p>9 settimane + 4 settimane per datori di lavoro con unità produttive site nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto o dipendenti ivi residenti o domiciliati</p> <p>L'<a href="#">art. 70 D.L. 34/2020</a>, c.d. Decreto Rilancio prevede ulteriori 5 settimane per datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso.</p> <p>Alle menzionate 14 settimane se ne aggiungono ulteriori 4 anche continuativamente per periodi precedenti al 1.09.2020.</p> <p>Si aggiungono inoltre altre 4 settimane per datori di lavoro con unità produttive site nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto o dipendenti ivi residenti o domiciliati.</p>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b> <sup>256</sup>	<p>Le domande per le prime 9 settimane devono essere presentate telematicamente alle Regioni.</p> <p>Nel caso di aziende multi-localizzate, con unità produttive/operative in 5 o più Regioni o Province Autonome, la domanda è inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>Le domande per le successive 9 settimane devono essere presentate all'INPS telematicamente.<sup>257</sup></p>

<sup>254</sup> Sul punto interviene l'art. 17 del D.L. c.d. "Sostegni" disponendo la proroga fino al 31.12.2021 della possibilità di rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in deroga alle disposizioni vigenti.

<sup>255</sup> Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.

<sup>256</sup> L'art. 8 del D.L. c.d. "Sostegni" ha introdotto la possibilità di presentare domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per un massimo di 28 settimane nel periodo che intercorre tra l'1.04.2021 e 31.12.2021, in precedenza, la legge di bilancio 2021 n. 178/2020 prevedeva che i datori di lavoro potessero presentare domanda per una durata massima di dodici settimane che devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e cassa in deroga.

<sup>257</sup> Le ulteriori settimane introdotte dalla legge di Bilancio 2021 possono essere richieste seguendo le indicazioni previste dal messaggio INPS n. 406/2021 e dalla Circolare INPS n. 28/2021





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato</b>	A decorrere dal 05.03.2020 sino al 31.07.2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore 30 giorni, i genitori lavoratori hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, pari al 50% della retribuzione e relativa contribuzione figurativa.	<b>MISURA CONCLUSA</b>	Il datore di lavoro non deve far nulla. La domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> la deve presentare il lavoratore.
<b>Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti Legge n. 104/1992</b>	Il numero di giorni di permesso mensile retribuito è incrementato di 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 (art. 73, D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio).	<b>MISURA CONCLUSA</b>	I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il flusso UniEmens.
<b>Art. 26 - Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</b>	<p>Ai lavoratori che si trovano in quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria si applica lo stato di malattia ai fini del trattamento economico.</p> <p>Fino al 31.07.2020, (art. 74, D.L. 34/2020) per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi della Legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero<sup>258</sup>.</p>	<b>La misura è operativa</b>	<p>Presentazione da parte dei datori di lavoro all'INPS.</p> <p>Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a></p>

<sup>258</sup> L'art. 26 comma 1-bis del D.L. n. 104/2020 convertito in legge n. 126/2020 sostituisce il presente comma 2. Relativamente all'anno 2021, dapprima, la Legge di bilancio per l'anno 2021 con l'art.1, comma 481, prorogava il termine fino al 28 febbraio 2021, successivamente interveniva l'art.19, comma 1, del D.L. c.d. "milleproroghe" (conv. in L. 21/2021) disponendo la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) ed infine, l'art. 15 del D.L. c.d. "Sostegni", intervenendo sull'art. 26 del D.L. c.d. "Cura Italia", dispone un'ulteriore proroga fino al 30.06.2021.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria</b>	Ai lavoratori è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito (anche per il mese di aprile 2020, art. 84 D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio).	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>
<b>Art. 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</b>	<p>Ai lavoratori è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 (anche per il mese di aprile 2020, art. 84 D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio) pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo</b>	<p>Ai lavoratori che abbiano almeno 30 contributi giornalieri nell'anno 2019 con un reddito non superiore a 50.000 euro, e non siano titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo (anche per i mesi di aprile e maggio 2020, art. 84, comma 10, D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio) pari a 600 euro.</p> <p>La stessa indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, con un reddito non superiore ai 35.000 euro.</p>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>
<b>Art. 39 - Disposizioni in materia di lavoro agile</b>	<p>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, (nonché i lavoratori immunodepressi e i familiari conviventi di persone immunodepresse) hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione<sup>259</sup>.</p>	<b>La misura è operativa</b>	

<sup>259</sup> L'art. 26 comma 2-bis del D.L. n. 104/2020 convertito in legge n. 126/2020 sostituisce l'art. 39.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 44 - Indennità per lavoratori danneggiati dal virus COVID-19<sup>260</sup></b>	<p>Un'indennità per il mese di marzo 2020 (anche per i mesi di aprile e maggio 2020, art 78, D.L. 34/202, c.d. Decreto Rilancio), pari a 600 euro per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 31.01.2020;</li><li>• lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate, nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 31.01.2020;</li><li>• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non abbiano un contratto in essere alla data del 23.02.2020;</li><li>• incaricati alle vendite a domicilio.</li></ul>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>

<sup>260</sup> Sul tema interviene l'art. 10 del D.L. c.d. "Sostegni" (cfr *supra* relativa sezione). Inoltre, l'art. 13 del Provvedimento appena richiamato dispone l'incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.







Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 44 bis - Indennità per i lavoratori autonomi nei Comuni ex zona rossa</b>	<p>Per un massimo di tre mesi indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi anche titolari d'impresa che hanno sospeso l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23.02.2020 nei Comuni ex "zona rossa"<sup>261</sup>, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.</p> <p>L'indennità è aggiuntiva rispetto all'indennità di 600 euro prevista dagli articoli 27 e 28 per le stesse categorie di lavoratori.</p>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>
<b>Art. 46 - Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo<sup>262</sup></b>	<p>È precluso per cinque mesi (fino al 17.08.2020) l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti alla data del 23.02.2020. (c.d. Decreto Rilancio art. 80).</p> <p>Durante tale periodo il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.</p>	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	

<sup>261</sup> Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.

<sup>262</sup> Sul punto interviene, da ultimo, l'art. 8 del D.L. c.d. "Sostegni" disponendo un ulteriore periodo di proroga che si protrae fino al 30.06.2021 per ogni categoria e fino al 31.10.2021 soltanto nei confronti dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica (cfr *supra* relativa sezione).





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 49 bis - Fondo di garanzia per le PMI nei Comuni ex "zona rossa"</b>	Fino al <u>02.03.2021</u> , l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI è concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei <u>Comuni ex "zona rossa"</u> <sup>263</sup> .	<b>MISURA CONCLUSA</b>	La modulistica per fare richiesta alle banche è disponibile a questo <a href="#">link</a>
<b>Art. 54 - Fondo solidarietà mutui prima casa, cd. 'Fondo Gasparini'</b> <sup>264</sup>	Fino al <u>09.04.2022</u> <sup>265</sup> , possibilità di accesso al Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (art. 2, co. 475, L. 244/2007), presentando <u>autocertificazione del calo del fatturato, nel trimestre successivo al 21.02.2020</u> o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, <u>superiore al 33% rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019</u> . Con la conversione in legge, sono stati ampliati alcuni requisiti di accesso al Fondo: <ul style="list-style-type: none"><li>• è aumentato a 400 mila euro l'importo massimo del mutuo</li><li>• sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate</li><li>• i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.</li></ul>	<b>La misura è operativa</b> Cfr. <a href="#">Decreto Attuativo MEF del 25.03.2020</a>	Occorre compilare e consegnare alla propria banca <a href="#">apposito modulo</a> per la richiesta della sospensione. Fino al termine dell'emergenza COVID-19, per l'accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Consap all'indirizzo <a href="mailto:fondosospensionemutui@consap.it">fondosospensionemutui@consap.it</a> <ul style="list-style-type: none"><li>• Consulta le <a href="#">FAQ</a> predisposte da Consap</li></ul>

<sup>263</sup> Con Decreto del MISE, di concerto con il MEF, l'intervento potrà esser esteso a imprese ubicate in aree diverse da quelle sopraindicate.

<sup>264</sup> La disposizione va coordinata con l'art. 12 del "Liquidità" (cfr. relativa sezione), come integrato in sede di conversione in Legge dello stesso, che ha ampliato la platea dei beneficiari anche agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori, come definiti dall'articolo 2083 del codice civile. I commi 2-bis) e 2-ter) dell'art. 12 del "Liquidità" precisano le modalità di verifica dei requisiti per l'accesso al Fondo e gli adempimenti che devono essere svolti dall'istituto di credito.

<sup>265</sup> Termine così prorogato ai sensi dell'art. 13-octies del "Ristori". Già l'art. 12, comma 2 del "Liquidità" (cfr. *supra* relativa sezione) aveva prorogato il termine fino al 9.01.2021.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 54 quater - Sospensione dei mutui per operatori economici vittime di usura</b>	<u>Sospensione per l'anno 2020 delle rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura<sup>266</sup></u> , nonché la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi relativi a tali mutui. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	<u>Vademecum</u> procedura per l'accesso al Fondo di Solidarietà antiusura.
<b>Art. 56 - «Moratoria straordinaria» per micro, piccole e medie imprese<sup>267</sup> colpite dall'epidemia<sup>268</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>le linee di credito “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020, o, se successivi, al 17.03.2020, non potranno essere revocati sino al 30.06.2021<sup>269</sup>;</li><li>la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 31.01.2021 è rinviata al 30.06.2021<sup>270</sup>, alle stesse condizioni e senza alcuna formalità;</li><li>sono prorogati al 30.06.2021<sup>271</sup> i pagamenti – con scadenza antecedente alla stessa data - delle rate o dei canoni di <i>leasing</i> relativi a mutui<sup>272</sup> e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.</li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	Domanda alla banca/intermediario finanziario tramite pec Cfr. <u>Decreto MISE 09.07.2020</u> che ha recato le <u>disposizioni operative</u> in relazione alla misura in oggetto.

<sup>266</sup> Fondo istituito dall'art. 14 della Legge n. 108/1996.

<sup>267</sup> Si intendono le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, aventi sede in Italia.

<sup>268</sup> Cfr. anche *supra* sezione “Rilancio” art. 26-ter che ha esteso le misure agevolative anche ai finanziamenti garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.

<sup>269</sup> La disposizione è stata prorogata, dapprima, fino al 31.01.2021, in luogo del 30.09.2020 (“art. 65 dell’”Agosto””) e, successivamente, **fino al 30.06.2021** (art. 1, comma 248, della Legge di bilancio per l'anno 2021 – cfr. dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2020).

<sup>270</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>271</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>272</sup> Per le imprese del comparto del turismo, quest'ultima disposizione va coordinata con quanto stabilito dall'art. 77, comma 2 dell’”Agosto” (cfr. *supra* relativa sezione) in oggetto, secondo cui il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30.09.2020 è prorogato al 31.03.2021.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 57 - Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia</b>	Concessione della controgaranzia dello Stato (fino all'80%) su interventi di Cassa Depositi e Prestiti Spa a favore di banche/intermediari finanziari per agevolare l'erogazione di credito alle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria.	La misura <b>non</b> è operativa <sup>273</sup>	In attesa di un Decreto del MEF, di concerto con il MISE, che stabilisca criteri, modalità e condizioni.
<b>Art. 61 - Sospensione dei versamenti</b>	<p>Per i soggetti o le attività per come individuate dall'AdE con le risoluzioni nn. <a href="#">12/E</a> e <a href="#">14/E</a> (ivi compresi bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospesi<sup>274</sup> i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dei versamenti delle ritenute alla fonte e assimilati (fino al 30.04.2020);</li><li>• dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (fino al 30.04.2020);</li><li>• dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.</li></ul>	<p><b>MISURA CONCLUSA</b><sup>275</sup></p> <p>Cfr. chiarimenti Agenzia delle Entrate <a href="#">Circolare n.8/E del 3.04.2020</a></p>	Ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 dell'"Agosto" (cfr. <i>supra</i> relativa sezione) gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non verranno rimborsate somme eventualmente già versate <sup>276</sup> .

<sup>273</sup> Sul medesimo tema, tuttavia, è intervenuto il "Liquidità" (cfr. *supra* relativa sezione)

<sup>274</sup> In corso di conversione è stato sistematizzato il perimetro dei versamenti coinvolti nella sospensione, precisando che riguarda:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che i datori di lavoro effettuano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2.03.2020 al 30.04.2020;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2.03.2020 al 30.04.2020;
- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sull'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

<sup>275</sup> La disposizione deve essere coordinata con l'art. 18 del "Liquidità" (cfr. *supra* relativa sezione).

<sup>276</sup> Cfr. anche art. 127 co. 1, lett. a) "Rilancio".





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 61 bis - Termini relativi alla dichiarazione redditi precompilata 2020</b>	Anticipata dal 1.01.2021 al 1.01.2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi prevista nell'art. 16-bis del D.L. n. 124/2019 (ad esempio, differimento al 30.09.2020 del termine per la presentazione del Modello 730). Differito al 5.05.2020 il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 62<sup>277</sup> - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</b>	Per le imprese che non possono accedere alla misura di cui all'art. 61: <ol style="list-style-type: none"><li>per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;</li><li>per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro<sup>278</sup> è prevista la sospensione dei versamenti relativi a:<ul style="list-style-type: none"><li>ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73 e trattenute a titolo addizionale regionale e comunale, effettuate dai sostituti d'imposta;</li><li>IVA<sup>279</sup>;</li><li>contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.</li></ul></li></ol>	<b>MISURA CONCLUSA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Gli adempimenti tributari devono essere effettuati entro il 30.06.2020;</li><li>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del D.L. "Agosto" (cfr. <i>supra</i> relativa sezione) gli importi sospesi possono ora essere versati, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con primo versamento entro la stessa data già indicata. Il versamento del restante 50% può essere rateizzato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 16.01.2021. Non verranno rimborsate somme eventualmente già versate<sup>280</sup>.</li></ol>

<sup>277</sup> La disposizione è stata integrata dal "Rilancio": l'art. 135, co. 1 aggiunge il comma 1-bis all'art. 62 del "Cura Italia", ai sensi del quale, dall'8.03.2020 al 31.05.2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all'art. 16 DPR n. 115/2002 ed è sospeso il procedimento disciplinato dall'art. 248 del citato DPR, che demanda all'ufficio giudiziario la notifica alla parte dell'invito al pagamento.

<sup>278</sup> Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020.

<sup>279</sup> La sospensione dell'IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (cfr. art. 62, comma 3 del "Cura Italia").

<sup>280</sup> Cfr. anche art. 127 co. 1 lett. b) del "Rilancio".





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 63 - Bonus lavoratori dipendenti</b>	Ai dipendenti pubblici e privati che possiedono un reddito complessivo nel 2019 di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro mensili, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.	<b><u>MISURA CONCLUSA</u></b>	I datori di lavoro riconoscono, in via automatica, il premio in questione a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.  I sostituti d'imposta recuperano tali somme tramite compensazione.
<b>Art. 64<sup>281</sup> - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</b>	<del>L'agevolazione spetta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.</del>	<b>La misura <u>non</u> è operativa</b>	Disposizione abrogata

<sup>281</sup> Disposizione abrogata dall'art. 125, co. 5 del "Rilancio". Tuttavia sul tema cfr. *supra* artt. 120 e 125 del "Rilancio" – [Focus FIPE](#)





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 65 - Credito d'imposta per botteghe e negozi</b>	<p>Ai titolari di un'attività di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, viene riconosciuto un <u>credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020</u> degli immobili rientranti nella categoria catastale C1.</p> <p>Questo credito d'imposta <u>non</u> è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 28 del D.L. Rilancio.</p>	<p><b><u>MISURA CONCLUSA</u></b></p> <p>Per saperne di più:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Circolare n. 8/E del 3.04.2020</a></li><li>• <a href="#">risoluzione n. 13/E del 20.03.2020</a></li><li>• <a href="#">Risposte agli interpelli n. 318/2020 e n. 321/2020</a></li></ul>	<p>La misura è utilizzabile, a decorrere dal 25.03.2020, in compensazione tramite modello F24, codice tributo "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18".</p> <p>È possibile optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale del credito al locatore o a soggetti terzi. Sul punto, Con <a href="#">Provvedimento n. 43058/2021 del 12.02.2021</a> del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato previsto che la comunicazione dell'avvenuta cessione dovrà essere effettuata a partire dal 13.07.2020 e fino al 31.12.2021, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet compilando apposito <a href="#">modello</a><sup>282</sup> e seguendo le <a href="#">istruzioni</a> per la compilazione.</p>

<sup>282</sup> Il modello era stato previsto dapprima con [Prov. n..250739/2020](#) del 1.07.2020 dell'Agenzia delle Entrate, poi aggiornato con [Prov. del 14 dicembre 2020](#), per consentire l'invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario e per recepire le modifiche introdotte con i provvedimenti "Agosto" e "Ristori" e infine nuovamente aggiornato nei termini sopra indicati.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 68<sup>283</sup> - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione</b>	<p>E' prevista la sospensione dei termini di versamento in scadenza tra l'8.03.2020<sup>284</sup> e il <b>30.04.2021</b><sup>285</sup> derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (art. 29 D.L. n. 78/2010<sup>286</sup> ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 30 D.L. n. 78/2010);</li><li>• atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies D.L. n. 16/2012), dalle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e dai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere per le entrate tributarie e patrimoniali (art. 1, comma 792, L. n. 160/2019)<sup>287</sup>.</li></ul>	<b>La misura è operativa</b>	<p>I versamenti dovranno effettuarsi in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione.</p> <p>E' inoltre previsto il differimento al <b>31.07.2021</b><sup>288</sup> per le rate in scadenza nel 2020 e al 30.11.2021 per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021 del termine di versamento previsto per la c.d. «rottamazione ter» e per il c.d. «saldo e stralcio».</p>

<sup>283</sup> L'art. 154, co. 1 lett. d) del "Rilancio" introduce il comma 3-bis a integrazione di questo articolo con il quale viene rimossa la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del D.L. n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

<sup>284</sup> Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" della prima ondata (di cui all'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020) la sospensione decorre dal 21 febbraio.

<sup>285</sup> Termine così prorogato, da ultimo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del "Sostegni". Originariamente la sospensione avrebbe dovuto operare solo fino al 31.05.2020; il termine era già stato prorogato dapprima, fino al 31.08.2020 (art. 154 del "Rilancio"), poi fino al 15.10.2020 (art. 99 dell'"Agosto"), ancora fino al 31.12.2020 (art. 1-bis del D.L. n. 125/2020) ulteriormente fino al 31.01.2021 (art. 1, comma 2, del D.L. n. 3/2021, c.d. "rottamazioni") e successivamente fino al 28.02.2021 (dell'art.1, comma 2, del D.L. n. 7/2021). Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1.01.2021 al 15.01.2021 (data di entrata in vigore del "rottamazioni"). Le disposizioni del D.L. n. 7/2021 e del D.L. n. 3/2021 sono confluite nel "Milleproroghe", nel corso della conversione in legge di quest'ultimo.

<sup>286</sup> Per approfondimento cfr. Circolare n.5/E del 20.03.2020 dell'Agenzia delle Entrate.

<sup>287</sup> Per approfondimento cfr. Risoluzione MEF n. 3/D del 17.04.2020.

<sup>288</sup> Il termine è stato prorogato, dapprima, fino al 10.12.2020, ad opera dell'art. 154, co. 1 lett. c), del "Rilancio", poi fino al 1.03.2020, dall'art. 13-septies del "Ristori" e successivamente al 31.07.2021 per le rate in scadenza nel 2020 e al 30.11.2021 per le rate in scadenza il 28.2-31.3-31.5 e 31.7/2021 dall'art.4, comma 1, lett.b), D.L. n. 41/2021 c.d. "Sostegni". Si ricorda che a tale ultimo termine si applica la "tolleranza" di cinque giorni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018. Si ricorda inoltre che, ancor prima che fosse adottato il "Sostegni", il [MEF con comunicato n. 36 del 27.02.2021](#) enunciava che era in corso di redazione il provvedimento che avrebbe prorogato il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio". Il Ministero precisava che la proroga avrebbe riguardato il versamento delle rate del 2020 – non ancora versate- cui si sarebbe aggiunta la prima rata del 2021 della rottamazione-ter e che, anche qualora il provvedimento fosse entrato in vigore successivamente al 1° marzo 2021, i pagamenti anche se non intervenuti entro tale data, sarebbero stati considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento in seguito disposto.







Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 69<sup>289</sup> - Proroga versamenti nel settore dei giochi<sup>290</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Il versamento del PREU e del canone concessorio sugli apparecchi VTL e AWP in scadenza entro il 30.04.2020 sono prorogati al 29.05.2020, con possibilità di avvalersi della rateizzazione, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno;</u></li><li>• Per le <u>sale bingo non sono dovuti i canoni concessori fino alla permanenza della sospensione dell'attività causata dall'emergenza sanitaria<sup>291</sup>.</u></li></ul>	<b>MISURA CONCLUSA</b>	Pagamento entro il <u>29.05.2020</u> , anche a rate di pari importo fino al 18.12.2020 (la prima rata deve essere versata entro il 29.05.2020 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 18.12.2020).
<b>Art. 72 bis - Sospensione pagamenti delle utenze per i Comuni ex "zona rossa"</b>	Fino al 30.04.2020 sono sospesi i termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché del canone di abbonamento alle radioaudizioni per i Comuni ex "zona rossa <sup>292</sup> ".	<b>MISURA CONCLUSA</b>	<a href="#">Delibera 75/2020/R/COM</a> con la quale l'ARERA ha disposto la sospensione dei termini di pagamento e disciplinato le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento. Il versamento del canone per le radioaudizioni avverrà, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

<sup>289</sup> La norma deve esser coordinata con quanto previsto all'art. 18, comma 8-bis del "Liquidità" (cfr. *supra* relativa sezione).

<sup>290</sup> Cfr. anche sez. "Ristori" art. 13-novies

<sup>291</sup> Sul tema è opportuno segnalare che l'art. 1, comma 1130 della Legge di bilancio per l'anno 2021 ha fissato un nuovo termine - il 31.03.2023 (in luogo del 30.09.2020- entro il quale si dovrà procedere all'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo. Per le altre novità previste da tale Legge cfr. dossier Fipe allegato alla Circolare n. 212/2021.

<sup>292</sup> Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 72 ter -Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati nei Comuni ex "zona rossa"</b>	Sospensione di 12 mesi delle rate dei mutui agevolati concessi da INVITALIA a favore di imprese ubicate nei Comuni ex "zona rossa" <sup>293</sup> con scadenza non successiva al 31.12.2020, con corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.	<b>La misura è operativa</b>	INVITALIA, su richiesta dei soggetti beneficiari (che deve esser stata inoltrata entro il 04.05.2020), procede alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.
<b>Art. 73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali</b>	Fino al 30.04.2021 <sup>294</sup> le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché' adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>
<b>Art. 89 – Fondo emergenze spettacolo, Cinema e audiovisivo<sup>295</sup></b>	La misura è volta al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, mediante la corresponsione di contributi a Fondo perduto agli operatori del settore, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori	<b>MISURA CONCLUSA<sup>296</sup></b> <b>La misura è stata resa operativa con <a href="#">DM 10 agosto 2020</a></b>	Domanda entro le ore 16:00 del 25 settembre 2020 secondo le modalità previste <a href="#">dall'avviso pubblico</a> del 10 settembre 2020

<sup>293</sup> Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.

<sup>294</sup> Il termine era stato originariamente prorogato fino al 15.10.2020 ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 83/2020, successivamente differito al 31.03.2021 da parte dell'art. 19 del D.L. n. 183/2020, c.d. "milleproroghe" e infine, in sede di conversione di quest'ultimo, prorogato ulteriormente nei termini sopra indicati.

<sup>295</sup> L'art.36, comma 1, del D.L. 41/2021 c.d. "Sostegni" ha incrementato la dotazione del fondo per l'anno 2021 di 200 milioni.

<sup>296</sup> L'art. 6 bis del "Ristori" ha incrementato il suindicato Fondo di ulteriori 90 milioni di euro per il 2021





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 91 - Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento</b>	La disposizione prevede che il rispetto delle misure di contenimento stabilite con la decretazione d'urgenza per fronteggiare l'emergenza Covid-19 debba sempre esser valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore (ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.) anche in relazione all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti <sup>297</sup> .	<b>La misura è operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgiti alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>297</sup> La norma interviene sull'art. 3 del D.L. n. 6/2020, convertito, con modificazioni, con L. n. 13/2020 aggiungendovi il nuovo comma 6-bis. Sul medesimo profilo, è altresì importante considerare che l'art. 3, comma 1-*quater* del D.L. n. 28/2020, convertito, con modificazioni, con L. n. 70/2020 ha aggiunto un nuovo comma alla medesima disposizione (comma 6-*ter*) disponendo che il **preventivo esperimento del procedimento di mediazione** costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all'emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta.





Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 103 - Sospensione termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</b>	<p>Sospensione, con efficacia retroattiva, dal 23.02.2020 al 15.05.2020 di tutti i termini inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari;</li><li>• i processi esecutivi e alle procedure concorsuali;</li><li>• la notificazione dei processi verbali;</li><li>• l'esecuzione del pagamento in misura ridotta;</li><li>• lo svolgimento di attività difensiva;</li><li>• la presentazione di ricorsi giurisdizionali.</li></ul> <p>Proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza<sup>298</sup>. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.</p> <p>Viene, inoltre, disposta la sospensione fino al <b>30.06.2021</b><sup>299</sup> dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.</p>	<b>La misura è parzialmente operativa</b>	Per maggiori informazioni rivolgetevi alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a>

<sup>298</sup> L'art. 81, co. 1 del "Rilancio" ha introdotto un'eccezione, in base alla quale i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020, conservano validità sino al 15.06.2020.

<sup>299</sup> Disposizione prorogata, dapprima, dall'art. 17-bis del "Rilancio" (dal 01.09.2020 al 31.12.2020), e, successivamente, dall'art. 13, comma 13 del D.L. n. 183/2020, c.d. "milleproroghe" (fino al 30.06.2021).



Misura	Descrizione	Stato dell'arte	Cosa fare
<b>Art. 106 - Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società</b>	<p>La norma reca disposizioni concernenti lo svolgimento delle assemblee convocate entro il 31.07.2021<sup>300</sup> delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, al fine di contenere il rischio sanitario, nonché i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure. Tra i diversi interventi si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la posticipazione del termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. e s.r.l. dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio);</li> <li>• la possibilità di fare ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee;</li> <li>• agevolazioni circa il conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.</li> </ul>	<p><b>La misura è operativa</b></p>	<p>Per maggiori informazioni rivolgetevi alla <a href="#">nostra Associazione territoriale a te più vicina</a></p>

<sup>300</sup> Il termine è stato così prorogato in sede di conversione del DL n.183/2020 c.d. Milleproroghe. La norma va letta in combinato disposto con quanto previsto all'art. 71 dell' "Agosto" (cfr. *supra* relativa sezione) che ha prescritto che le disposizioni di cui all'art. 106 del "Cura Italia" - che fissava il termine del 31 luglio 2020 - trovino applicazione per tutte le assemblee convocate entro il 15.10.2020 (termine fino al quale è stato prorogato lo stato di emergenza ai sensi della [Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020](#)). Successivamente, il D.L. 125/2020, convertito, con modificazioni, con L. n. 159/2020, ha prorogato il termine della misura in commento fino al 31.12.2020. In un secondo momento è intervenuto il D.L. n. 183/2020 c.d. "Milleproroghe" che ha differito il termine al 31.03.2021 ed infine, in sede di conversione di quest'ultimo, la disposizione è stata ulteriormente modificata come appena indicato.